



Corso per l'idoneità di Gestore trasporto merci

Dispensa sulla sicurezza stradale nazionale



Autore: Insegnante di teoria e Gestore Trasporti Mia Marta Stoppa

SICUREZZA STRADALE E NORME DI COMPORTAMENTO

LA PATENTE DI GUIDA: PREMESSA

La libertà di circolazione è uno dei diritti primari del cittadino, sanciti dalla costituzione.

L'esercizio del diritto alla libera circolazione è regolato però da Leggi, volte a tutelare la sicurezza della collettività da danni che possono essere imputati alla tipologia dei mezzi con cui viene realizzata e alle persone che la effettuano.

La prima regola per l'esercizio di tale diritto è il possesso di specifiche abilitazioni che si traducono in documenti specifici quali:

- la patente di guida ovvero il documento (od autorizzazione amministrativa) che abilita alla guida di autoveicoli e motoveicoli;
- documenti di guida professionali che abilitano alla guida di veicoli professionali.

Per Legge non si possono quindi guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.) e non si possono condurre veicoli professionali senza aver conseguito specifiche abilitazioni quali:

- il C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) di tipo KA o KB a seconda dei veicoli che si devono condurre;
- la C.Q.C (Carta di Qualificazione del Conducente) per trasporto persone o trasporto merci;
- il Certificato di Formazione Professionale (C.F.P.) A.D.R per il trasporto di merci pericolose.

La riforma del 19.01.2013 ha ridefinito le categorie di patenti conseguibili (in totale 15) e dei documenti di guida professionali (CQC).

I minori di 18 anni, con qualsiasi patente e veicolo a motore, non possono trasportare passeggeri.

La patente di guida costituisce un'autorizzazione da un punto di vista amministrativo in quanto definisce in capo al titolare una situazione di presunzione del possesso dei requisiti necessari a condurre una particolare tipologia di veicoli.

Essa è inoltre utilizzabile anche come documento di riconoscimento, ma non è valida per l'estero.

Se si conduce un veicolo per il quale non è prevista la patente (ad esempio una bicicletta), è obbligatorio portare con sé un documento di identità.

In seguito all'accertamento di gravi comportamenti scorretti, la patente può essere ritirata, sospesa o addirittura revocata (annullata).

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI (rif. art 119 CdS)

La patente di guida si distingue in diverse categorie, abilita alla guida di determinati veicoli a seconda delle loro caratteristiche e viene rilasciata dopo l'accertamento dei:

- requisiti psicofisici;
- requisiti morali;
- cittadinanza;
- requisiti di età in relazione al tipo di patente ed ai veicoli che si conducono.

Altro requisito fondamentale senza il quale, pur avendo tutti gli altri non è possibile conseguire una patente di guida né un'abilitazione, è quello tecnico ossia la conoscenza delle regole della circolazione e l'abilità alla guida, requisito che viene testato con apposite prove d'esame.

Il possesso di tali requisiti va dimostrato, quando si richiede:

- il rilascio di una nuova patente di guida;
- la conferma di validità della patente di cui si è in possesso;
- la revisione della patente disposta dagli organismi competenti.

REQUISITI PSICOFISICI (rif. art. 119 CdS)

Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente o per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario, praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

L'**idoneità fisica** per la guida di veicoli si riferisce all'assenza di alterazioni anatomiche funzionali, di carattere patologico, fisiologico od occasionale, che influiscono sull'attitudine del conducente a fronteggiare situazioni che richiedano prontezza di riflessi e facilità di movimenti.

Sono pertanto da ritenersi cause di non idoneità fisica alla guida:

- patologie organiche acute o croniche in stato di scompenso che determinino uno stato di malattia con ripercussioni sulla capacità di condurre adeguatamente un veicolo sia patologie di tipo cardiovascolare, dismetaboliche, neurologiche sia patologie di tipo osteoarticolare con ripercussione funzionale su base analgica, disfunzionale o meccanica (tutori, gessi, fasciature) su distretti anatomici interessati alla guida;
- alterazioni del ritmo sonno/veglia (solo quello fisiologico non quello causato da fattori patologici improvvisi, dal momento che solo il primo è prevedibile dal conducente);
- la fatica fisica prolungata ed eccessiva.

L'**idoneità psichica** riguarda l'assenza di alterazioni che incidono su una corretta valutazione della percezione di ciò che accade intorno e della possibilità di garantire adeguati tempi di risposta a situazioni di emergenza e corretti comportamenti di guida.

Le cause di tali alterazioni possono essere dovute a patologie acute, patologie croniche in scompenso o scarso compenso farmacologico o da stati occasionali determinati dall'assunzione di esogeni ed in genere si possono inquadrare in :

- patologie neurologiche od organiche con ripercussioni sullo stato di coscienza (epilessia, narcolessia, sdr apnee notturne, etc.);
- uso ed abuso di farmaci, in particolar modo psicofarmaci;
- uso ed abuso di sostanze psicoattive (alcohol, droghe, etc.);
- trauma cranico maggiore.

L'elencazione non è certamente esaustiva, in quanto le cause in esame sono molte e variamente concatenate tra loro.

Tutte le accennate situazioni e numerosi altri fattori, che potrebbero incidere sulle condizioni fisiche o psichiche del conducente al punto da renderlo non idoneo alla guida, anche solo temporaneamente, sono da valutare ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 115 del Codice della Strada ed ai fini della rilevante responsabilità civile e penale per gli eventuali sinistri stradali conseguenti.

Soltanto il malore improvviso e non prevedibile, esclude l'imputabilità del conducente e la possibilità che sia dichiarato responsabile dell'illecito amministrativo in oggetto e di eventuali sinistri stradali da esso stesso causati.

Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (**foglio rosa**) chi è affetto da malattia fisica o psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale

(A.S.L.) o da medici autorizzati, e deve risultare da una certificazione recente.

L'accertamento deve essere effettuato obbligatoriamente presso le commissioni mediche locali (C.M.L.) nei riguardi dei soggetti sui quali esistono maggiori dubbi in merito all'idoneità psicofisica alla guida.

L'accertamento dei requisiti di idoneità riguarda:

- presenza di malattie ed affezioni morbose (art. 320 Regolamento CdS);
- affezioni cardiovascolari;
- diabete mellito;
- malattie endocrine;
- dipendenza da alcool;
- uso di sostanze stupefacenti o farmaci;
- turbe psichiche;
- malattie del sistema nervoso (encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave, epilessia, etc.);
- malattie dell'apparato urogenitale;
- efficienza degli arti (art. 321 Regolamento CdS);
- vista (art. 322 Regolamento CdS);
- udito (art. 323 Regolamento CdS);
- tempi di reazione (art. 324 Regolamento CdS).

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze, capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli.

Di recente, con la Direttiva 2009/112/CE è stato modificato l'Allegato III della Direttiva 91/439/CE relativo ai requisiti psicofisici: più in particolare, sono state aggiornate le specifiche relative alla vista, al diabete mellito e all'epilessia.

Per il rilascio, la conferma di validità, la revisione della patente di guida, il titolare deve sottoporsi ad un accertamento medico – legale presso specifici medici, espressamente indicati nel Codice della Strada.

Alle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica per la guida dei veicoli sono preposti:

- in via generale e in forma monocratica, i medici in attività di servizio od in quiescenza di pubbliche amministrazioni.

I medici, per poter svolgere l'attività di certificazione per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida devono essere accreditati presso la Direzione Generale per la Motorizzazione che, tramite gli U.M.C., assegna un apposito codice identificativo che il medico abilitato riporta in calce alla certificazione.

- per particolari categorie di conducenti ed in forma collegiale, le C.M.L. (commissioni mediche locali).

Le C.M.L. comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente U.M.C., per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida, nonché le eventuali riduzioni della validità della patente, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità.

Al fine di assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale, con apposito Decreto Ministeriale, sono stabilite le linee guida vincolanti per le commissioni mediche locali.

L'accertamento viene svolto dai medici indicati nel Codice della Strada, ovvero dalla Commissione medica locale, nei casi previsti, e deve risultare da certificazione, di data

non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, che tenga conto dei precedenti morbosità del richiedente così come riferiti dal suo medico di fiducia.

Ai fini del suddetto accertamento, il soggetto richiedente il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero il certificato di abilitazione professionale KA o KB, deve presentare una certificazione medica da cui risulti il suo non abuso di alcool e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale certificazione deve essere esibita anche dai conducenti professionali in occasione della revisione o della conferma di validità della patente posseduta.

Il medico deve effettuare la visita di idoneità alla guida nella struttura pubblica di appartenenza oppure nei gabinetti medici dotati delle attrezzature sanitarie idonee allo scopo.

L'idoneità psicofisica dei soggetti affetti da diabete viene accertata dal medico monocratico o dalla C.M.L., previa acquisizione di specifica certificazione specialistica redatta da medici specialisti dell'area della diabetologia e malattie del ricambio, secondo i modelli previsti dalle Direttive del Ministero.

È altresì prevista la possibilità di integrare l'accertamento sull'idoneità psicofisica con una specifica valutazione psicodiagnostica condotta da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'Albo professionale.

REQUISITI MORALI (rif. art. 120 CdS)

Per ottenere la patente di guida e, nel caso posseduta, non incorrere nella revoca, occorre essere in possesso dei requisiti morali.

Per possesso di requisiti morali si intende l'assenza delle situazioni ostative espressamente previste dall'art. 120 del Codice della Strada:

- essere dichiarati dal giudice penale, con sentenza definitiva passata in giudicato:
 - **delinquenti abituali** (art. 102 Codice Penale): non sono compresi i contravventori abituali;
 - **delinquenti professionali** (art. 105 Codice Penale): non sono compresi i contravventori professionali;
 - **delinquenti per tendenza** (art. 108 Codice Penale);
- essere sottoposti a misure di sicurezza personali, ossia a provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro persone dichiarate socialmente pericolose. Può trattarsi di misure:
 - **detentive**: assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro, ricovero in casa di cura o di custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario;
 - **non detentive**: libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie, espulsione dello straniero;
- essere sottoposti a misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, come sostituita dalla Legge n. 575 del 31.05.1965.
Si tratta delle misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui si aggiunge l'eventuale divieto di soggiorno, e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora;
- avere riportato condanne per reati di spaccio di stupefacenti di cui agli art. 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 309 del 9 ottobre 1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- essere stati sottoposti alla sospensione della patente di guida od al divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni, quale sanzione amministrativa accessoria applicata, emessa in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 75 comma 1, lettera f, D.P.R. n. 309 dello 09.10.1990);
- avere subito il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, in relazione alle stesse condotte di cui al punto precedente (art. 75 comma 1, lettera f, D.P.R. n. 309 dello

09.10.1990).

Non determinano invece la revoca della patente di guida:

- il divieto d'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, di cui all'art. 6 della Legge n. 401 del 13.12.1989, perché rientra nel novero dei cosiddetti ordini di polizia e non nelle misure di prevenzione *strictu sensu* disciplinate dalla Legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la misura di sicurezza del ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziale disposto nei riguardi della persona assolta per vizio totale di mente, qualora la misura sia stata revocata con provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Ad analoga conclusione si deve pervenire nell'ipotesi in cui le misure di sicurezza applicate ai sensi dell'art. 202 del Codice Penale sono revocate dal giudice, ai sensi dell'art. 207 del Codice Penale.

Si ritiene invece irrilevante ai fini della valutazione dei requisiti morali l'esito positivo della misura di affidamento in prova al servizio sociale, poiché tale valutazione esplica la sua efficacia solo in ambito penale, determinando la cessazione di ogni effetto penale della condanna.

Le cause elencate che fanno venir meno i requisiti morali, sono tassative ed escludono qualsiasi valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione: infatti, con sentenza del 15.07.2003 n. 239 la Corte Costituzionale ha escluso tale facoltà discrezionale del Prefetto, dichiarando incostituzionale la forma che la prevedeva.

L'accertamento dei requisiti morali è preventivo al rilascio della patente, a differenza di quanto avveniva in passato, e ne impedisce il conseguimento al candidato che non possieda tali requisiti (circolare ministeriale del 27/12/2012).

Al più tardi due giorni prima della data prevista per l'esame di guida, le Prefetture – effettuate le prescritte verifiche preventive sui requisiti morali di ciascun candidato – inseriscono, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, eventuali ostacoli allo svolgimento dell'esame da parte di chi risulti carente dei requisiti morali di cui all'articolo 120 CdS.

Gli U.M.C. verificano i dati immessi nell'anagrafe e procedono di conseguenza.

Qualora venga accertata la mancanza di uno di tali requisiti successivamente al conseguimento della patente, viene disposta la revoca della stessa da parte del Prefetto.

L'**indegnità**, ovvero la condizione del soggetto che determina l'impossibilità di conseguire il titolo abilitativo o la sua successiva revoca da parte del Prefetto, può avere differenti decorrenze:

- per interdetti, delinquenti abituali, professionali e per tendenza: l'indegnità decorre dal momento in cui la sentenza che li dichiara tali è divenuta definitiva, ossia quando è passata in giudicato e non è più impugnabile.
Non si ha ancora uno stato di indegnità se la sentenza di primo grado è impugnata: la patente viene revocata se la sentenza viene confermata in appello;
- per le persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione: la decorrenza si ha dal momento della pronuncia del provvedimento anche se questo non è definitivo; l'indegnità pertanto esiste anche se il relativo provvedimento viene impugnato.

La durata dell'indegnità varia a seconda del tipo di provvedimento:

- per gli interdetti finché dura lo stato di interdizione, che può cessare solo con una successiva sentenza;
- per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza finché non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;
- per i sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione finché dura l'applicazione del provvedimento del giudice.

In ogni caso gli effetti ostativi vengono meno con la sentenza di riabilitazione.

Contro il provvedimento prefettizio del diniego del rilascio o della revoca della patente di guida, per mancanza dei requisiti morali è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno il quale decide, entro 60 giorni, di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La persona destinataria del provvedimento di revoca della patente di guida, non può conseguire un nuovo titolo abilitativo prima che siano trascorsi almeno tre anni.

La domanda di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, propedeutica al rilascio della patente da parte di coloro che sono stati destinatari di revoca ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada deve essere segnalata dall'U.M.C. alla Prefettura – UTG competente per conoscere se gli effetti siano ancora ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta oppure siano divenuti inoperanti.

Pertanto:

- nel caso di revoca disposta nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione, il Prefetto dovrà verificare l'eventuale sopravvenienza di uno di quei provvedimenti (riabilitazione, revoca) idonei a far cessare l'effetto interdittivo sulla patente;
- nel caso di revoca disposta nei confronti di condannati a pene detentive non inferiori a tre anni, il Prefetto, sulla scorta della condotta tenuta dall'interessato, esprimerà il suo giudizio sulla possibile utilizzazione della patente per agevolare l'attività delittuosa. Non possono invece conseguire la predetta autorizzazione qualora sia stata disposta, con sentenza, la revoca definitiva della patente (mai più conseguibile!).

CITTADINANZA

Solo i seguenti soggetti hanno il diritto di conseguire la patente italiana:

- i cittadini italiani residenti in Italia;
- i cittadini comunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti, ed i relativi familiari (comunitari ed extracomunitari);
- i cittadini extracomunitari residenti in Italia e regolarmente soggiornanti;
- gli apolidi (privi di cittadinanza) residenti in Italia e regolarmente soggiornanti.

Per avanzare la domanda di rilascio di una patente di guida italiana è dunque fondamentale avere la residenza in Italia, non basta il solo domicilio.

La residenza normale viene definita come il posto dove si trascorre un periodo non inferiore ai 185 giorni all'anno.

Per soggiorno regolare si intende il soggiorno che:

- per i cittadini comunitari, rispetta le disposizioni del Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 (in pratica, può soggiornare regolarmente in Italia solo chi ha una carta di soggiorno);
- per i cittadini extracomunitari e gli apolidi, rispetta le disposizioni del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Per familiare si intende:

- a. il coniuge;
- b. il partner che abbia contratto un'unione che equivale al matrimonio nello Stato italiano;
- c. i discendenti diretti (figli) di età inferiore a 21 anni od a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera precedente;
- d. gli ascendenti diretti (genitori) a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera precedente.

REQUISITI DI ETÀ

Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

14 anni, per guidare:

con patente AM:

- ciclomotori a due ruote (categoria internazionale L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata sia inferiore od uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore od uguale a 4 kW per i motori elettrici.
- veicoli a tre ruote (categoria internazionale L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata sia inferiore od uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta sia inferiore od uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima sia inferiore od uguale a 4kW per i motori elettrici.
- quadricicli leggeri la cui massa a vuoto sia inferiore o pari a 350 kg (categoria internazionale L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione sia inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore sia inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta sia inferiore od uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima sia inferiore od uguale a 4 kW per i motori elettrici.

A partire dal 18 agosto 2015, il conducente con sedici anni o più, ha la possibilità di trasportare un passeggero qualora il mezzo sia omologato^[8].

16 anni, per guidare:

con patente A1:

- motocicli con o senza carrozzetta di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,1 kW/kg;
- tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
- macchine agricole con massa e dimensioni non superiori a quelle dei motoveicoli, senza altre persone a bordo.

Mentre questa patente prima si poteva tramutare in “A limitata” al compimento dei 18 anni, ora per accedere alle categorie A2 ed A (equivalente alla vecchia A3) si deve svolgere obbligatoriamente un’ulteriore prova pratica.

La patente A1 viene rilasciata dopo aver sostenuto una prova teorica a quiz ed una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 chilowatt e cilindrata compresa tra 75 e 125 centimetri cubi.

Le patenti A1 rilasciate dal 1° ottobre 1999 al 18 gennaio 2013 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli leggeri, indipendentemente dal rapporto potenza/massa, nonché tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozette), senza passeggero, trasportabile solo dopo il compimento del 18° anno di età.

Prima di tale data (dal 1° luglio 1996 al 30 settembre 1999) tale patente, al compimento del 18° anno diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti).

Prima di quest'ultima forma dal 1° ottobre 1993 al 30 giugno 1996, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza/massa pari alla patente A limitata,

mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni. Raggiunto il 20° anno e dopo almeno due anni dal conseguimento la patente diventava A illimitata.

Prima ancora, dal 26 aprile 1988 al 30 settembre 1993, si potevano guidare motocicli leggeri con cilindrata di 125 cc, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dei 18 anni.

In ogni caso la circolare n.45 del 1999 del Ministero dei Trasporti stabilisce che le patenti A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 attualmente sono tutte diventate categoria A "senza limiti" (la vecchia A3) in quanto è ovvio che tutti i titolari della stessa hanno superato il 20° anno di età

con patente B1:

- quadricicli non leggeri, la cui massa a vuoto sia inferiore od uguale a 400 kg (categoria internazionale L7e), 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore od uguale a 15 kW, senza passeggero.

Questa è la patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.

17 anni, per guidare:

con patente A1:

- autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, con accompagnatore designato (guida accompagnata GA).

Il minore che ha compiuto 17 anni, titolare di patente A1 o B1 e munito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente U.M.C, può guidare, ai fini di esercitazione, con la presenza di idoneo accompagnatore e previa frequenza di un apposito corso pratico presso un'autoscuola, autoveicoli fino a 3,5 t senza rimorchio.

18 anni, per guidare:

con patente AM:

- tutti i veicoli cui abilita la patente AM, con passeggero.

con patente A1:

- tutti i veicoli cui abilita la patente A1, con passeggero.

Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm³ e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia.

Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all'estero è necessario superare un esame pratico; in Inghilterra si può guidare un motociclo 125 cc. se la patente B è stata rilasciata prima del 1 febbraio 2001).

con patente B1:

- tutti i veicoli cui abilita la patente B1, con passeggero.

con patente B:

- autoveicoli la cui massa complessiva a pieno carico non superi 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente.

È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali.

- Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero (di massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg) o di tipo non leggero

purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg e la massa della motrice sia superiore a quella del rimorchio.

- macchine agricole comprese quelle eccezionali;
- macchine operatrici escluse le eccezionali.

con patente B con codice armonizzato 96:

Dal 19 gennaio 2013 ha fatto la sua comparsa la B 96, una patente tutta particolare e di una certa utilità per chi vuole trasportare con l'autovettura dei rimorchi di una certa consistenza.

Tutti quelli che hanno ad esempio un rimorchio per le barche o le moto (i cosiddetti T.A.T.S.) potrebbero avere bisogno di questo piccolo codice, il 96, sulla patente B, senza bisogno di altro, senza cioè per forza conseguire la patente BE.

Dipende tutto dalla massa del rimorchio, con e senza il carico.

Il Ministero delle Infrastrutture ed dei Trasporti ha emesso una serie di circolari (n. 2461, n. 5306, n. 10313) per chiarire bene i veicoli e gli esami necessari per conseguire la B96.

La cosa interessante è che, a differenza della BE, la B96 può essere conseguita subito, non c'è bisogno di fare due esami in due sessioni diverse, mentre per le estensioni E (sulla B, sulla C e sulla D) occorre sempre inoltrare una nuova pratica e dunque ci sono più spese.

Questo perché la B96 è considerata a tutti gli effetti una B semplicemente un po' più "potente", tanto è vero che chi effettua l'esame specifico per la B96 su un'autovettura con cambio automatico (mentre per l'esame classico della patente B ha usato un'autovettura con cambio tradizionale) non "paga pegno" cioè non si trova riportato sulla patente il codice 78 (che corrisponde al limite alla guida di veicoli con cambio automatico).

Insomma, la B96 potrebbe essere davvero un'alternativa interessante alla BE.

L'esaminatore per la patente B96 è lo stesso che svolge gli esami per la patente B.

La patente B96 consente di condurre:

- autoveicoli la cui massa complessiva a pieno carico non superi 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato di tipo non leggero purché la massa massima autorizzata del complesso sia superiore a 3500 kg e non superi 4250 kg e la massa della motrice sia superiore a quella del rimorchio.

con patente BE:

- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia maggiore di 750 kg e inferiore a 3500 kg, purché la massa del complesso non superi i 7000 kg.

La patente delle categorie C1E, CE, D1E, DE è valida anche per la BE.

con patente A2:

- motocicli con o senza carrozzetta di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/massa non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppi oltre il doppio della potenza massima, quindi non oltre i 70 kW (95 CV).

Per condurre motocicli di qualsiasi potenza è necessario, dopo almeno due anni dal conseguimento della patente A2, effettuare un nuovo esame pratico su un motociclo di almeno 40 kW di potenza.

Precedentemente fino al 17/1/2013 era possibile conseguire la patente A2 che a 18 anni permetteva di guidare motoveicoli con potenza massima di 25 kW e con rapporto potenza/massa che non superasse i 0,16 kW/kg e dopo due anni questa diveniva automaticamente A3.

Le patenti A, B, C e D rilasciate prima dello 01.01.1986 consentono di guidare motocicli

della categoria A senza limitazioni.

con patente C1:

- veicoli per cui sia richiesta la patente B;
- autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
- macchine operatrici eccezionali.

con patente C1E:

- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

con patente C se in possesso di CQC per trasporto merci:

- autoveicoli diversi da quelli per cui sono richieste le patenti delle categorie D1 o D la cui massa massima complessiva a pieno carico sia superiore a 7500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

20 anni, per guidare:

con patente A2 da almeno 2 anni e patente A in accesso graduale

- motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, previo superamento di un nuovo esame pratico di guida, (patente A con accesso graduale).

21 anni, per guidare:

con patente A:

- tricicli di potenza superiore a 15 kW cui abilita la patente A.

certificato professionale KA

- motoveicoli esclusi i quadricicli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per i quali sia richiesta la patente A1, A2, A.

certificato professionale KB

- quadricicli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per i quali sia richiesta la patente B1, B.
- motoveicoli esclusi i quadricicli in servizio di piazza e di noleggio con conducente per i quali sia richiesta la patente A1, A2, A e certificato professionale KA.

con patente C:

- veicoli per cui sia richiesta la patente B;
- autoveicoli per trasporto di cose (e non di persone, sono dunque esclusi gli autobus) la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.
- macchine operatrici eccezionali.

con patente CE:

- complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750. Consente di condurre quindi autotreni ed autoarticolati, composti da un veicolo trainante guidabile con patente C e rimorchio di qualsiasi massa. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E e in caso si sia in possesso di patente D o si consegua in seguito, viene rilasciata automaticamente anche la D+E.

con patente D1:

- veicoli per cui sia richiesta la patente B;
- autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 e inferiori a 17 (posto del conducente compreso), lunghezza fino a 8 metri, ad uso proprio; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.

con patente D1E:

- autosnodati ed altri complessi di veicoli adibiti al trasporto di persone, composti da un autobus fino a 16 posti oltre al conducente, lunghezza fino a 8 metri e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.

con patente D se in possesso di CQC per trasporto persone:

- autoveicoli adibiti al trasporto di persone con un numero di posti a sedere superiore a 9 compreso il conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le patenti D richieste a partire dallo 01.10.2004 non contengono più la patente C.

24 anni, per guidare:

con patente A:

- motocicli, di qualsiasi cilindrata e potenza (patente A con accesso diretto).

con patente D:

- veicoli per cui sia richiesta la patente B;
- autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.

con patente DE:

- autosnodati ed altri complessi di veicoli adibiti al trasporto di persone, composti da un autobus con più di 16 posti oltre al conducente e lunghezza superare agli 8 metri; a cui può essere agganciato un rimorchio di tipo non leggero la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Le patenti DE richieste a partire dallo 01.10.2004 non contengono più la patente CE. Da tale data il titolare di patente DE e C non può condurre anche veicoli per la cui guida è prevista la categoria CE (circolare DTT 28.04.2004 prot. N. MOT3/1687/M3330).

La patente di categoria CE è valida per la categoria DE, purché il titolare sia in possesso della categoria D.

A partire dal 10.09.2009 è richiesta la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di merci con veicoli per i quali

occorrono le patenti C1, C1E, C, CE.

La CQC carta di qualificazione conducente sostituisce il KD dal 10.09.2008 per coloro che muniti di patenti D1, D, D1E, DE, conducono autobus e autosnodati in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari o anche a uso proprio se il conducente è assunto con mansione di autista.

In aggiunta a queste informazioni sull'età, reperibili nell'art. 115 del Codice della Strada, c'è da dire che è anche possibile guidare veicoli della categoria C a 18 anni, previa frequenza del corso CQC cose, e veicoli della categoria D a 21 anni, previa frequenza del corso CQC persone (rif. D. Lgs. 286/2005 aggiornato).

REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICA ALLA GUIDA

Esame teorico

L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle conoscenze (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico).

Al momento della presentazione della domanda per il conseguimento della patente viene consegnata una marca operativa ed il candidato ha sei mesi di tempo per sostenere l'esame di teoria e ha 2 possibilità per farlo.

Se preparato, può sostenere l'esame anche subito dopo la presentazione della domanda.

Attualmente, gli esami si svolgono in due modalità:

- colloquio orale: (per patenti speciali, patenti superiori BE, C1E, CE, D1E, DE nella condizione che la patente a cui si abbina l'estensione sia stata conseguita entro febbraio 2015;
- con questionario a risposta multipla per il conseguimento delle patenti superiori C1, C, D1, D e a seguire per le loro estensioni, a partire da marzo 2015;
- con questionario a risposta multipla (per patenti AM, A1, A2, A,B1 e B, CQC, revisioni delle patenti A e B, CFP ADR).

Gli esami sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della Motorizzazione e sono pubblici, ossia aperti al pubblico.

Il candidato ha a disposizione due prove d'esame. In caso di esito negativo della prima prova potrà ripeterla una sola volta sempre entro i primi sei mesi della validità della marca operativa.

Esercitazioni alla guida

Dopo avere superato l'esame di teoria, al candidato viene consegnata l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il cosiddetto **foglio rosa**.

Il foglio rosa è valido sei mesi ed entro tale termine il candidato può affrontare l'esame pratico per due volte, non prima però che sia trascorso almeno un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.

Il foglio rosa ha validità 6 mesi dalla data di protocollo della domanda; questo vuol dire che:

- il foglio rosa scade quando è compiuto l'ultimo giorno del termine (art. 2962 CC);
- la prescrizione si verifica nel mese di scadenza nel giorno di quest'ultimo corrispondente al mese iniziale (art. 2963 CC): questo vuol dire che un'autorizzazione rilasciata il 15 giugno scade alle ore 24 del 15 dicembre; un'autorizzazione rilasciata il 30 agosto scade il 28 febbraio (o il 29 febbraio nell'anno bisestile);
- se l'ultimo giorno del termine coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo.

Il foglio rosa permette di esercitarsi:

- su tutto il territorio nazionale (non all'estero);

- in qualsiasi ora del giorno e della notte;
- solo in presenza dell'istruttore o di una persona avente tale funzione;
- su tutte le strade;
- su veicolo per il quale è stata richiesta la patente, provvisto di contrassegno recante la lettera "P" posto nella parte anteriore e posteriore del veicolo, se trattasi di esercitazione per conseguimento di patente di categoria B.

Veicoli per le esercitazioni

Il candidato può esercitarsi solo su veicoli delle categorie per le quali ha chiesto di conseguire la patente. I veicoli non devono avere doppi comandi, obbligatori solo in sede di esame. In corso di esercitazione non possono prendere posto, oltre l'istruttore che deve sedersi a fianco del conducente, anche altri passeggeri.

I veicoli che sono guidati da un principiante devono essere riconoscibili, per questo motivo nella parte anteriore e posteriore:

- hanno la scritta "scuola guida" se appartengono all'autoscuola;
- hanno una lettera "P" maiuscola con precise caratteristiche, elencate nel Regolamento di attuazione dell'art. 122 del CdS, se utilizzati nelle esercitazioni di guida.

Esame di guida

La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida (art. 121).

Il candidato deve fare attenzione a non presentarsi alle prove d'esame con il certificato medico scaduto.

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

In caso di esito negativo delle due prove di guida dovrà riaffrontare la prova di teoria ripetendo tutto il processo.

A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2, A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

I modelli di patente di guida che si sono susseguiti nel tempo sono di due tipologie e si differenziano per il tipo di supporto:

- **supporto cartaceo telato** con compilazione manuale o meccanografica;
- **supporto in materiale plastico in formato card** a compilazione meccanografica.

PATENTE MODELLO CARD

Tale modello, previsto come opzionale per i vari Paesi della U.E. con la seconda Direttiva U.E. ed utilizzato in Italia dal 1999, è divenuto obbligatorio con la terza Direttiva in vigore dal 19.03.2013.

La stampa del documento avviene presso gli Uffici centrali del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, i sistemi informativi e statistici e non più presso le sedi dell'U.M.C. come avveniva prima.

La patente completa di tutti i dati del titolare viene inviata tramite servizio postale al competente U.M.C. prima della data dell'esame e viene consegnata dall'esaminatore al candidato ad esito favorevole della prova di guida sostenuta.

Il modello formato card presenta caratteristiche peculiari, finalizzate a consentire la comprensione dei dati contenuti nelle patenti di guida in tutti gli stati dell'U.E., rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi di Polizia europei, indipendentemente dal Paese del rilascio del documento e quindi facilitare la libera circolazione delle persone.

Sul lato anteriore del modello "card" sono riportati i codici:

- 1 cognome del titolare della patente;
- 2 nome del titolare della patente;
- 3 data (nel formato gg/mm/aaaa, con anno a 4 cifre) e luogo di nascita (con l'indicazione per esteso del comune di nascita e la sigla: per i nati in Italia sigla della Provincia di nascita mentre, per i nati all'estero, la sigla della Nazione di nascita in codice ECE/ONU);
- 4a data di rilascio della patente (nel formato gg/mm/aaaa con l'anno a 4 cifre).
La data viene inserita direttamente in fase di stampa del documento (prima del rilascio) con annotazione meccanizzata corrispondente alla data in cui il candidato deve presentarsi per sostenere l'esame;
- 4b data di scadenza: la data viene inserita direttamente in fase di stampa del documento (prima del rilascio) con annotazione meccanizzata (corrispondente al periodo di validità calcolato dalla data in cui il candidato deve presentarsi per sostenere l'esame);
- 4c sigla della provincia dell'ufficio di rilascio della patente;
- 5 numero della patente;
- 7 firma del titolare;

La firma del titolare veniva apposta con inchiostro indelebile: la firma autografa era protetta tramite apposita etichetta autoadesiva trasparente che veniva apposta dall'esaminatore al momento della consegna del documento, ciò nelle more del perfezionamento della procedura informatica che attualmente prevede la preventiva acquisizione della firma del titolare e la stampa della firma sul



Figura 1: Modello di patente formato card.

documento utilizzando le tecniche di scansione per la sicurezza.

- 9 lettere che individuano la categoria o categorie per la/le quale/i è emessa la patente con l'indicazione addizionale dell'eventuale abilitazione alla categoria "A". La lettera "A" in caratteri maiuscoli segnala che l'abilitazione è valida anche all'estero, mentre, se la lettera è stampata con carattere minuscolo evidenzia la validità solo per il territorio italiano.

Sul retro del modello "card" figurano invece i codici:

- 9 simboli che contraddistinguono le varie categorie di patente possedute. In questa colonna è inserito anche il riferimento al rilascio di patente speciale (carattere S dopo la categoria).
- 10 data di rilascio (nel formato gg/mm/aa con anno a 2 cifre) di ogni categoria di patente posseduta. In questa colonna vengono stampate tutte le date di rilascio delle categorie di patenti possedute.
- 11 data di scadenza (nel formato gg/mm/aa con anno a 2 cifre) di ogni categoria di patente posseduta. Le date di scadenza vengono uniformate alla scadenza della patente che si sta emettendo e viene, pertanto, stampata la stessa data in corrispondenza di tutte le categorie di patenti possedute.
- 12 Annotazioni, restrizioni, abilitazioni: nella colonna 12 (a fianco a ciascuna categoria per la quale il conducente è abilitato) vengono stampati, ove ricorra, i codici armonizzati che riguardano eventuali limitazioni o restrizioni della patente (ad esempio il codice 05 consente di distinguere le patenti ordinarie da quelle speciali); nella colonna possono essere presenti anche i seguenti codici:
- "95" segnala che il conducente è titolare di CQC (carta qualificazione di conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla Direttiva 2003/59/CE fino a....
 - "96" segnala che il conducente ha superato una prova di capacità e comportamento che gli consente di guidare con la patente di categoria B complessi aventi rimorchio superiore a 750 kg e di una massa complessiva tra 3500 e 4250 kg;
 - "78" segnala la validità dell'abilitazione al solo cambio automatico. Il codice viene annotato nella riga del campo 12 (in fondo al documento) se è valido per tutte le categorie di patenti possedute.
 - "97" (a partire dallo 01.07.2013) segnala che il conducente non è autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo e tachigrafo);
- Nella riga del campo 12 (in fondo al documento) vengono riportate annotazioni amministrative che riguardano il documento (ad esempio: il codice "70" con annotazione del tipo 70AN1234567B I indica che il documento è un duplicato, riporta il numero del precedente documento (AN1234567B) ed individua il Paese che lo ha rilasciato (I).
- Nella riga del campo 12 vengono riportate anche eventuali limitazioni alla guida (ad esempio: codice 01 segnala l'obbligo di utilizzare le lenti o le lenti a contatto durante la guida). Nello stesso campo vengono riportati eventuali codici armonizzati che individuano le modifiche da apportare al veicolo affinché possa essere guidato dal titolare diversamente abile della patente (ad esempio il codice 10 indica che il cambio deve essere adattato).
- 13 Contiene l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 4a, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.

aa Numero del documento: assegnato dal Poligrafico dello Stato prima della compilazione da parte del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione, i sistemi informativi e statistici.

Si presenta perciò diverso sia come tipo o corpo del carattere sia come consistenza e nitidezza della stampa rispetto al resto delle indicazioni riportate sul documento a cura del Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione, i sistemi informativi e statistici.

È composto da una lettera che indica la serie, e 7 cifre.

In caso di dubbio sull'autenticità del documento, questo numero consente di verificare se lo stesso sia stato rubato o smarrito in bianco perché è questo numero che risulta dalla relativa denuncia.

Un'attenta verifica del numero in esame è perciò molto importante in sede di controllo perché se il documento è stato falsamente compilato con dati di altra persona o con dati di persona inesistente, esso risulterà alterato, scolorito e poi riscritto o corretto in una o più cifre.

Sono comunque escluse indicazioni non espressamente previste dalla norma comunitaria, quali sospensioni, annotazioni del gruppo sanguigno, etc.

Il nuovo modello di patente card non riporta più il campo "8" dedicato alla residenza: campo opzionale che lo Stato italiano ha deciso di omettere.

Il supporto della patente è realizzato in policarbonato, presenta dimensioni standard di 54 × 86 mm ed è protetto contro le falsificazioni.

La suddetta protezione è ottenuta tramite:

- utilizzo di una scheda insensibile ai raggi UV;
- fondo arabescato di sicurezza, di colore rosa, ideato per resistere alla contraffazione, che utilizza una stampa ad iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa e presenta la dicitura "modello UE di patente di guida" nelle varie lingue della UE;
- elementi ottici variabili che impediscono manomissioni e copie della fotografia;
- incisioni realizzate con stampante laser;
- protezione della foto del titolare che, sottoposta a scansione viene riprodotta sul supporto plastico di cui costituisce parte integrante: nell'area della fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa si sovrappongono al bordo di quest'ultima.

La patente riporta sul fronte in grassetto e maiuscolo la dicitura "Patente di guida Repubblica Italiana" e la sigla distintiva dello Stato Italiano "I" contenuta in un rettangolo blu contornato dalle dodici stelle gialle della U.E.

È stampata con tecnica a colori, presenta nell'angolo inferiore sinistro una striscia tricolore.

Il supporto plastico impedisce la compilazione manuale delle patenti di guida, non contiene la firma del funzionario che ha proceduto al rilascio e timbri sulla fotografia.

Contiene la firma del titolare attualmente apposta con procedura informatizzata che prevede la stampa della firma utilizzando tecniche di scansione per la sicurezza.

CONTENIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

La patente A1 comprende:

- patente AM.

La patente A2 comprende:

- patente AM;
- patente A1.

La patente A comprende:

- patente AM;
- patente A1;
- patente A2;

La patente B1 comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente A limitatamente alla guida dei tricicli.

La patente B comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente A limitatamente alla guida dei tricicli;
- patente B1.

La patente BE comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente B96.

La patente C1 comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B1;
- patente B.

La patente C1E comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B1;
- patente B;
- la patente C1;
- la patente BE.

La patente C comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente C1.

La patente CE comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;

- la patente C1.
- la patente BE;
- la patente C1E;
- patente C.

La patente D1 comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1.

La patente D1E comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente D1;
- la patente BE.

La patente D comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente D1.

La patente DE comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente D1;
- la patente BE;
- la patente D1E;
- la patente D.

La patente CE abbinata alla D comprende:

- patente AM;
- patente A1 solo in Italia;
- patente B;
- patente B1;
- la patente BE;
- la patente C1;
- la patente C1E;
- la patente D1;
- la patente D1E;
- la patente D;
- la patente DE.

NEOPATENTATI

Le patenti di guida di categoria A2, A, B1 e B, prevedono limitazioni di velocità e di guida per i primi anni dalla data di superamento dell'esame.

Per neopatentato, si intende una persona che ha conseguito la patente A2, A, B1 o B da meno di 3 anni e dunque, se dopo consegue la patente C, non è più considerato neopatentato.

Tra i neopatentati sono inclusi coloro che hanno subito la revoca della patente di guida ai sensi dell'Art. 219 e non ai sensi dell'Art.130 del Codice della Strada

Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

- **Motocicli:** con la patente italiana di categoria A2 conseguita precedentemente al 19/01/2013, per i primi 2 ANNI dal conseguimento, non si potevano condurre motocicli di elevate prestazioni (potenza superiore a 25 kW oppure con un rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg) a meno che il conducente non avesse compiuto i 20 anni ed avesse conseguito per titoli la patente A3 o chi, a 21 anni, avesse sostenuto l'esame con motocicli di elevate prestazioni per conseguire la A3 direttamente.

L'attuale normativa vigente, sancendo la separazione tra le categorie A2 ed A ed impedendo il passaggio graduale dall'una all'altra senza esame, come era in precedenza, ha modificato questa norma.

- **Autoveicoli:** con la patente italiana di categoria B: tra le principali novità della Legge n. 120 del 29.7.2010 ai titolari di patente di guida di categoria B, conseguita dopo il 9 febbraio 2011, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara superiore a 55 kW/t (rapporto tra potenza e la tara).

Nel caso di veicoli di categoria M1 (autovetture), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (estesa ai primi 3 anni per le persone destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1, del D.P.R. n.309 del 09/10/1990 che, avendo fatto uso o commercio di stupefacenti si sono visti revocare la patente).

- L'Art.117 del Codice prevede che per i primi 3 ANNI dal conseguimento della patente B non è consentito guidare oltre i 100 Km/h sulle autostrade ed oltre i 90 Km/h sulle extraurbane principali.

A chi sono applicabili i limiti dei neopatentati

Le limitazioni dei neopatentati valgono dal conseguimento della patente:

- in caso di nuova patente italiana;
- in caso di nuova patente rilasciata a seguito di revoca della precedente (tranne se la revoca è avvenuta come sanzione accessoria art. 219 CdS);
- per gli stranieri che hanno convertito la loro patente;
- per i militari che hanno convertito la loro patente.

Ad esempio, un conducente russo (o di qualsiasi Paese extra UE) residente in Italia, dopo un anno di residenza, deve convertire la patente in italiana.

Nel momento in cui gli viene rilasciata la nuova patente italiana, è considerato anche lui un neopatentato e come tale deve rispettare sia i limiti di guida sia i limiti di velocità contenuti nell'art. 117 del CDS.

Le limitazioni non sono applicabili, solo se i conducenti pur se neopatentati circolano in Italia con patente estera, anche se i conducenti sono italiani.

PATENTI SPECIALI

La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un'apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie o di veicoli che comunque presentino caratteristiche costruttive tali da non rendere necessario uno specifico adattamento.

Anche chi sia stato colpito da disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale.

La normativa che disciplina la patente speciale è principalmente contenuta nel Codice della Strada.

Tali norme si applicano sia nel caso di conseguimento (**rilascio**) della patente speciale, sia per la conferma di validità (**rinnovo**) sia, infine, per la revisione della stessa.

Inoltre, è bene sapere che per poter usufruire di alcune agevolazioni fiscali (Bollo, IPT, IVA) occorre sempre presentare copia della patente di guida speciale o copia del cosiddetto foglio rosa speciale (autorizzazione per esercitarsi alla guida) da cui risulti la prescrizione di guida con adattamenti.

L'unica eccezione riguarda i veicoli dotati di solo cambio automatico, per i quali è sufficiente la copia della certificazione medica da cui risulti la prescrizione della Commissione Medica Locale dell'Azienda U.S.L.

È opportuno ricordare che la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale ai fini del conseguimento della patente speciale non esonera automaticamente dall'uso della cintura di sicurezza: tale esonero presuppone infatti una specifica certificazione medico – legale rilasciata dall'apposito servizio dell'Azienda U.S.L. ed espressamente prevista dall'art.172 del Codice della Strada.

REQUISITI PSICOFISICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI SPECIALI

Nel caso di mutilati e minorati fisici (art. 119, comma 4, lettera a, del CdS) l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere fatto esclusivamente da apposite Commissioni Mediche Locali.

Tali commissioni sono costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia; in alcune grandi città con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, presso le maggiori Aziende U.S.L., le Commissioni possono essere più di una.

Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del CdS (art. 321 e ss.), sono le seguenti:

- efficienza degli arti;
- amputazioni;
- minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale;
- anchilosi invalidanti;
- malattie dell'apparato visivo;
- diminuzione della vista;
- diminuzione dell'udito;
- anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.

LE CATEGORIE DI PATENTI SPECIALI ED I VEICOLI ADATTATI CHE SI POSSONO CONDURRE

I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D.

Non è prevista la possibilità di ottenere l'estensione della patente speciale alla categoria E, ma è possibile, con le suddette categorie, guidare veicoli trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg.

Queste patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti effettuati presso le Commissioni medico locali.

Le limitazioni le prescrizioni o gli adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti devono essere riportate sulla patente.

Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti sono riportati in chiaro; sulle patenti di tipo card attraverso l'apposizione di codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo, in relazione agli esiti degli accertamenti presso le commissioni mediche locali (C.M.L.).

Le patenti speciali dunque possono essere limitate alla guida dei veicoli:

- di particolari tipi e caratteristiche;
- con determinate prescrizioni/adattamenti precisati sulla patente stessa.

I minorati e gli invalidi titolari di patenti speciali di qualsiasi tipo non possono condurre, seguenti veicoli:

- veicoli in servizio di piazza;
- veicoli da noleggio con conducente;
- veicoli in servizio di linea;
- veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- autoambulanze.

Persone diversamente abili che presentino minorazioni invalidanti ai fini della guida, in particolare, i mutilati e i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere o la patente di guida speciale delle seguenti categorie:

- patenti A, B e C speciali con indicazione dell'adattamento da apportare, consentono di guidare solo quel tipo di veicolo particolarmente adattato;
- patente A speciale con indicazione di adattamenti, se prescritti, consente di guidare tutti i tutti i motoveicoli di massa complessiva a pieno carico sino a 1,3 t, compresi i motocicli (tenendo conto anche delle esperienze di esperti del settore, quali ortopedici, costruttori di protesi, costruttori di motocicli ed associazioni motociclistiche, ha predisposto una casistica riguardante i più frequenti tipi di minorazioni con i relativi adattamenti prescritti, al fine di mettere in grado le C.M.L. di rilasciare le certificazioni di idoneità);
- patente B speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare tutti i motoveicoli, esclusi i motocicli, e gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero senza limitazioni di tipo o di caratteristiche; vi è però l'obbligo di uso di protesi, adattamenti se prescritti;
- patente C speciale senza indicazione di adattamenti consente di guidare i veicoli di cui alle categorie A e B ed i veicoli di cui alla categoria C con particolari caratteristiche, massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ma inferiore a 11,5 t.

Eventuali maggiori limitazioni, sono relative ai risultati della visita psicofisica a cui il conducente è stato sottoposto;

- patente D speciale consente di guidare solo gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (autobus) il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia di 16 posti, immatricolati per uso proprio (ad esempio per necessità di un'impresa, di una squadra sportiva).
Non è possibile la guida di autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente od al servizio pubblico di linea.

PRECISAZIONI

La norma che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti è stata abrogata dall'art. 7 della Legge 214/2003.

Una Direttiva del Dipartimento Trasporti ha precisato che gli adattamenti previsti per il rilascio della patente B speciale consentono anche la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a volante.

Per la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo a manubrio è invece necessario sottoporsi a nuova visita medica, al fine della prescrizione di ulteriori specifici adattamenti, e a una prova pratica di guida.

Anche i conducenti di taxi e di veicoli ad uso noleggio con conducente (KB), mutilati o minorati fisici titolari di patenti speciali B, C e D che posseggano i medesimi requisiti visivi, uditivi e i tempi di reazione previsti per le patenti C, D e E, possono ottenere, dietro certificazione di idoneità della Commissione Medica Locale (C.M.L.), il certificato di abilitazione professionale.

RILASCIO, RINNOVO E REVISIONE PATENTE SPECIALE

Se si vuole conseguire, rinnovare o ottenere la revisione della patente speciale, si deve richiedere la prenotazione della visita di idoneità all'ufficio competente dell'Azienda USL. Medici legali addetti possono richiedere eventuali accertamenti specialistici necessari per il giudizio in sede di Commissione Medica Locale (C.M.L.).

Il rinnovo della patente speciale

La validità prevista per la patente speciale è di cinque anni, fino al sorgere di limiti di età.

La Commissione Medica Locale può tuttavia limitarne la durata a periodi inferiori quando esistano patologie in corso.

La nuova validità sarà indicata sul certificato medico: il conducente circolerà quindi con la patente ed il certificato medico.

Se si è già titolari di patente di guida, la stessa si intende rinnovata con il rilascio del certificato medico.

Si riceverà, dopo circa novanta / centoventi giorni, il duplicato per rinnovo.

Nel caso di riclassificazione della patente (ad esempio, da B normale a B speciale) o comunque ogni volta venga rilasciato il foglio rosa, questo ha lo stesso valore del foglio rosa rilasciato la prima volta per il conseguimento della prima patente di guida.

Vale a dire, il titolare **del foglio rosa (speciale)** potrà condurre il proprio veicolo solo con affianco un istruttore di guida od una persona che ha la patente da oltre dieci anni.

Gli Uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare, con domanda in carta da bollo dell'interessato, un permesso di guida provvisorio (art. 37, comma 4, L. 448/1998) fino alla data fissata per la visita medica, previa presentazione della prenotazione presso la Commissione Medica Locale.

Nel caso in cui la Commissione Medica Locale non confermi gli adattamenti già posseduti, ma ne prescriva di nuovi, l'intestatario dovrà sostituire la propria patente con altra aggiornata con le nuove prescrizioni, facendone formale richiesta all'Ufficio Motorizzazione Civile.

Per il rilascio della nuova patente, l'Ufficio della Motorizzazione Civile potrà richiedere una prova di guida al fine di valutare l'effettiva destrezza nell'utilizzo della nuova configurazione dei comandi prescritta.

La Commissione Medica Locale, in tutti i casi in cui giudica il disabile non idoneo alla guida, ha l'obbligo di inviare copia del certificato all'Ufficio della Motorizzazione Civile per la sospensione della patente.

La revisione della patente speciale

Quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici previsti per l'idoneità alla guida, l'Autorità che accerta il deficit ne dà comunicazione all'Ufficio Motorizzazione Civile.

Tale ufficio dispone la revisione della patente e invita l'interessato a presentarsi presso la Commissione Medica Locale (C.M.L.) entro i termini fissati nel provvedimento.

Una volta effettuata la visita ed ottenuta la certificazione medica, rilasciata dalla Commissione Medica Locale ed il cui esito può essere di idoneità/non idoneità od ancora condizionato da prescrizione, questa dovrà essere presentata all'Autorità che ne ha disposto la revisione.

CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

Le patenti devono essere rinnovate ovvero confermate di validità: per alcune, basta una visita medica per accertare la persistenza dei requisiti fisici, per altre - quelle professionali - sono previsti appositi esami per accertare la persistenza anche dei requisiti tecnici (conoscenze).

Le visite mediche vanno effettuate presso i medici autorizzati (A.S.L. o presso autoscuole od enti convenzionati) e presso le C.M.L. - Commissioni Mediche Locali.

Il rinnovo non va confuso con la revisione della patente: il rinnovo è una prassi ordinaria, tutti devono rinnovare la patente dopo un certo numero di anni; la revisione invece è un provvedimento imposto dalle autorità quando si hanno dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici.

La data di scadenza della patente è riportata sul documento.

I tempi di rinnovo variano da patente a patente secondo la tabella seguente.

Dal 17.09.2012, la scadenza delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo viene allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) e pertanto la prima durata sarà superiore al periodo standard.

Quelli analizzati sono i tempi di scadenza e di rinnovo massimi; sono possibili situazioni particolari alla luce delle quali viene disposta la riduzione del periodo di validità.

La suddetta può verificarsi:

- per previsione di Legge legata all'età del titolare;
- per sopravvenuti dubbi sui requisiti psicofisici.

La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE CONFERME DI VALIDITÀ DELLE VARIE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA NORMALI

PATENTE	AM, A1, A2, A, B1, B, BE	C1, C, C1E, CE (con massa inferiore a 20 t)	CE per guida di autotreni e autoarticolati sopra le 20 t	D1, D, D1E, DE
FINO A 50	10 anni	5 anni	5 anni	5 anni
DA 50 A 60	5 anni	2 anni con rinnovo presso C.M.L.	1 anno con rinnovo presso C.M.L.	1 anno con rinnovo presso CML oppure riclassificata a patente B (o C se il titolare la possiede)
DA 60 A 65				
DA 65 A 68				
DA 68 A 70	3 anni		Riclassificata a patente C.	Riclassificata a patente B (oppure a patente C se il titolare la possiede)
DA 70 A 80				
OLTRE GLI 80	2 anni			

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE CONFERME DI VALIDITÀ DELLE VARIE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA SPECIALI

PATENTE	AM, A1, A2, A, B1, B	C1, C	D1, D
FINO A 50	5 anni	5 anni	5 anni
DA 50 A 60			1 anno con rinnovo presso CML oppure riclassificata a patente B (o C se il titolare la possiede)
DA 60 A 65			
DA 65 A 68	2 anni con rinnovo presso C.M.L.		Riclassificata a patente B (oppure a patente C se il titolare la possiede)
DA 68 A 70			
DA 70 A 80	3 anni		
OLTRE GLI 80	2 anni		

FURTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE, DETERIORAMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

Duplicato della patente di guida

Il duplicato della patente deve essere richiesto agli U.M.C. (Uffici di Motorizzazione Civile), direttamente o tramite le agenzie di pratiche auto.

Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l'originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.

Dunque il duplicato va richiesto per:

- rinnovo;
- deterioramento;
- smarrimento;
- furto;
- distruzione.

Le nuove patenti europee non riportano più il campo della residenza, ragione per cui non è più necessario richiedere un duplicato per aggiornarle (anche se va lo stesso fatta la comunicazione tramite il nuovo Comune di Residenza).

Per le "vecchie" patenti invece va fatto il duplicato anche in caso di cambio di residenza.

Il duplicato nuovo che viene rilasciato, corrisponde alla nuova patente formato CARD.

Il duplicato della patente per smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento prevede diversa una procedura a seconda che trattasi di:

1. **smarrimento, sottrazione o distruzione**: il titolare deve presentare entro quarantotto ore denuncia agli organi di polizia. Gli organi di polizia si collegano con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Se dall'interrogazione all'anagrafe nazionale degli abilitati (A.N.A.) alla guida, i dati della patente:

- risultano regolari, il duplicato della patente sarà spedito all'indirizzo di residenza dell'interessato a cura dell'Ufficio centrale operativo (U.C.O.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- non risultano regolari o se scaduta di validità, l'autorità che ha ricevuto la denuncia non ritira le foto e restituisce al denunciante solo una copia della dichiarazione che vale come permesso di guida limitato e lo invita a recarsi all'U.M.C. per la pratica necessaria.

2. **deterioramento od alcuni dati siano mancanti od illeggibili**: la richiesta del duplicato di patente deteriorata verrà inoltrata presso gli uffici della Motorizzazione Civile presentandosi personalmente o tramite uno Studio di Consulenza Automobilistica, od Autoscuola autorizzati.

PROVVEDIMENTI SULLA PATENTE DI GUIDA

Nei casi previsti dal Codice della Strada, la patente di guida può essere ritirata, sospesa o revocata, nella maggior parte dei casi si tratta di sanzioni accessorie in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie (pagamento di somme di denaro). Quando invece sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, la patente può essere sottoposta a provvedimento di revisione.

IL RITIRO DELLA PATENTE

Al punto più basso della scala dei provvedimenti sulla patente di guida si trova il ritiro.

La patente viene ritirata dall'organo accertatore quando il titolare:

1. guidi con patente scaduta di validità (art. 126 ed art. 136 CdS).

In questo caso la patente scaduta viene inviata, dall'organo di polizia che ha constatato la violazione, alla Prefettura del luogo della commessa violazione.

Per ottenere la restituzione della patente, la persona deve esibire all'Ufficio Patenti il certificato medico che conferma l'idoneità a condurre veicoli. Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto duplicato per rinnovo inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. guidi senza essersi sottoposto all'esame di revisione (se prescritta) od a seguito di una dichiarazione di non idoneità temporanea alla guida (dovuta ad un accertamento sanitario) (art. 128 CdS).

3. non abbia provveduto a sistemare il carico sul veicolo, secondo le modalità previste dal CdS (art. 164 CdS).

4. guidi senza aver rispettato i previsti periodi di guida e di riposo (art. 178 CdS).

Nei casi suddetti la patente è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Inoltre, la patente è ritirata anche in occasione di ogni violazione del Codice della Strada che ne preveda la sospensione a tempo determinato o la revoca permanente (art. 218 e art. 223 CdS).

Un altro caso di ritiro della patente, riguarda le patenti straniere: infatti, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia; in tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la **conversione della patente** (se ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera oppure ottenere la patente italiana sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti necessari.

LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La sospensione della patente consiste nella privazione della sua validità per un certo periodo di tempo.

Diverse violazioni del Codice della Strada prevedono la sospensione della patente, per un periodo che va da un minimo ad un massimo stabiliti dalla Legge per ciascuna violazione. Si tratta di una sanzione accessoria in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma di denaro).

La durata della sospensione della patente, tra il minimo ed il massimo di Legge, dipende da diverse circostanze, come, ad esempio, la gravità dell'illecito, la recidiva, l'aver provocato un incidente stradale, etc.

È applicata in caso di infrazioni stradali piuttosto gravi (ma anche per alcune violazioni del Codice Penale e Civile), e può essere disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il periodo di sospensione, la "pena" può durare da un minimo di 15

giorni ad un massimo di cinque anni, mentre è compresa tra uno e tre mesi per alcuni tipi di doppia violazione al Codice della Strada in un biennio.

La sospensione a Tempo Indeterminato

La patente può essere sospesa direttamente dalla Motorizzazione Civile qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida.

Il provvedimento è emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

La sospensione a Tempo Determinato

La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice della Strada.

- **Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie:** L'agente che accerta la violazione provvede al ritiro della patente ed al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato.

Entro 5 giorni dal ritiro, la patente deve essere inviata al Prefetto territorialmente competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l'ordinanza, in cui viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all'interessato, comunicata ai competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione ed iscritta sulla patente.

Se il termine di 15 giorni non viene rispettato, l'interessato può ottenere la restituzione della patente.

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto, generalmente per il tramite della polizia locale del luogo di residenza.

Per chi venisse colto alla guida durante il periodo di sospensione, la situazione si complicherebbe ulteriormente, e si andrebbe incontro alla revoca del titolo abilitativo.

È ammesso ricorso al Prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.

- **Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali:** per molte violazioni alle norme del Codice della Strada punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

L'agente o l'organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al Prefetto il quale provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata.

Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato alla Direzione Generale per la Motorizzazione.

È ammesso ricorso all'autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione.

Esempi di reati:

- trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;
- inversione del senso di marcia in autostrada, od attraversamento spartitraffico, o guida in senso opposto a quello consentito;
- guida in stato di ebbrezza;
- guida in stato di alterazione psichica e fisica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- fuga in caso di incidente;
- circolazione con veicolo sequestrato.

- **Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del Codice della Strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo):** l'organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro 10 giorni copia del rapporto e del verbale di contestazione al Prefetto territorialmente competente ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Prefetto, sentito il parere dei competenti uffici della Direzione Generale per la Motorizzazione, dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 1 anno ordinando all'intestatario di consegnarla entro 5 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza: il provvedimento viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
È ammesso anche ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.

Casi in cui è disposta la sospensione della patente

Sono numerosissime le violazioni del Codice della Strada alle quali può essere associata la sospensione della patente.

La patente viene sospesa:

- per circolazione con veicolo adibito a trasporto merci senza rispettare i provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal Prefetto: da 1 a 4 mesi, (art. 6 CdS);
- per circolazione nei centri abitati in caso di divieto motivato dall'inquinamento: da 15 a 30 giorni, nel caso di reiterazione in un biennio, (art. 7 CdS);
- in caso di partecipazione con veicoli a motore a competizioni non autorizzate: da 1 a 3 anni, (art. 9 CdS);
- qualora si eseguano trasporti eccezionali ovvero si circoli con veicoli eccezionali senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima: da 15 a 30 giorni, (art. 10 CdS);
- qualora si adibiscano mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito: da 15 a 30 giorni, (art. 10 CdS);
- qualora si transitino con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo: da 15 a 30 giorni, (art. 10 CdS);
- qualora nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22 dell'art. 10 CdS, non si esegua l'ordine dell'agente accertatore di non proseguire il viaggio: da uno a tre mesi, (art. 10 CdS);
- conduzione di un veicolo senza valida patente: se non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del mezzo è prevista la sospensione della patente di guida (se posseduta) per un periodo da 3 a 12 mesi, (art. 116);
- mancato rispetto del limite di potenza del veicolo o di velocità massima per i neopatentati: da 2 a 8 mesi, (art. 117 CdS);
- perdita dei requisiti psicofisici: sospensione a tempo indeterminato, (art. 119 CdS);
- guida con patente diversa da quella richiesta per il veicolo condotto (per esempio, guida di autobus con patente B): da 1 a 6 mesi, (art. 125 CdS);
- omissione di richiesta dell'esame di revisione: sospensione a tempo indeterminato, (art. 128 CdS);
- superamento di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h, dei limiti massimi di velocità:

sospensione da 1 a 3 mesi, elevata da 8 a 18 mesi in caso di recidiva in un biennio, (art. 142 CdS);

- superamento di oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità: da 6 a 12 mesi, revoca della patente in caso di recidiva in un biennio, (art. 142 bis);
- circolazione contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorrenza della carreggiata contromano, qualora la strada sia divisa in più carreggiate separate: da 1 a 3 mesi, da 2 a 6 mesi in caso di recidiva, (art. 143 CdS);
- trasporto di merci pericolose in violazione delle norme: da 2 a 6 mesi, (art. 168 CdS);
- circolazione sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali se non per arrestarsi o riprendere la marcia: da 2 a 6 mesi, (art. 176 CdS);
- circolazione sulle corsie di variazione di velocità delle autostrade e delle strade extraurbane principali se non per entrare od uscire dalla carreggiata: da 2 a 6 mesi, (art. 176 CdS);
- quando si circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non si inseriscono il foglio di registrazione o la scheda del conducente: da 15 giorni a 3 mesi, (art.178 CdS);
- in caso di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore od uguale a 0,8 grammi per litro (g/l): da 3 a 6 mesi, da 6 mesi ad 1 anno in caso di incidente (art. 186 CdS), per i conducenti di cui al comma 1 dell'art. 186 bis, le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo;
- in caso di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ed inferiore od uguale a 1,5 grammi per litro (g/l): da 6 a 12 mesi, da 1 a 2 anni in caso di incidente (art. 186 CdS) per i conducenti di cui al comma 1 dell'art. 186 bis, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà;
- in caso di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore 1,5 grammi per litro (g/l): da 1 a 2 anni; se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata, (art. 186 CdS);
- in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza: da 6 mesi a 2 anni, (art. 186 CdS);
- guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: da 1 a 2 anni; raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, (art. 187 CdS);
- in caso di rifiuto dell'accertamento per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: da 6 mesi a 2 anni, (art. 187 CdS);
- non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, con danno alle sole cose: da 15 giorni a 2 mesi, (art. 189 CdS);
- non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale, con grave danno ai veicoli coinvolti: da quindici giorni a due mesi, (art. 189 CdS);
- non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone: da 1 a 3 anni, (art. 189 CdS);
- non ottemperare all'obbligo di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite in caso di incidente stradale: da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, (art. 189 CdS);
- rifiuto di custodire un veicolo sequestrato od utilizzo abusivo dello stesso: da 1 a 3 mesi, (art. 213 CdS);

- circolazione con un veicolo la cui carta di circolazione sia stata sospesa: da 3 a 12 mesi, (art. 217 CdS);
- guida di un veicolo civile con patente militare (art. 138 CdS): la patente è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata secondo le proprie norme.

La sospensione della patente è disposta dal D.T.T. per un periodo da 1 a 3 mesi in seguito alla duplice violazione, nell'arco di un biennio, delle:

- norme riguardanti le segnalazioni semaforiche o degli agenti, che vietano l'attraversamento di un incrocio (artt. 41 e 43 del CdS);
- norme sulla precedenza (art. 145 CdS);
- norme sui passaggi a livello (art. 147 CdS);
- norme sulla corretta effettuazione della manovra di sorpasso (art. 148 CdS);
- norme sulla distanza di sicurezza (art. 149 CdS);
- norme sull'uso del telefonino quando si è alla guida (art. 173);
- norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o sui passaggi di montagna (art. 150 CdS);
- norme sull'uso delle cinture di sicurezza quando previste (anche quando si è responsabili del loro mancato uso da parte di passeggero o del mancato uso dei sistemi di ritenuta per bambini art. 172 CdS).

REVOCA DELLA PATENTE

La revoca della patente è un annullamento permanente del valore della patente.

Viene disposta da Prefetto, Motorizzazione civile o autorità giudiziaria quando il titolare non è più idoneo alla guida, quando si commettono infrazioni particolarmente gravi al Codice della Strada o si è recidivi nel commetterne alcune.

La revoca della patente viene effettuata:

1. dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 - quando il titolare non sia in possesso permanentemente dei requisiti psico – fisici prescritti;
 - quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
 - quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero;
2. dal Prefetto
 - ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - a persone che sono attualmente o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla Legge n. 327 del 3 agosto 1988 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla Legge n. 575 del 31 maggio 1965 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
 - a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, (tramite esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità) una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 C.d.S. per il conseguimento delle patenti delle

categorie C, D ed E.

Le limitazioni di cui all'art. 117 C.d.S. si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

Il provvedimento di revoca della patente disposto nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

Negli altri casi di revoca è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.

Casi in cui è disposta la revoca della patente di guida:

La patente viene revocata:

- qualora si partecipi a gare di velocità clandestine dalle quali derivino lesioni personali gravi o la morte di persone, (art. 9 bis);
- se si adibisca un veicolo a taxi od a noleggio con conducente senza autorizzazione e si venga sanzionati per due volte in tre anni, (art. 85 CdS);
- per mancanza dei requisiti morali richiesti (il giudice può, per esempio, revocare la patente ad un accusato di omicidio od a chi abbia già utilizzato un'autovettura su strada in modo sconsiderato), (art. 120 CDS);
- quando il titolare sia un delinquente abituale, professionale o per tendenza, (art. 120 CdS);
- per perdita permanente dei requisiti psicofisici prescritti, (art. 130 c.1 lettera a);
- se il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti più idoneo alla guida, (art. 130 c.1 lettera b);
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero, (art. 130 c.1 lettera c);
- quando si commetta più volte in un biennio l'infrazione ai limiti di velocità superandoli di oltre 60 km/h, (art. 142 CdS);
- qualora sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e strade extraurbane si inverta il senso di marcia o si attraversi lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché si percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, (art. 176 CdS);
- quando si circola con un veicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, (art.178 CdS);
- per guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) in caso di recidiva in un biennio, (art. 186 CdS);
- in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, (art. 186 CdS);
- se il conducente in stato di ebbrezza al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 CdS, provochi un incidente stradale, (art. 186 CdS);
- qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso

quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, (art. 186 bis CdS);

- in caso di recidiva di guida in stato di ebbrezza in un triennio per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di persone, di cui agli artt. 85, 86 ed 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di cose, di cui agli artt. 88, 89 e 90;(art. 186 bis CdS).
- se il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, (art. 187 CdS);
- in caso di recidiva in un triennio di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di persone, di cui agli artt. 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;(artt. bis CdS).
- se il conducente in stato di alterazione psico –fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, (art. 187 CdS);
- in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, (art. 187 CdS);
- quando il conducente circoli abusivamente durante il periodo di sospensione della patente, (art. 218 CdS);
- quando, entro cinque anni da una condanna per lesioni personali, si verifichi una seconda condanna, (art. 222 CdS).

Chi abbia avuto la propria patente revocata non può più riottenere la stessa, ma può sottoporsi nuovamente dopo almeno un anno, se non per motivi di condotta, dalla data esecutiva del provvedimento di revoca all'esame di guida per conseguire una nuova.

La revoca della patente per perdita dei requisiti

Se la revoca è stata determinata dalla "scomparsa" dei requisiti psicofisici (caso 1 - art. 130), nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può subito richiedere una nuova patente che riporterà la data di abilitazione di quella precedente.

Il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità, quindi se aveva una patente C o D può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B.

La revoca della patente per motivi di condotta

In caso di violazioni particolarmente gravi del Codice della Strada, è prevista la revoca della patente. La patente viene quindi revocata per motivi di condotta, come sanzione

accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione, e non per perdita dei requisiti necessari alla guida.

Infine si ricorda che la revoca della patente per motivi di condotta per conducenti professionali costituisce anche giusta causa di licenziamento.

Se la revoca è stata determinata da gravi motivi di condotta (caso 2 - art. 219), ad esempio il titolare ha provocato, da ubriaco, un grave incidente, il soggetto che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la Legge prevede la revoca della patente, ne deve dare comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione entro i cinque giorni successivi. L'ordinanza di revoca (una ordinanza) sarà emanata dal Prefetto.

Il titolare della patente revocata, potrà ottenerne un'altra, ma solo trascorsi due o tre anni (dipende dal tipo di violazione).

Se poi il titolare aveva una patente C o D, per riaverla deve prima riottenere la patente B. Inoltre sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti, dunque dovrà rispettare i limiti di velocità e di potenza e in caso di infrazioni gli verrà decurtato il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti.

Su questa nuova patente non ci sarà la vecchia data di abilitazione della patente precedente ma solo la data di rilascio della nuova patente.

LA REVISIONE DELLA PATENTE

Quando sorgano dubbi sulla mancanza o sulla perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida, la patente può essere sottoposta a revisione.

La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico – pratica onde verificare il possesso dei requisiti psico – fisici ed attitudinali richiesti alla guida.

Può essere disposta:

- dagli uffici provinciali della Motorizzazione Civile;
- dal Prefetto.

Nel caso di verifica dell'idoneità tecnica alla guida, l'interessato

Se sussistono dubbi sul possesso dei requisiti psico – fisici del titolare, il titolare della patente di guida è invitato, con apposito provvedimento a sottoporsi, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, a visita presso la Commissione Medica Locale (C.M.L.).

A seguito di visita medica presso la C.M.L. verranno valutati i requisiti psico – fisici in capo al titolare e la patente potrà essere riconfermata tal quale, essere riconfermata ma con una durata inferiore, essere riclassificata a categoria inferiore, essere sottoposta a provvedimento di sospensione a tempo indeterminato.

In caso di esito positivo della visita, il conducente presenterà il certificato rilasciato dalla medesima C.M.L. alla Motorizzazione Civile;

Se sussistono dubbi sull'idoneità tecnica alla guida di veicoli, il titolare della patente di guida è invitato, con apposito provvedimento a prenotare, presso il competente Ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.

Se sussistono dubbi sia sull'idoneità tecnica sia sul possesso dei requisiti psico – fisici del titolare, il titolare della patente di guida è invitato, con apposito provvedimento a recarsi prima a visita presso la Commissione Medica Locale (C.M.L.).

In caso di esito positivo della visita, il conducente alleggerà il certificato rilasciato dalla medesima C.M.L. alla domanda da presentare alla Motorizzazione Civile per sostenere sia gli esami patente di teoria e pratica.

La prova di teoria dell'esame di revisione delle categorie A1, A2, A, B1, B, BE, C1, D1, C, D è svolta con i quiz informatizzati mentre la prova teorica relativa alle estensioni E è

effettuata con il metodo orale.

I conducenti affetti da sordomutismo saranno ammessi a sostenere le prove di teoria dell'esame di revisione patente mediante il sistema orale con la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'ente nazionale sordomuti.

All'atto dell'esame di revisione occorre presentarsi con la patente di guida in originale oppure essere muniti dell'eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente di guida.

L'esito della visita medica o dell'esame sono comunicati ai competenti Uffici della Motorizzazione per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

Ecco i casi in cui il Codice della Strada prevede, **obbligatoriamente**, la revisione della patente di guida del titolare.

- a. In caso di incidente stradale con lesioni gravi a seguito del quale viene applicata la sanzione accessoria della sospensione patente di guida.
Il sinistro stradale che ha causato il decesso di un passeggero che viaggiava nella vettura del conducente a carico del quale è stata disposta la revisione della patente di guida costituisce, per la sua gravità, elemento idoneo a ingenerare nell'autorità amministrativa quel dubbio, richiesto dalla norma, tale da legittimare il procedimento di revisione della patente.
- b. nei casi di **coma** di durata superiore a 48 ore che hanno interessato i pazienti titolari di patente di guida. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia a dare comunicazione hanno l'obbligo di comunicare l'evento agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti;
- c. a causa di patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali a cui è stato sottoposto il titolare della patente di guida;
- d. in caso di perdita totale dei punti dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente;
- e. nel caso di almeno un'infrazione alle norme del Codice della Strada che comporti una decurtazione dalla patente di guida di almeno 5 punti a cui seguano, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, altre due violazioni (anche non contestuali) che comportino ciascuna successive decurtazioni di almeno 5 punti dalla patente di guida;
- f. in tutti i casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico – fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- g. a seguito segnalazione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.

In questi casi, invece, la revisione della patente di guida è **discrezionale**.

Si tratta di situazioni in cui il comportamento del titolare che faccia sorgere dubbi sulla persistenza di requisiti psico – fisici o di idoneità alla guida.

- Incidenti senza lesioni o con lesioni lievi o lievissime che facciano sorgere dubbi sull'abilità del conducente a condurre veicoli;
- incidenti che abbiano provocato lesioni gravi anche al solo conducente mper sua unica colpa;
- incidenti che abbiano provocato solo danni a cose dovuto ad una grave imprudenza o negligenza del conducente, al punto da far ritenere che lo stesso non possedga più i prescritti requisiti psico-fisici o l'idoneità alla guida;
- segnalazioni da parte di autorità sanitarie che riscontrino particolari stati patologici di cui è affetto il paziente;
- segnalazioni da parte di autorità amministrative, quali prefetture (U.T.G.) in occasione di accertamento di invalidità;

- segnalazioni da parte di organi di polizia durante l'attività di prevenzione (alla guida del veicolo con l'ausilio di protesi o di lenti non indicate sul documento di guida; conducente con accertata invalidità ma non titolare di patente speciale;
- conducente che, a causa di una apnea notturna, è sorpreso addormentato sul proprio veicolo fermo in autostrada lungo la corsia di marcia);
- infrazioni gravi alle norme del codice della strada che facciano sorgere dubbi sui requisiti psico-fisici del conducente in relazione alla sua condotta;
- soggetto destinatario di misure amministrative per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti;
- mancato uso della patente per lungo periodo di tempo (fissato a livello amministrativo in 3 anni) che possa influire sulla capacità di guida del titolare. È il caso di richiesta di conferma della validità della patente di guida dopo 3 anni dalla sua scadenza.

La revisione della patente è quindi funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico – fisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida.

È sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale a causa di una sua violazione al Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione della sospensione della patente e se ha determinato lesioni gravi alle persone.

Se il titolare della patente di guida non si sottopone nei termini stabiliti agli accertamenti medici sopra descritti, è disposta la sospensione della patente di guida a tempo indeterminato, fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.

Inoltre, dal momento che i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione non si applicano ai minori, per questi si procede con lo strumento della revisione della patente.

Il titolare della patente di guida può opporsi al provvedimento che dispone la revisione della patente stessa, con le seguenti modalità:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento da presentare, anche a mezzo posta, alla Motorizzazione Civile competente per territorio;
- ricorso giurisdizionale;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revisione, oppure, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, quando l'amministrazione non si sia pronunciata;
- ricorso al giudice di pace: entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di revisione emesso ai sensi dell'art. 126 – bis del codice della strada;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, qualora l'amministrazione non si sia pronunciata.

Gli esami di revisione non possono essere sostenuti durante il periodo di sospensione della patente.

Nel caso in cui la patente sia stata sospesa a tempo indeterminato, per poter effettuare l'esame di guida, è necessario produrre, in sede di esame, il decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente.

Decreto di sospensione e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell'esame di guida, presso lo sportello "incidenti – ostativi" per il rilascio del nulla osta all'effettuazione dell'esame.

Nel caso in cui la patente sia sospesa a tempo determinato, la prova di guida dell'esame di revisione potrà essere effettuata soltanto dopo il termine del periodo di sospensione

stesso, cioè dopo la restituzione della patente che dovrà essere esibita in originale all'atto dell'esame di guida.

La domanda può essere presentata da terzi con delega in carta semplice dell'interessato e copia del documento di identità, purchè il delegato sia munito di valido documento di riconoscimento.

PATENTE A PUNTI

L'introduzione del meccanismo del punteggiaggio sulla patente, poi esteso al CAP, alla C.Q.C., deve essere visto nell'ottica di un'attenzione nuova verso la sicurezza stradale.

Il sistema raccoglie le esperienze di diversi Stati U.E. e degli Stati Uniti ma, diversamente da quanto accade in altri Paesi, il sistema del punteggiaggio in Italia non costituisce uno strumento sanzionatorio immediato.

Presenta natura cautelare e si affianca al regime sanzionatorio attualmente vigente senza determinare sovrapposizioni od interferire con esso.

A partire dal 30.06.2003, alle patenti in essere ed a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggiaggio iniziale di 20 punti.

Nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il proprietario del veicolo ha l'onere di comunicare all'organo di polizia stradale i dati di chi si trovava alla guida affinché vengano sottratti i punti dalla patente del conducente autore della violazione, in caso contrario non vengono sottratti punti ma viene applicata un'ulteriore sanzione prevista dal Codice della Strada: è il caso ad esempio degli autovelox, in cui non vi è contestazione immediata dell'infrazione.

Le patenti di guida straniera non sono direttamente sottoposte alla regola dei "punti", ma, come specificato dalla nuova normativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i patentati stranieri scatta il divieto di guida in Italia per un periodo variabile tra i sei mesi e i due anni, se commettono infrazioni per un totale equivalente a 20 punti in un periodo di massimo tre anni.

Legislazione

La patente a punti è stata introdotta nel Codice della Strada (articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato in alcuni punti dalla Legge n. 214 del 1° agosto 2003.

Se la violazione non è rilevata dalla Polizia Municipale, ma da impianti fissi (telecamere, autovelox, etc.) il verbale di contestazione con la sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione dei punti sono notificati al proprietario del veicolo.

Sia che paghi sia impugni la multa, ovvero il proprietario sia anche il conducente del veicolo, lo stesso è tenuto comunque a dichiarare entro 60 giorni da quando è definitivo (pagamento, scadenza termini di opposizione, sentenza di rigetto dell'impugnazione, non dalla notifica che deve avvenire a sua volta entro 90 giorni dall'illecito) chi era il conducente, allegando una patente da questo firmata (anche nel caso in cui il conducente sia lo stesso proprietario del veicolo), ovvero una dichiarazione negativa per impossibilità a conoscere chi fosse alla guida al momento dell'infrazione.

L'opposizione al procedimento non sospende l'obbligo di comunicare i dati del conducente, né il pagamento della multa è un'implicita ammissione di colpevolezza che porta la decurtazione dei punti al proprietario.

La dichiarazione del conducente serve soltanto per applicare la decurtazione dei punti, mentre la sanzione amministrativa pecuniaria viene pagata comunque dal proprietario, anche se si accerta che lo stesso non fosse alla guida.

La Legge n. 214 del 2003 ha introdotto nell'art.126 bis la possibilità di non dichiarare l'identità del conducente, caso in cui il proprietario del veicolo riceve un secondo ed ultimo

verbale per non avere comunicato il nominativo entro 60 giorni, e le sanzioni della patente a punti non sono applicabili. Analoga norma non esiste negli altri Paesi europei che hanno introdotto la patente a punti. La norma tiene conto del fatto che nel diritto amministrativo non esiste una responsabilità oggettiva e perciò non si può in linea di principio presumere che la responsabilità sia del proprietario del veicolo salvo suo onere di provare che non fosse alla guida: in assenza di una contestazione immediata con un verbale di Polizia Municipale od altro pubblico ufficiale, l'impianto fisso rileva solamente la targa senza fotografare l'interno del veicolo ed il conducente, la cui identità quindi non può essere accertata, né il proprietario del veicolo può essere a priori tenuto a conoscerla (ad esempio auto rubata, chiavi sottratte alla sua custodia da familiare convivente).

In caso di sinistro stradale (tra veicoli, o tra veicolo e pedoni) ed intervento di una qualsiasi Forza di Polizia (Municipale, Carabinieri, etc.), questa è obbligata a verbalizzare la violazione al Codice della Strada e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista e la decurtazione punti relativa, essendo quest'ultima una misura cautelare.

Sia la sanzione amministrativa pecuniaria sia la decurtazione dei punti devono seguire ad una contestazione immediata con verbale delle Forze di Polizia: viceversa, anche in presenza di testimoni terzi e di feriti, se le parti si sono accordate per una constatazione amichevole e senza l'intervento delle Forze di Polizia, la sanzione ed i punti non possono essere contestati in un momento successivo all'incidente.

Se si commettono infrazioni al Codice della Strada di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti.

La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolto) è presente nella tabella allegata all'art. 126 bis del Codice della Strada.

La dotazione iniziale di 20 punti viene:

- decurtata da 1 a 10 punti, in relazione alla gravità dell'infrazione, per ciascuna violazione alle norme del comportamento di cui al Titolo V CdS.
Qualora vengano accertate più infrazioni contemporaneamente, il titolare può perdere al massimo 15 punti complessivi, seppur con qualche limitazione, anche se derivanti da raddoppio per i neopatentati, purché l'infrazione non comporti la sospensione o la revoca della patente di guida.
- reintegrata ai 20 punti iniziali, attraverso un comportamento virtuoso, per i conducenti che nei due anni successivi dall'ultima infrazione, non ne commettano altre comportanti la decurtazione, prima che la dotazione si esaurisca.
- portata ad un massimo di 30 punti, attraverso un comportamento virtuoso, per i conducenti che non commettendo nessuna infrazione: ad ogni biennio acquisiscono due punti in più.
- Alla perdita totale del punteggio non conseguono la sospensione o la revoca della patente, ma il provvedimento della revisione della stessa, cioè la verifica, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici, della permanenza della necessaria abilità alla guida.
- In applicazione dell'art.126 bis comma 6 si dispone l'azzeramento dei punti per il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
- Per i titolari di patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella allegata all'art. 126 bis, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

In caso di più infrazioni contemporanee la massima quantità di punti che può venir

sottratta in un'unica occasione è di 15, a meno che non si tratti di infrazioni che prevedano il ritiro immediato della patente (ad esempio la guida in stato d'ebbrezza, il sorpasso in curva o la circolazione contromano): in questi casi tale regola non si applica.

Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 848782782 o consultare il sito internet <http://www.ilportaledellautomobilista.it/>.

CORSI DI RECUPERO PUNTI PER LA PATENTE DI GUIDA

La disciplina del punteggio applicato alla patente prevede che, parallelamente alla decurtazione punti per violazioni commesse al Codice della Strada, possano essere recuperati i punti persi mediante appositi corsi di aggiornamento.

I corsi di recupero punti sono svolti dalle autoscuole e dagli enti autorizzati e consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti.

È il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero:

- il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria AM, A1, A2, A B1, B, BE dura 12 ore e permette di riottenere 6 punti;
- il corso rivolto ai titolari di patente di macrocategoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE dura 18 ore e permette di riottenere 9 punti;
- il corso rivolto ai titolari di CQC merci/persone e certificati professionali KA e KB dura 20 ore e permette di riottenere 9 punti.

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso.

A compimento del corso di recupero punti, i soggetti erogatori dei corsi comunicano i dati dei partecipanti cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Il competente U.M.C. provvede, entro tre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti, anteriormente alla data del rilascio dell'attestato di frequenza, che il conducente titolare di patente debba sottoporsi all'esame di revisione di cui all'art. 126 bis del Codice della Strada, lo stesso non può recuperare i relativi punti, ma deve sostenere l'esame di revisione.

La Legge 120/2010 ha previsto, a breve, l'obbligo di un esame al termine del corso.

CERTIFICATI PROFESSIONALI

Per certificati professionali si intendono tutti quei documenti obbligatori, in associazione alla patente, che abilitano alla guida professionale di un certo veicolo.

I principali sono: KA e KB, CQC merci, CQC persone e CFP ADR.

Il Codice della Strada, per venire incontro alle persone che guidano professionalmente e dunque hanno più probabilità di incappare in autovelox ed agenti preposti al traffico molto zelanti, prevede l'attribuzione di un doppio punteggio per gli autisti di professione.

CERTIFICATI PROFESSIONALI KA e KB

I certificati KA e KB sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) e sono obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli ed autovetture.

Più precisamente:

- il KA è richiesto per la guida di motoveicoli di massa complessiva fino 1,3 t, adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con conducente, ed è associato alle patenti A1, A2, A;
- il KB è richiesto per la guida di taxi, autovetture e motoveicoli (oltre 1,3 t) da noleggio con conducente, ed è associato alle patenti B1, B.

Ufficio provinciale M.C.T.C. di
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo n.
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita

IL PRESENTE CERTIFICATO SCADE IL _____

Importa di bollo asotta mediana:
un esame a lo fa cò al se as i
de l'art. 7 de la legge 10 ottobre
1970, n. 525.

Il direttore _____

Timbro a secco

Figura 2: Modello di certificato di abilitazione professionale.

Quando i veicoli viaggiano senza passeggeri o senza svolgere il servizio professionale il conducente non è obbligato ad avere il CAP.

Vale il principio del contenimento: il KB “contiene” il KA, ovvero chi ha il KB può guidare anche veicoli per cui si richiede il KA.

Il CAP vale nel momento in cui è valida la patente, se la patente scade di validità anche il CAP associato non è più valido.

Per ottenere i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB occorre avere compiuto 21 anni.

Il CAP viene rilasciato a seguito di un esame teorico in forma orale presso le sedi U.M.C.

I certificati hanno validità quinquennale.

Alla scadenza del certificato, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, il competente ufficio della motorizzazione provvede alla conferma di validità del medesimo.

Se il Cap viene abbinato alla patente B od alla patente A va a rinnovo secondo i dettami della patente cui si riferisce.

Se il titolare del Cap è titolare anche di una o più patenti superiori il documento non reca alcuna data di scadenza e non dovrà essere sottoposto a procedimento di rinnovo.

IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ADR

La formazione professionale dei conducenti dei veicoli, che effettuano trasporto di merci pericolose su strada, prevista dal Codice della Strada all'art. 116 e dal Regolamento di esecuzione all'art. 315, è disciplinata oggi dal Capitolo 8 dell'Accordo A.D.R. ed è stata resa obbligatoria a livello nazionale con il Decreto Ministeriale n. 571/91 e successivamente con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 1997 di attuazione della Direttiva 96/86/CE.

La necessità di un'accurata formazione professionale è giustificata dai gravi danni che, in caso di incidenti, possono derivare alle persone, alle cose e all'ambiente, pertanto la

formazione professionale dei conducenti e la loro responsabilizzazione costituiscono un indispensabile strumento di prevenzione.

Il trasportatore alla guida di un veicolo su cui è caricata merce pericolosa, deve essere in possesso, in generale, oltre che della normale Patente di guida, del Certificato di Formazione Professionale A.D.R., ottenuto per esame, dopo un corso specialistico su vari argomenti, concernenti il trasporto di merci pericolose.

Possono essere sprovvisti del certificato di formazione professionale i conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose in regime di esenzione totale, o parziale, e quelli non compresi nelle definizioni che seguono.

Devono essere muniti di certificato di formazione professionale A.D.R. i conducenti di veicoli che effettuano:

- trasporti con veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico e quantitativi di merci che superano i limiti di esenzione previsti dal capitolo 1.1.3.6 (1000 come quantitativo teorico), in colli compresi i G.I.R. o alla rinfusa;
- trasporti in cisterne fisse o smontabili, di capacità superiore ad 1 m³, veicoli – batteria di capacità tale superiore ad 1 m³ e veicoli che trasportano container – cisterna, cisterne mobili o C.G.E.M., di capacità individuale superiore a 3 m³, anche se effettuano un percorso a vuoto dopo aver scaricato senza che la cisterna od il container siano stati bonificati;
- trasporto di esplosivi della classe 1, indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo; oltre il limite di esenzione del capitolo 1.1.3.6;
- trasporto di materie radioattive, indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, qualora non si tratti di colli esenti e se il numero totale dei colli contenenti le materie radioattive trasportate sul veicolo supera 10 o se la somma degli indici di trasporto sul veicolo è superiore a 3 qualora trattasi di colli di tipo A.

Qualora detti valori non siano superati, i conducenti devono ricevere comunque un'adeguata formazione da parte del datore di lavoro, appropriata e corrispondente alle loro responsabilità, che li renda consapevoli dei pericoli da radiazione connessi al trasporto dei materiali radioattivi.

Per i trasporti, che avvengono completamente all'interno del territorio nazionale, sono validi i certificati rilasciati da uno Stato membro dell'U.E.; per i trasporti internazionali sono validi tutti i C.F.P. rilasciati da uno stato aderente all'accordo internazionale A.D.R.

Il certificato di formazione professionale A.D.R. deve essere redatto nella lingua del Paese che lo rilascia e in una delle lingue ufficiali dell'A.D.R., ossia in inglese o francese o tedesco, salve le diverse disposizioni degli accordi conclusi fra i Paesi interessati dall'operazione di trasporto.

I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana, devono obbligatoriamente conseguire il Certificato di Formazione Professionale in Italia od in uno Stato appartenente all'U.E.

In Italia il certificato di formazione professionale per conducenti che trasportano merci pericolose, il cosiddetto "patentino A.D.R" viene rilasciato dagli U.M.C. del S.I.I.T. – Trasporti e conseguito dopo la frequenza di un corso ed il superamento di un esame con esito positivo.

Il Certificato di Formazione Professionale A.D.R. ha validità di 5 anni dalla data dell'esame




Figura 3: certificato di formazione professionale A.D.R.

ed è rinnovabile un anno prima della data di scadenza dello stesso, a seguito del superamento di un esame, preceduto dalla partecipazione ad uno specifico corso di aggiornamento.

TIPI DI CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La normativa prevede che i conducenti debbano essere muniti di un'abilitazione Base, per il trasporto colli ed alla rinfusa, e di una o più abilitazioni di specializzazione che sono rispettivamente:

- Certificato di formazione professionale tipo B (base);
- Certificato di formazione professionale specializzazione tipo A (cisterna);
- Certificato di formazione professionale specializzazione per trasporto merci classe 1 (esplosivi);
- Certificato di formazione professionale specializzazione per trasporto merci classe 7 (radioattivi).

In dettaglio si ha che:

Abilitazione Base

abilita alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose in colli, compresi i G.I.R., od alla rinfusa, con esclusione degli esplosivi (classe 1) e dei radioattivi (classe 7), il cui quantitativo superi il limite di esenzione, indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo su cui avviene il trasporto.

Specializzazione Cisterna

abilita al trasporto di merci pericolose in cisterne fisse, smontabili e veicoli batteria di oltre 1000 ℓ e container cisterna o C.G.E.M. oltre 3000 ℓ, di tutte le classi ammesse al trasporto in cisterne che vanno dalla 2 alla 9, con esclusione degli esplosivi i quali non sono ammessi al trasporto in cisterna.

Specializzazione Esplosivi

abilita al trasporto di esplosivi della classe 1, se in quantità eccedenti i limiti di esenzioni parziali prescritti dall'A.D.R., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo.

Specializzazione Radioattivi

abilita al trasporto di materie radioattive della classe 7, indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo.

In Italia, per conseguire l'abilitazione, i conducenti devono frequentare appositi corsi di formazione, tenuti da organizzazioni od enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (autoscuole od altri enti), con docenti a loro volta autorizzati, che si svolgono secondo programmi e modalità diverse a seconda, che si tratti di formazione iniziale o di aggiornamento, con frequenza obbligatoria e successivo esame di idoneità presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, che ad esito positivo rilasciano il certificato di formazione professionale A.D.R.

Occorre per prima cosa conseguire il **certificato di formazione professionale Base**, susseguentemente si potranno conseguire quelli relativi alle altre **specializzazioni**.

Il certificato, una volta conseguito, dovrà sempre accompagnare in originale il conducente che esegua trasporti per i quali sia stato richiesto.

I certificati di formazione professionale A.D.R. hanno una validità di 5 anni, e durante l'ultimo anno di validità, possono essere rinnovati, unicamente, a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento e superamento del relativo esame.

Una volta scaduti non sono ammesse proroghe o permessi speciali che permettano al

conducente di continuare a guidare in attesa dell'esame.

I Corsi per la formazione iniziale e quelli di aggiornamento devono avere la durata minima indicata per la parte teorica, e devono essere integrati da esercitazioni pratiche.

FORMAZIONE INIZIALE PER IL C.F.P. A.D.R.: CORSO ED ESAME

Il **corso di formazione iniziale** si compone di un corso base e, volendo, di un corso di specializzazione, le cui durate minime, per la parte teorica devono comprendere:

TIPOLOGIA DI ABILITAZIONE	ORE DI INSEGNAMENTO
Corso Base	18 sedute di insegnamento
Corso di specializzazione per trasporto in cisterne	12 sedute di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto esplosivi	8 sedute di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di radioattivi	8 sedute di insegnamento

Per le esercitazioni pratiche sono richieste sedute di insegnamento supplementari che variano in base al numero dei conducenti che seguono il corso di formazione.

Le lezioni di insegnamento durano in linea di massima 45 minuti, normalmente non possono essere effettuate più di 8 sedute di insegnamento al giorno.

Le esercitazioni pratiche individuali sono svolte in collegamento con il corso teorico e devono riguardare almeno il primo soccorso, la lotta contro l'incendio ed i comportamenti da attuare in caso di evento accidentale e/o incidente.

Il limite massimo delle assenze non dovrà essere superiore a:

Tipo Corso A.D.R.	Rilascio	Aggiornamento
Corso base	4 moduli	2 moduli
Corso cisterne	3 moduli	2 moduli
Corso esplosivi	2 moduli	2 moduli
Corso radioattivi	2 moduli	2 moduli

Al completamento del corso teorico e delle esercitazioni pratiche il candidato deve sostenere un esame per dimostrare di possedere le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose.

L'esame si svolge solo in forma scritta a questionari: la scheda prevede per ogni domanda 3 risposte di cui una vera e due false; occorre contrassegnare la sola risposta vera, la risposta non data od il doppio segno sono considerati errore, il tempo a disposizione è di 45 minuti per ogni scheda quiz.

Le domande e le relative risposte sono state predisposte dal D.T.T. e stampate in apposite schede dal Poligrafico dello Stato.

Al candidato vengono consegnate, in modo casuale, le schede con le domande, le cui risposte sono contenute in apposite confezioni sigillate.

Il programma d'esame verte sulle nozioni contenute nell'accordo A.D.R. che contiene tutte le informazioni utili ed obbligatorie per il trasporto di merci pericolose su strada.

Il listato dei quiz A.D.R. è pubblico e consultabile anche on line attraverso i siti centrali e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per l'esame del corso iniziale di Base, il candidato, riceve tre schede con 25 domande complessive: sono ammessi solo 6 errori ed il tempo a disposizione è di 45 minuti.

Le Specializzazioni si conseguono dopo aver sostenuto con esito positivo il certificato di formazione professionale A.D.R. Base, anche nella stessa sessione d'esame.

Superato l'esame relativo al corso di base, il candidato, che ha seguito anche il corso di

specializzazione per il trasporto in cisterne e/o il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o di materie radioattive, è autorizzato a presentarsi all'esame di specializzazione.

Per ogni esame di specializzazione il candidato riceve due schede contenenti complessivamente 15 domande: sono ammessi solo 4 errori ed il tempo a disposizione è di 45 minuti.

Superato l'esame, il certificato di formazione professionale viene immediatamente consegnato al candidato da parte dell'esaminatore.

Per ogni abilitazione si possono sostenere due prove d'esame in un arco di tempo pari a sei mesi dalla data di fine corso. In caso di esito negativo tra la prima e la seconda prova deve trascorrere almeno un mese.

Nella tabella seguente sono evidenziati per le varie tipologie d'esame per il Conseguimento del Certificato di formazione professionale A.D.R. numero di domande, numero di risposte corrette richiesto, durata dell'esame.

Esame di rilascio Certificato di Formazione Professionale A.D.R.:

Tipo di esame	Domande	Risposte esatte necessarie	Durata
Corso base	25	19	45 min
Corso cisterne	15	11	45 min
Corso esplosivi	15	11	45 min
Corso radioattivi	15	11	45 min

FORMAZIONE PERIODICA PER IL CFP ADR: CORSO ED ESAME

Le abilitazioni hanno validità di 5 anni dalla data del rilascio.

Nell'anno che precede la scadenza si deve provvedere al rinnovo dell'abilitazione: la validità della stessa è computata dalla scadenza naturale ed è riferita alla validità dell'abilitazione Base, pertanto il conseguimento successivo di specializzazioni non sposta la data di scadenza.

Ad intervalli di cinque anni, il conducente in possesso del certificato di abilitazione professionale A.D.R. deve frequentare, durante l'anno precedente la scadenza di validità, un corso di aggiornamento, sia per il certificato base, sia per quelli specialistici e superare il relativo esame.

Il **corso di aggiornamento** condiziona il rinnovo quinquennale del C.F.P. e ha lo scopo di aggiornare i conducenti sulle novità tecniche e giuridiche relative alle materie trasportate.

La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno due giorni, con non più di 8 lezioni di insegnamento giornaliero.

Nell'esame di aggiornamento il candidato deve rispondere a 15 domande, ciascuna con tre risposte di cui una sola corretta, l'esame dura 45 minuti, sono ammessi al massimo 5 errori.

Superato l'esame, il certificato di formazione professionale viene immediatamente consegnato, da parte dell'esaminatore al candidato.

Nella tabella seguente sono evidenziati per le varie tipologie d'esame per il Rinnovo del Certificato di formazione professionale A.D.R. numero di domande, numero di risposte corrette richiesto, durata dell'esame.

Esame di rinnovo Certificato di Formazione Professionale A.D.R.:

Tipo di esame	Domande	Risposte esatte necessarie	Durata
Corso base	15	10	45 min
Corso cisterne	15	10	45 min
Corso esplosivi	15	10	45 min
Corso radioattivi	15	10	45 min

Si possono pertanto verificare i seguenti casi:

- il candidato è idoneo a tutti i Certificati di formazione professionale A.D.R. richiesti: viene ritirato il vecchio C.F.P. A.D.R. e si rilascia il nuovo con scadenza di validità pari a 5 anni dalla data della vecchia scadenza;
- il candidato è idoneo solo al A.D.R. Base o anche ad alcune specializzazioni ma non a tutte quelle richieste: verrà consegnato il nuovo C.F.P. A.D.R. ma con solo le abilitazioni superate;
- il candidato è respinto al Base: viene annullato il Certificato di formazione professionale A.D.R. emesso e lo stesso potrà continuare ad utilizzare il vecchio C.F.P. A.D.R. se non scaduto.

Se prima del nuovo esame il Certificato di formazione professionale A.D.R. dovesse scadere, il candidato dovrà sostenere l'esame con le modalità per il rilascio.

Anche in questo caso se il candidato avesse svolto un corso con le modalità di rilascio lo stesso sarà ritenuto valido.

LA C.Q.C.

A decorrere dal 10.09.2008 per il trasporto persone e dal 10.09.2009 per il trasporto merci, i conducenti professionali devono possedere una specifica qualificazione iniziale del tipo carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) rinnovabile previa formazione periodica.


Gli obblighi di qualificazione iniziale e formazione periodica sono rivolti a chi svolge professionalmente l'attività di conducente su veicoli per cui sono richieste le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

La qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. si poteva ottenere in determinati casi per documentazione, cioè in esenzione della frequenza del corso di qualificazione e dal superamento del relativo esame sulla base del riconoscimento del titolo acquisito.

Attualmente è invece ottenibile di norma con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale di tipo ordinario od accelerato, ed il superamento di un relativo esame.



Figura 4 e Figura 5: Modello carta di qualificazione del conducente formato card.



CONSEGUIMENTO DELLA C.Q.C. PER DOCUMENTAZIONE

Il diritto di ottenere la C.Q.C. per “titolo” è stato riconosciuto fino alle seguenti date:

- 09/09/2013 per ottenere una C.Q.C. per il trasporto persone a coloro che alla data dello 09/09/2008 erano già titolari di:
 - a) patente di guida italiana di categoria D o DE o di CAP KD;
 - b) patente di guida di categoria D1, D1E o D, DE rilasciata da un altro Stato U.E. o S.E.E.;
 - c) patente di categoria equipollente ad una di categoria D1, D1E, D, o DE rilasciata da uno Stato extra U.E. od extra S.E.E., se il titolare era dipendente, in qualità di conducente, da un'impresa stabilita in Italia.
- 09/09/2014 per ottenere una C.Q.C. per il trasporto merci a coloro che alla data dello 09/09/2009 erano già titolari di:
 - d) patente di guida italiana di categoria C o CE;
 - e) patente di guida di categoria C1, C1E, C, o CE rilasciata da un altro Stato U.E. o S.E.E.;
 - f) patente di categoria equipollente ad una di categoria C1, C1E, C o CE rilasciata da uno Stato extra U.E. o extra S.E.E., se il titolare era dipendente, in qualità di conducente, da un'impresa stabilita in Italia.

La qualificazione professionale di tipo C.Q.C. per documentazione non poteva essere rilasciata qualora:

- fosse stata esibita una patente non in corso di validità;
- il soggetto titolare di una patente rilasciata da uno Stato Extra U.E. od extra S.E.E. avesse acquisito residenza in Italia da oltre un anno;
- fosse stata esibita una patente rilasciata da uno Stato con cui non sussistessero rapporti di reciproca conversione della patente di guida.

Tutte le qualificazioni professionali di tipo C.Q.C. ottenute per documentazione, comprese quelle possedute da conducenti che hanno o non hanno frequentato il corso di formazione periodica scadono:

- in data 09/09/2015 per il trasporto persone;
- in data 09/09/2016 per il trasporto merci.

Al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali, le predette date di scadenza (2015 – 2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di C.Q.C. ottenuta per documentazione, sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (all'esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione C.Q.C. sia stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 9.9.2018 o 9.9.2019), sia che a ciò provvedano dopo l'entrata in vigore del provvedimento (Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013).

È espressamente previsto, infatti, che detti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di C.Q.C. per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di C.Q.C. per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della C.Q.C. ottenuta per documentazione, come prorogata dall'articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013).

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Dirigenziale del 6 agosto 2013 (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.), nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione C.Q.C. come segue:

- data di scadenza attuale 09/09/2013, data di scadenza aggiornata 09/09/2015;
- data di scadenza attuale 09/09/2014, data di scadenza aggiornata 09/09/2016;
- data di scadenza attuale 09/09/2018, data di scadenza aggiornata 09/09/2020;

- data di scadenza attuale 09/09/2019, data di scadenza aggiornata 09/09/2021.

CONSEGUIMENTO DELLA C.Q.C. PER CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE

Sono previsti specifici corsi di qualificazione iniziale per il conseguimento o l'estensione dell'abilitazione.

La formazione iniziale consta di una parte teorica comune ed una specialistica (per cose e persone) e di una parte pratica comune e specialistica (per cose e persone).

La qualificazione iniziale può essere:

- a) **ordinaria**: il corso ha durata di 280 ore e consta di 260 ore di teoria e di 20 ore di pratica;
- b) **accelerata**: il corso ha durata di 140 ore e consta di 130 ore di teoria e di 10 ore di pratica.

I programmi per i corsi di qualificazione sia teorici sia pratici sono suddivisi in:

- parte comune per entrambe le specializzazioni;
- parte specialistica "merci";
- parte specialistica "persone".

Il conducente può accedere alla qualificazione ordinaria od accelerata in base ai requisiti posseduti ed all'età, ottenendo un'abilitazione con eventuali limitazioni.

Dal 19.01.2013 un conducente titolare di almeno la patente di guida di categoria B:

- può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale senza essere titolare di patente di categoria superiore;
- prima di svolgere le guide individuali deve conseguire il relativo foglio rosa per la categoria di patente prevista dalla qualificazione iniziale del tipo C.Q.C. che intende conseguire;
- ha diritto a sostenere un esame di teoria per il conseguimento di un foglio rosa di categoria C e D rispettivamente a 18/21 anni in deroga ai limiti di età previsti dall'art. 115 del Codice della Strada;
- completato il corso di qualificazione e sostenuto il relativo esame, ha diritto a sostenere un esame di guida per il conseguimento delle patenti di categoria C o D rispettivamente a 18/21 anni in deroga all'art. 115 del Codice della Strada.

Più in dettaglio un conducente può condurre, a partire da:

- **18 anni**, veicoli di categoria C1 o C1E qualora abbia acquisito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. accelerata (corso da 140 ore) per il trasporto merci.
Al compimento dei 21 anni di età, è abilitato al trasporto professionale di cose sui veicoli di categoria C e CE sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età previsti dall'art. 115 del Codice della Strada.
- **18 anni**, veicoli di categoria C o CE qualora abbia conseguito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. ordinaria (corso da 280 ore) per il trasporto merci e sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente acquisite in deroga ai limiti di età.
- **21 anni**, veicoli di categoria C o CE qualora abbia acquisito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. accelerata (corso da 140 ore) per il trasporto merci e sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti.
- **21 anni**, veicoli di categoria D1 o D1E qualora abbia acquisito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. accelerata (corso da 140 ore) per il trasporto persone.
Al compimento dei 23 anni di età, è abilitato al trasporto professionale di persone sui veicoli di categoria D e DE sempre che sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente acquisite anche in deroga ai limiti di età previsti dall'art. 115 del Codice della Strada.

- **21 anni**, veicoli di categoria D o DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km/h, qualora abbia conseguito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. accelerata (corso da 140 ore) per il trasporto persone e sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente acquisite in deroga ai limiti di età.
Al compimento dei 23 anni di età, è abilitato al trasporto professionale di persone sui veicoli di categoria D e DE senza limitazioni.
- **21 anni**, veicoli di categoria D o DE qualora abbia conseguito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. ordinaria (corso da 280 ore) per il trasporto persone e sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti, eventualmente acquisite in deroga ai limiti di età.
- **23 anni**, veicoli di categoria D o DE qualora abbia acquisito una qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. accelerata (corso da 140 ore) per il trasporto di persone e sia titolare delle corrispondenti categorie di patenti eventualmente acquisite in deroga ai limiti di età.

La carta di qualificazione è conseguita superando uno specifico esame di idoneità cui si è ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore (formazione ordinaria) o 140 (formazione accelerata), di cui 20 o 10 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

I corsi della C.Q.C. sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali ed in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di teoria, un esperto in materia di organizzazione aziendale ed uno specialista medico ed in più un istruttore di guida per la parte pratica.

Ci sono delle eccezioni e delle diminuzioni di orario per chi è già qualificato, ad esempio:

- a) I titolari di qualificazione professionale iniziale di tipo C.Q.C. per il trasporto merci che intendono conseguire anche quella per il trasporto persone, o viceversa, devono frequentare un corso di qualificazione iniziale integrativo, ordinario od accelerato e sostengono il relativo esame: entrambi vertono solo sulle materie specifiche attinenti alla nuova specializzazione:
 - titolari di C.Q.C. trasporto cose che vogliono estenderla anche al trasporto persone: 35 ore di teoria (solo parte specifica persone) + 2,5 ore guida individuale;
 - titolari di C.Q.C. trasporto persone che vogliono estenderla anche al trasporto cose: 35 ore di teoria (solo parte specifica merci) + 2,5 ore guida individuale;
- b) I titolari di attestato di idoneità professionale all'accesso alla professione di autotrasportatore che vogliono conseguire la C.Q.C. devono frequentare un corso ridotto di 90 ore di teoria (solo parte generale) + lezioni pratiche, decurtate di 2,5 h dal corso di 140 ore accelerato.

ESAME DI CONSEGUIMENTO DELLA CQC

Al termine del corso di formazione viene rilasciato un attestato di frequenza, ed entro un anno dal rilascio dello stesso (ovvero prima che scada) il candidato può presentare un'istanza per essere ammesso a sostenere le prove di esame.

Sia che si tratti di qualificazione ordinaria sia accelerata, l'esame si svolge con procedura informatizzata con sistema a quiz sulla base di schede elaborate a seguito di estrazione con metodo casuale da un database predisposto dalla Direzione Generale della Motorizzazione.

Gli esami sono svolti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, i Sistemi informativi e statistici entro un anno dalla data del rilascio dell'attestato e non prima di un mese dalla data del precedente esame con esito negativo.

L'ammissione all'esame avviene previa presentazione di apposita istanza presso l'U.M.C. La durata di ogni singola prova (comune o specialistica) è 120 minuti e per il superamento della stessa sono consentiti al massimo 6 errori su 60 domande.

Per conseguire la C.Q.C. il candidato deve sostenere due prove: una "comune" (valida sia per i candidati che intendono conseguire la C.Q.C. per il trasporto di cose sia per il trasporto di persone), ed una "specialistica" (cose o persone):

- il candidato deve sostenere prima la parte comune: non è infatti possibile sostenere nello stesso giorno, per lo stesso candidato, gli esami per la parte comune e per la parte specialistica in quanto il sistema deve prima acquisire l'esito della parte comune;
- se il candidato risulta idoneo alla parte comune potrà prenotarsi con la stessa pratica alla parte specialistica;
- se viene respinto alla parte specialistica, dovrà aspettare almeno 30 giorni per poter risostenere la prova, presentando una nuova domanda, senza ripetere la parte comune;
- se supera anche la prova specialistica gli viene rilasciata la C.Q.C.
La C.Q.C. viene rilasciata contestualmente al superamento dell'esame di idoneità e riporta l'indicazione del tipo di abilitazione conseguita.

Nelle sedute di esame possono essere prenotati contemporaneamente candidati per il sostenimento della parte comune, della parte specialistica merci e della parte specialistica persone in quanto verranno generati questionari diversi per la parte comune, per la parte specialistica merci e per la parte specialistica persone.

Nel caso in cui l'attestato di frequenza scada durante l'espletamento delle procedure d'esame, il candidato può comunque svolgere la prova specialistica; in questo caso se non dovesse superare la prova, il candidato dovrà frequentare di nuovo il corso di formazione iniziale e sostenere le due prove (comune e specialistica).

RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE

Per continuare a svolgere l'attività professionale, i conducenti titolari della qualificazione professionale di tipo C.Q.C. devono rinnovarla ogni 5 anni, dopo aver frequentato un corso di formazione professionale solo teorico di 35 ore.

La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari della suddetta qualificazione di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni con particolare riguardo alla sicurezza stradale ed alla razionalizzazione del consumo di carburante.

Al termine del corso di formazione periodica, è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza.

La qualificazione iniziale di tipo C.Q.C. persone può essere rinnovata fino al compimento dei 68 anni a condizione che sia rinnovata fino a tale età la patente di categoria D o DE.

Il corso per il rinnovo della qualificazione professionale di tipo C.Q.C. può essere effettuato:

- a partire da 18 mesi antecedenti alla data di scadenza della stessa. In tal caso non vi è interruzione dell'efficacia dell'abilitazione alla guida professionale.
Si deroga al limite dei 18 mesi per le C.Q.C. rilasciate per documentazione ai fini del rinnovo fino al 2020 (C.Q.C. persone) o al 2021 (C.Q.C. merci).
La qualificazione professionale di tipo C.Q.C. rinnovata nella validità decorre dal giorno successivo a quello della scadenza della qualificazione posseduta se il corso è frequentato nei 18 mesi antecedenti la scadenza.
- dopo la data di scadenza di validità della stessa ma nell'arco di tempo di due anni: in tal caso l'abilitazione è sospesa e la guida professionale è vietata dalla data della scadenza della qualificazione professionale posseduta e fino all'avvenuto rinnovo di validità.

La qualificazione professionale di tipo C.Q.C. rinnovata nella validità decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso, se il corso è frequentato nei due anni successivi alla data di scadenza della qualificazione posseduta.

- oltre due anni dalla data di scadenza di validità della stessa: in tal caso il rinnovo di validità è soggetto alla ripetizione dell'esame.

L'abilitazione è sospesa e la guida professionale è vietata dalla data di scadenza della qualificazione posseduta fino al superamento della prova di esame.

La qualificazione professionale di tipo C.Q.C., rinnovata nella validità, decorre dalla data di superamento dell'esame per la qualificazione iniziale di tipo C.Q.C., quando la qualificazione, precedentemente posseduta, è scaduta da due anni ed è rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.

CONDUCENTI ESENTI E CONDUCENTI OBBLIGATI

Sono esentati, e quindi non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione, perché non compresi nel campo di applicazione della disciplina inerente la C.Q.C., i conducenti di veicoli:

- la cui velocità massima autorizzata non superi i 45 km/h;
- ad uso delle Forze Armate, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o della C.Q.C.;
- utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o merci;
- che trasportano materiale od attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida non ne costituisca attività principale.

L'esenzione per conducenti di veicoli ad uso proprio (fattispecie di cui gli ultimi due punti) non si applica qualora essi:

- siano assunti alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di conducente;
- esercitino attività di trasporto scolastico, svolto anche con scuolabus o miniscuolabus.

C.Q.C. MODELLO CARD

La qualificazione professionale iniziale di tipo C.Q.C. e la formazione periodica di soggetti titolari di patente di guida italiana sono comprovate:

- fino alla data del 18.04.2013 dal rilascio di una C.Q.C. formato card sulla quale, in corrispondenza della categoria di patente di guida posseduta e sulla base della quale il documento veniva rilasciato, era apposto il codice armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica;
- a partire dal 19.04.2013 dall'apposizione sulla patente stessa del codice U.E. armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza della qualificazione professionale iniziale, ovvero della formazione periodica, in corrispondenza della categoria di patente di guida alla quale la qualificazione di tipo C.Q.C. si riferisce.

	9.	10.	11.	12.
AM				
A1				
A2				
A		02/04/77	24/03/14	
B1				
B		02/04/77	24/03/14	
C1				
C		02/04/77	24/03/14	95(09/09/16)
D1				
D		29/11/78	24/03/14	95(09/09/16)
BE		29/11/78	24/03/14	
C1E				
CE		29/11/78	24/03/14	95(09/09/16)
D1E				
DE		29/11/78	24/03/14	95(09/09/16)

1. Categoria 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente 10. Valida dal 11. Valida fino al 12. Codici

AE 1000000

Figura 6: Modello patente formato card con apposizione codice armonizzato "95".

La qualificazione professionale iniziale di tipo C.Q.C. e la formazione periodica di soggetti titolari:

- di patente di guida rilasciata da Stati U.E. o S.E.E., aventi residenza anagrafica o normale in Italia ed ivi esercenti l'attività di autotrasporto professionale;
- di patente di guida rilasciata da Stati extra U.E. od extra S.E.E., dipendenti, in qualità di conducenti, da un'impresa avente sede in Italia;

sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione, sistemi informativi e statistici – di una C.Q.C. formato card sulla quale, in corrispondenza della categoria di patente di guida posseduta e sulla base della quale il documento viene rilasciato, è apposto il codice armonizzato "95", seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica.

Nelle more della sostituzione delle C.Q.C. esistenti con patenti formato card con codice 95 apposto, circolano le C.Q.C. precedenti in formato card.

La carta di qualificazione del conducente (modello MC 722 F) è un documento in formato card, realizzato in policarbonato, che presenta dimensioni standard di 54×86 mm, ed è protetto contro le falsificazioni.

Sul lato anteriore del modello "card" sono riportati i seguenti codici:

- 1 cognome del titolare della C.Q.C.;
- 2 nome del titolare della C.Q.C.;
- 3 data (nel formato gg/mm/aaaa, con anno a 4 cifre) e luogo di nascita (con l'indicazione per esteso del comune di nascita e la sigla: per i nati in Italia sigla della Provincia di nascita mentre, per i nati all'estero, la sigla della Nazione di nascita in codice E.C.E./O.N.U.);
- 4a data di rilascio della C.Q.C. (nel formato gg/mm/aaaa con l'anno a 4 cifre).
La data viene inserita direttamente in fase di stampa del documento (prima del rilascio) con annotazione meccanizzata corrispondente alla data in cui il candidato deve presentarsi per sostenere l'esame;
- 4b data di scadenza: la data viene inserita direttamente in fase di stampa del documento (prima del rilascio) con annotazione meccanizzata (corrispondente al periodo di validità calcolato dalla data in cui il candidato deve presentarsi per sostenere l'esame). La data di scadenza è riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso della C.Q.C. per trasporto persone e della C.Q.C. per trasporto merci.
- 4c designazione dell'autorità che rilascia la carta;
- 5a numero della patente;
- 5b numero della carta di qualificazione;
- 6 fotografia del titolare;
- 7 firma del titolare;
- 9 lettere che individuano la/e categoria/e per la/le quale/i è emessa la carta di qualificazione.

Sul retro del modello "card" figurano invece i codici:

- 9 lettere che individuano la/e categoria/e per la/le quale/i è emessa la carta di qualificazione;
- 10 data di scadenza (nel formato gg/mm/aa con anno a 2 cifre) della C.Q.C.;
- 11 eventuali annotazioni.
Per esempio fino al 18.01.2013 il codice "**107**" individuava le limitazioni valide per il conducente che avesse frequentato un corso di qualificazione professionale iniziale di tipo C.Q.C. accelerato avendo un'età compresa tra i 18 ed i 21 anni, per

il trasporto merci, oppure tra i 21 ed i 23 anni, per il trasporto viaggiatori: il codice perde valore al compimento di 21/23 anni e non richiede la duplicazione del documento.

FURTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE, DETERIORAMENTO DELLA CQC

DUPLICATO DELLA C.Q.C.

Il duplicato della C.Q.C. deve essere richiesto agli U.M.C. (Uffici di Motorizzazione Civile), direttamente o tramite le agenzie di pratiche auto.

Si richiede il duplicato della C.Q.C. in tutti i casi in cui l'originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.

Dunque il duplicato va richiesto per:

- rinnovo;
- deterioramento;
- smarrimento;
- furto;
- distruzione.

Il duplicato della C.Q.C. per smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento prevede diversa una procedura a seconda che trattasi di:

1. **smarrimento, sottrazione o distruzione:** il titolare deve presentare entro quarantotto ore denuncia agli organi di polizia. Gli organi di polizia si collegano con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici.

Se dall'interrogazione all'anagrafe nazionale degli abilitati (A.N.A.) alla guida risultano i dati della patente cui la C.Q.C. si riferisce:

- fino al 18.04.2013, si procedeva all'emissione del duplicato della C.Q.C. formato card, sulla quale in corrispondenza della categoria di patente posseduta e sulla base della quale il documento veniva rilasciato era apposto il codice armonizzato "95", seguito dalla data della scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica.
- dal 19.04.2013 si procede all'emissione di una nuova patente di guida formato card con apposizione del codice U.E. armonizzato "95" accanto alla categoria di patente posseduta e seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo C.Q.C. posseduta, ad eccezione dei cittadini extracomunitari che presentino la prescritta attestazione rilasciata dalla ditta, con sede in Italia, presso cui sono dipendenti.

2. **deterioramento (alcuni dati siano mancanti o illeggibili):** La richiesta del duplicato della C.Q.C. deteriorata verrà inoltrata presso gli uffici della Motorizzazione Civile presentandosi personalmente o tramite uno Studio di Consulenza Automobilistica, od autoscuola autorizzati.

- fino al 18.04.2013, si procedeva all'emissione del duplicato della C.Q.C. formato card;
- dal 19.04.2013 si procede all'emissione di nuova patente di guida formato card con apposizione del codice U.E. armonizzato "95" seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo C.Q.C.. posseduta accanto alla categoria di patente posseduta e relativa data di validità, ad eccezione dei cittadini extracomunitari che presentino la prescritta attestazione rilasciata dalla ditta, con

sede in Italia, presso cui sono dipendenti.

Analogamente si procede in caso di rinnovo di validità di una C.Q.C. formato card, già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana.

Gli U.M.C. verificano sempre la validità della patente di guida cui la C.Q.C. si riferisce.

Nel caso di emissione di duplicato per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento del documento comprovante la qualificazione iniziale di tipo C.Q.C., posseduta dal titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato estero, appartenente alla U.E., allo S.E.E. o non, si procede all'emissione di un'altra C.Q.C. in formato card.

CONVERSIONE DELLA C.Q.C. RILASCIATA DA UNO STATO UE/SEE

La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. o appartenente allo S.E.E. può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. o appartenente allo S.E.E. può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

REGIME SANZIONATORIO SULLA C.Q.C.

Il regime sanzionatorio relativo al possesso della carta di qualificazione del conducente o del C.A.P. è costruito in modo essenzialmente analogo a quello relativo alla patente di guida. È vietato, infatti, guidare un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione o il C.A.P. senza averli conseguiti ovvero quando sono scaduti di validità o sono stati revocati.

GUIDA SENZA C.Q.C. O SENZA C.A.P.

È punito con sanzioni amministrative, chiunque guidi un veicolo per il quale sia richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale senza averli mai conseguiti ovvero quando gli stessi titoli abilitativi sono stati revocati.

È sempre prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni cosicché lo stesso, accertata l'infrazione, deve essere immediatamente sottratto alla circolazione e sottoposto a custodia affidandolo allo stesso conducente, senza possibilità di guida, al proprietario del veicolo ovvero, in mancanza, ad un custode – acquirente autorizzato secondo quanto disposto dell'art. 214 CdS.

Si applicano a tale violazione anche le disposizioni dell'art. 116 c. 12, relative all'incauto affidamento.

Infine, le stesse sanzioni amministrative sono applicate quando si circola senza aver ottenuto il rilascio della carta di qualificazione o del C.A.P. o di una sua dichiarazione sostitutiva, pur avendo superato con esito favorevole il relativo esame.

GUIDA CON C.Q.C. SCADUTA DI VALIDITÀ

È punito con sanzioni amministrative, chiunque guidi un veicolo per il quale sia richiesto il possesso della carta di qualificazione del conducente quando la stessa sia scaduta di validità.

Il documento di abilitazione è immediatamente ritirato ed è trasmesso all'ufficio del D.T.T.

competente per territorio che provvede alla sua restituzione al titolare solo dopo aver verificato che la validità del documento sia stata confermata.

PUNTEGGIO SULLA C.Q.C. E SUL C.A.P.

A partire dallo 05.04.2008 il sistema della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale C.A.P. di tipo KB, se gli illeciti sono commessi:

- alla guida dell'autoveicolo per il quale è richiesta la titolarità di una patente C, CE ovvero D, DE unitamente alla C.Q.C. ovvero al C.A.P. di tipo KB;
- nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o merci.

Nel caso in cui l'illecito sia commesso durante l'esercizio dell'attività professionale, la decurtazione dei punti avviene solo a carico dei certificati professionali e non sulla patente di guida.

I principi e le regole sopraindicati conservano la loro validità anche quando, a partire dal 19.04.2013, il documento attestante la qualificazione iniziale di tipo C.Q.C., per i titolari di patenti italiane, viene gradualmente sostituito dalla patente di guida con apposizione del codice U.E. armonizzato "95".

L'applicazione della patente a punti è limitata alla C.Q.C. ed al C.A.P. di tipo KB dei conducenti residenti in Italia e titolari di patenti di guida italiane.

Non è possibile cumulare i punti della C.Q.C. con i punti del KB e neppure i punti della C.Q.C. per trasporto cose con i punti della C.Q.C. per trasporto di persone.

Per attribuire il titolo di "neopatentato" si fa riferimento alla data di conseguimento della patente di tipo B, e non a quelle di conseguimento di C.Q.C. e KB.

Quando invece, il titolare di una C.Q.C. o di un C.A.P. di tipo KB commette violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli indicati ovvero quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti riguarda la patente di guida e non la C.Q.C. od il C.A.P.

I punti sono decurtati su:

- C.Q.C. solo per autotrasportatori e conducenti professionali di autobus, quando la violazione avviene alla guida di tali veicoli;
- C.A.P. di tipo KB o KD (se non ancora convertito) per le violazioni commesse da conducenti di taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente nello svolgimento di servizi di trasporto persone per conto terzi per cui siano stati immatricolati (non è possibile invece per quelle commesse in uso personale).

Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla C.Q.C. e sul C.A.P. è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Il titolare della C.Q.C. e del C.A.P. di tipo KB acquisisce una dotazione iniziale di 20 punti al momento del rilascio del titolo stesso. Tale dotazione viene:

- decurtata da 1 a 10 punti, in relazione alla gravità dell'infrazione, per ciascuna violazione accertata che prevede la decurtazione dei punti sulla patente nella stessa misura prevista dalle norme di comportamento relative;
- reintegrata ai 20 punti iniziali, attraverso un comportamento virtuoso, per i conducenti che nei due anni successivi, dall'ultima infrazione, non ne commettano altre comportanti la decurtazione, prima che la dotazione si esaurisca.
- portata ad un massimo di 30 punti, attraverso un comportamento virtuoso, per i conducenti che, non commettendo nessuna infrazione, ad ogni biennio acquisiscono due punti in più.
- I neopatentati subiscono il raddoppio della decurtazione punti in caso di violazioni accertate, durante la guida professionale.

Per tale operazione, tuttavia, si deve fare riferimento alla patente di guida e non alla C.Q.C. od al C.A.P., con la conseguenza che il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni e nulla rilevando la data di conseguimento della C.Q.C. o del C.A.P.

Ai fini dell'applicabilità sulla C.Q.C. e sul C.A.P. di tipo KB, un conducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data di conseguimento della patente di guida e non a quella di conseguimento dei suddetti titoli abilitativi.

Le decurtazioni di punti subite alla guida di veicoli per la cui conduzione non è richiesta la C.Q.C. si applicano esclusivamente alla patente di guida.

Le decurtazioni a carico della patente di guida non hanno ripercussioni sulla dotazione di punti della C.Q.C., ai fini del calcolo dei tempi per l'acquisizione di benefici o per la restituzione della dotazione iniziale.

Per tutte le violazioni riferibili alla guida professionale di veicoli, per cui siano richiesti la C.Q.C. od il C.A.P. di tipo KB, il verbale di contestazione deve contenere l'indicazione del numero della C.Q.C. o del C.A.P. posseduto dal conducente, od il numero della patente di guida nel caso di apposizione del codice armonizzato "95" sulla stessa.

PROVVEDIMENTI SULLA CQC ED IL CAP

In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione.

In caso di perdita totale del punteggio sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento del predetto certificato di abilitazione.

In caso di decurtazione dell'intero punteggio dalla carta di qualificazione del conducente sia per trasporto di cose sia di persone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e/o di persone che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio.

Se il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categorie diverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.

I titolari di carta di qualificazione del conducente e/o di certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresì sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale posseduto, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126 – bis, comma 6. secondo periodo, del Codice della Strada.

In applicazione dell'art.126 bis comma 6 si dispone l'azzeramento dei punti per il titolare della C.Q.C. o del C.A.P. di tipo KB che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente o per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente o dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Se l'esame non viene superato, viene disposto il provvedimento di revoca della C.Q.C. o del C.A.P.

L'esito negativo dell'esame di revisione disposto sulla patente di guida estende invece i suoi effetti anche sulla C.Q.C. o sul C.A.P.: in caso di revoca della patente di guida, a seguito di esito negativo dell'esame di revisione, viene disposta anche la revoca della C.Q.C. o del C.A.P.

La revoca della patente di guida comporta sempre la revoca della C.Q.C.; pertanto il soggetto che ottenga una nuova patente, dopo aver superato l'esame di revisione, potrà conseguire la C.Q.C., soltanto previa frequenza del corso di qualificazione iniziale e superamento dell'esame finale.

La formazione iniziale e l'esame sono previsti anche nell'ipotesi di revoca della C.Q.C. ottenuta per documentazione.

CORSI DI RECUPERO PUNTI PER LA C.Q.C. ED IL C.A.P.

La disciplina del punteggio applicato alla C.Q.C. ed al C.A.P. di tipo KB (o KD se non convertito) prevede che, parallelamente alla decurtazione punti per violazioni commesse al Codice della Strada, possano essere recuperati i punti persi mediante appositi corsi di aggiornamento.

I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose sia di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.

I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti.

Sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a sei ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale od inferiore a sei, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza.

L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale od inferiore ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.

Non è possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti della patente di guida.

A compimento del corso di recupero punti, i soggetti erogatori dei corsi comunicano i dati dei partecipanti cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Il competente U.M.C. provvede, entro tre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti, anteriormente alla data del rilascio dell'attestato di frequenza, che il conducente titolare di C.Q.C. o di C.A.P. di tipo KB debba sottoporsi all'esame di revisione di cui all'art. 126 bis del Codice della Strada sul titolo abilitativo posseduto, lo stesso non può recuperare i relativi punti, ma deve sostenere l'esame di revisione.

REVOCA DELLA CQC O DEL CAP DI TIPO KB

La carta di qualificazione del conducente od il C.A.P. tipo KB sono revocati quando il conducente titolare:

- a seguito di esame di revisione della carta stessa o del C.A.P. tipo KB sia stato

- giudicato non idoneo;
- è stato oggetto di revoca della patente posseduta a seguito di esito negativo della revisione per perdita totale di punteggio.

DOCUMENTI E TARGHE PER IL VEICOLO

CARTA DI CIRCOLAZIONE

La **carta di circolazione** (comunemente detta libretto di circolazione o libretto) è un documento necessario alla circolazione ed alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per i beni mobili registrati la carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà (che è rilevabile giuridicamente solo nel **certificato di proprietà**) del veicolo ma assolve alla funzione di attestarne l'idoneità alla circolazione.

RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

La carta di circolazione viene rilasciata dalla Motorizzazione Civile a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

Viene rilasciata assieme alla targa del veicolo in caso di immatricolazione di veicolo nuovo od in caso di rinnovo di immatricolazione per smarrimento targa, deterioramento targa, etc.

USO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

La carta di circolazione italiana riporta dati tecnici ed amministrativi, preceduti da codici comunitari armonizzati, tratti dall'elenco precisato nella Direttiva Europea 1999/37/CE del 29 aprile 1999, recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 14/02/2000, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

Quindi nella carta di circolazione italiana, a tutt'oggi, vengono riportati molti dei codici di cui alla citata Direttiva, ossia:

- (A) numero di immatricolazione (targa);
- (B) data della prima immatricolazione del veicolo;
- (C.2.1) cognome, soprannome o ragione sociale;
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento;
- (C.3.1) cognome o ragione sociale;
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso);
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento;
- (D.1) marca veicolo;
- (D.2) tipo veicolo;
- (D.3) denominazione/i commerciale/i;
- (E) numero di identificazione del veicolo (telaio);
- (F.1) massa complessiva a pieno carico a carico, ad eccezione dei motocicli;
- (F.2) massa complessiva a pieno carico del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione;
- (F.3) massa complessiva a pieno carico dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione;
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1;
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione;
- (J) categoria del veicolo;
- (J.1) destinazione ed uso del veicolo;
- (J.2) carrozzeria del veicolo;

- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile);
- (L) numero di assi (campo non obbligatorio: Direttiva 1997/37/CE);
- (M1) veicoli destinati al trasporto di persone fino ad 8, (compreso il conducente totale, 9 posti);
- (M2) veicoli destinati al trasporto di persone, con numeri di posti superiore ad 8 + conducente, max massa totale t 5;
- (M3) veicoli destinati al trasporto di persone, superiore 8 posti + conducente, superiore t 5;
- (N.1) ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile (per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg) asse 1 (kg);
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso;
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso;
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso;
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso;
- (O.1) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato (kg);
- (O.2) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio non frenato (kg);
- (P.1) cilindrata (cm³);
- (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile);
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione;
- (P.5) numero di identificazione del tipo di motore;
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli);
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente;
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso);
- (U.1) livello sonoro a veicolo fermo [dB(A)];
- (U.2) livello sonoro a regime del motore (giri/min);
- (V.1) CO (g/km o g/kWh);
- (V.2) HC (g/km o g/kWh);
- (V.3) NO_x (g/km o g/kWh);
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh);
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min) ;
- (V.7) CO₂ (g/km);
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE.

Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo (precisate nell'appendice V del Regolamento del Codice della Strada), comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso la Motorizzazione Civile, con conseguente aggiornamento della precedente carta di circolazione o rilascio di una nuova. Inoltre, ogni cambiamento di proprietà o di residenza del proprietario comporta un aggiornamento della carta di circolazione da registrare presso la Motorizzazione Civile. Per i veicoli soggetti ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), la carta di circolazione deve essere accompagnata da un certificato di proprietà, rinnovato ad ogni cambio di proprietà.

SANZIONI ACCESSORIE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Un gran numero di violazioni al Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa accessoria legata alla carta di circolazione (ritiro, sospensione, revoca).

Ritiro della carta di circolazione

La carta di circolazione può essere ritirata durante la circolazione da chi accerta una violazione che ne prevede il ritiro come sanzione accessoria, ed una volta ritirata viene inviata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente.

La carta è restituita in seguito all'adempimento della prescrizione omessa.

Tale sanzione è messa in atto nei seguenti casi:

- mancato aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifiche tecniche del veicolo, (art. 78 CdS);
- il veicolo non sia stato presentato alla prescritta revisione o se il conducente esibisca agli organi competenti attestazione di revisione falsa, (art. 80 CdS);
- si guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza o se, pur essendo in possesso di licenza, non si ottempera alle norme e condizioni di cui alla licenza, (art. 86 CdS);
- omissione di richiesta di aggiornamento per il trasferimento di proprietà, (art. 93 CdS);
- mancata richiesta nei termini previsti del certificato di proprietà, (art. 93 CdS);
- omissione di richiesta di aggiornamento per il cambio di residenza, (art. 94 CdS);
- non venga pagata per 3 anni consecutivi la tassa automobilistica, (art. 96 CdS);
- trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo, il veicolo stesso non venga reclamato dall'intestatario, (art. 103 CdS);
- sistemazione errata del carico sul veicolo, (art. 164 CdS);
- se si circola quando è stato prescritto il tempo per recuperare periodi di riposo non rispettati sia per il trasporto merci sia per il trasporto viaggiatori, (artt. 174 e 178 CdS);
- in ogni caso che preveda la sospensione o la revoca della carta di circolazione, (art. 217 CdS).

Sospensione della carta di circolazione

La sospensione della carta di circolazione è prevista in tutti i casi in cui il veicolo sia utilizzato in modo diverso da quello indicato sulla carta stessa. In base alla gravità dell'infrazione, la carta di circolazione viene inviata all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, che emana l'ordinanza di sospensione per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 1 mese ad un massimo di 8, 12 in caso di recidiva.

La carta di circolazione è sospesa:

- per violazione del divieto di circolazione imposto dal Prefetto con veicolo per trasporto merci: da 1 a 4 mesi, (art. 6 CdS);
- a chi transita con un mezzo d'opera, in eccedenza ai limiti di massa, su strade od autostrade non percorribili con tale veicolo: da 1 a 6 mesi, (art. 10 CdS);
- se si adibisce un mezzo d'opera a trasporti diversi da quelli consentiti: da 1 a 6 mesi, alla terza violazione accertata in 5 anni è disposta la revoca della qualifica di mezzo d'opera: da 1 a 6 mesi, (art. 10 CdS);
- a chi esegue trasporti in condizioni di eccezionalità o circola con veicoli eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione o senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione stessa od eccede i limiti di massa: da 1 a 6 mesi, (art. 10 e 62 CdS);
- eccedere i limiti di massa senza autorizzazione, (art. 62 CdS);
- se si utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta in circolazione: da 1 a 6 mesi, da 6 a 12 per recidiva, (art. 82 CdS);
- se si adibisce ad uso proprio un veicolo per il trasporto di persone senza il prescritto titolo o se si violano le condizioni od i limiti stabiliti nella carta di circolazione, sospensione da 2 a 8 mesi, (art. 83 CdS);
- se si adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso, da 2

- a 8 mesi, (art. 84 CdS);
- se si adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso o violare le prescrizioni nell'N.C.C. autorizzato per autovetture, da 2 a 8 mesi, (art. 85 CdS);
- se si adibisce a servizio di linea un veicolo non destinato a tale uso o lo si utilizza su linee diverse da quelle per cui ha titolo legale, sospensione da 2 a 8 mesi, (art. 87 CdS);
- se si circola con una macchina agricola di dimensioni eccezionali senza la prescritta autorizzazione o senza osservare le prescrizioni, sospensione da 1 a 6 mesi, (art. 104 CdS);
- se si circola con una macchina operatrice di dimensioni eccezionali senza la prescritta autorizzazione o senza osservare le prescrizioni, sospensione da 1 a 6 mesi, (art. 104 CdS);
- se non si rispettano le prescrizioni relative all'imballaggio, all'etichettaggio, al carico, allo scarico delle merci pericolose o le si trasporta senza rispettare le prescrizioni A.D.R. riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente, da 2 a 6 mesi, (art. 168 CdS);
- se su veicoli a motore per trasporto di persone (escluse le autovetture) si trasportano passeggeri in soprannumero adibendo esclusivamente il veicolo ad uso di terzi: da 1 a 6 mesi, (art. 169 CdS).

Revoca della carta di circolazione

La carta di circolazione è revocata quando il veicolo non presenta più i requisiti minimi di conformità alle norme di sicurezza. In seguito a tale sanzione, il veicolo deve essere demolito.

SANZIONI ACCESSORIE APPLICATE ALLE TARGHE

Ritiro immediato della targa

La targa viene immediatamente ritirata qualora vengano utilizzate targhe di motoveicoli, autoveicoli o rimorchi non rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 100 CdS, ad esempio non visibili, danneggiate, non rinfrangenti.

Nei casi in cui non si è ottenuta l'iscrizione al P.R.A. viene disposto il ritiro da parte degli organi accertatori, come esecuzione coattiva di un obbligo e non come sanzione accessoria.

SANZIONI ACCESSORIE APPLICATE ALLE LICENZE

Ritiro immediato della licenza

La licenza viene immediatamente ritirata nei seguenti casi:

- per inosservanza delle prescrizioni di licenza nel servizio di piazza con veicoli a trazione animale o slitte;
- servizio di noleggio con conducente di veicolo, diverso da autovettura, in violazione delle prescrizioni.

FERMO AMMINISTRATIVO, SEQUESTRO E CONFISCA DEL VEICOLO

Fermo amministrativo del veicolo

Il fermo amministrativo del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria che consiste nel privare il titolare della disponibilità del mezzo per un periodo di tempo determinato in base alla violazione accertata.

Il veicolo è posto fuori circolazione, senza però essere confiscato.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene privato dei documenti necessari alla circolazione ed è lasciato in consegna allo stesso trasgressore od al proprietario che viene

autorizzato con menzione nel verbale di contestazione, a condurlo presso un luogo da lui stesso indicato dove dovrà restare per il periodo di tempo di validità del fermo.

Il trasgressore od una persona da lui stesso indicata si assume tutti gli oneri ed i doveri della custodia. In assenza del trasgressore e del proprietario, il mezzo viene depositato presso un custode autorizzato.

L'affidamento a depositaria convenzionata è peraltro obbligatorio quando il veicolo oggetto di fermo sia un motociclo od un ciclomotore.

Dopo il periodo di tempo determinato dalla sanzione o dopo aver rimediato ad eventuali omissioni, il veicolo viene riammesso in circolazione.

Il fermo amministrativo viene disposto come:

- sanzione amministrativa accessoria per la violazione di alcune norme di comportamento;
- misura conseguente dell'applicazione di un'altra sanzione accessoria.

È previsto anche in tutti i casi di sospensione della carta di circolazione.

Il fermo amministrativo del veicolo è disposto:

- se si circola con veicolo per il quale sia stata richiesta la carta provvisoria di circolazione senza che questa sia stata rilasciata, (fino al rilascio della stessa – art. 95 CdS);
- se si guidano veicoli a motore senza i requisiti prescritti o si trasportano altre persone su motoveicoli di cilindrata inferiore a 125 cm³ o si affida il veicolo a persone senza i requisiti prescritti, 60 giorni (art. 115 CdS);
- se si guidano autoveicoli o motoveicoli essendo muniti di patente ma non di C.A.P., se prescritto, 60 giorni (art. 116 CdS);
- se, pur avendo il foglio rosa, si guida senza avere a fianco la persona prevista in funzione di istruttore: 3 mesi, (art. 122 CdS);
- se un conducente minorenni guida ciclomotore a due ruote od un motociclo senza indossare il casco, 60 giorni (art. 171 CdS);
- se si circola in autostrada con veicolo non in regola con la prescritta revisione, (restituzione del veicolo dopo prenotazione della revisione – art. 176 CdS);
- se si guida con patente di guida scaduta di validità, 2 mesi;
- se in autostrada si svolgono attività commerciali o di propaganda, 60 giorni (art. 175 CdS);
- se un conducente guida in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti e provoca un incidente stradale, (da 90 a 180 giorni) salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
- se non viene riparato il cronotachigrafo entro 10 giorni dalla diffida dell'agente: il veicolo è restituito dopo un mese, (art. 179 CdS);
- circolazione con documenti ritirati;
- trasporto abusivo in conto proprio;
- trasporto in conto terzi violando le prescrizioni;
- trasporto internazionale in conto terzi senza autorizzazione o licenza o violando le prescrizioni;
- residente da oltre un anno che guidi con patente estera scaduta;
- in tutti i casi in cui viene ritirata la targa del veicolo;
- in tutti i casi in cui viene sospesa la carta di circolazione del veicolo, (art. 214 CdS).

Sequestro e confisca del veicolo

Si parla di sequestro del veicolo quando, oltre a ritirare la carta di circolazione, gli organi competenti provvedono a prendere il veicolo stesso ed a condurlo in un apposito luogo di custodia.

Il veicolo è affidato in custodia al proprietario, al conducente o ad un altro soggetto obbligato in solido, se presenti sul luogo dell'accertamento.

In caso contrario il veicolo è fatto depositare presso un custode – acquirente convenzionato che, decorsi 10 giorni dall'avviso di ritiro, ne acquista la proprietà.

La maggior parte delle sanzioni che prevedono il sequestro includono anche la confisca, ovvero la vendita obbligatoria del veicolo, i cui ricavi, eccedenti le spese del procedimento, spettano al proprietario del veicolo. Tale sanzione è prevista anche nel caso manchi la carta di circolazione del veicolo. Il semplice sequestro del veicolo avviene in caso di circolazione di un veicolo a motore senza l'assicurazione obbligatoria.

Per ottenere il dissequestro si dovrà esibire bollettino dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il possesso di un'assicurazione valida per almeno 6 mesi.

È disposto il sequestro del veicolo circolante:

- se si adibisce un veicolo a taxi o noleggio con conducente senza avere la relativa autorizzazione (art. 85 CdS);
- se si adibisce un veicolo ad uso proprio o di terzi senza il titolo prescritto o si violano le prescrizioni od i limiti contenuti nella licenza o nell'autorizzazione (art. 83 e 88 CdS);
- se un veicolo a motore è posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 193 CdS).

La confisca del veicolo, è disposta dal Prefetto.

Il veicolo confiscato è alienato e la proprietà è trasferita ad un custode – acquirente convenzionato.

La confisca consiste nella privazione definitiva della disponibilità di un bene nei confronti del suo titolare per effetto dell'espropriazione dello stesso ad opera dello Stato.

La confisca è prevista nei casi di:

- fabbricare e costruire artigianalmente o vendere segnaletica stradale senza la prescritta autorizzazione;
- fabbricare e vendere abusivamente targhe per veicoli;
- utilizzare veicoli a trazione animale senza le targhe;
- effettuare servizio pubblico di piazza con un veicolo senza la relativa licenza;
- montare su di un veicolo componenti non omologati;
- circolare con motoveicoli, autoveicoli o rimorchi per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione;
- circolare con un veicolo con targa non propria o contraffatta;
- guida di un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti, e ciò dà luogo a sentenza di condanna (in caso di recidiva in un biennio – art. 116 CdS);
- utilizzare, fabbricare, importare o commercializzare caschi o dispositivi di ritenuta non omologati;
- circolare con un veicolo privo di copertura assicurativa perché scaduta da oltre 15 gg;
- non stipulare un valido contratto di copertura assicurativa entro un mese dal sequestro amministrativo per circolazione con assicurazione scaduta;
- circolare con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Per i ciclomotori o motoveicoli, il sequestro e la confisca avvengono anche in caso di:

- reato durante la guida;
- traino di altri utenti o da parte di altri utenti;
- circolazione in soprannumero, sovraccarico o con carico mal disposto;
- trasporto non idoneo di animali;
- circolazione senza casco o con casco non omologato (sia che l'infrazione sia

commessa dal conducente sia dal passeggero).

La confisca amministrativa è prevista anche in caso di reiterazione delle seguenti violazioni:

- trasportare cose ad uso proprio senza autorizzazione;
- trasportare cose in conto terzi senza autorizzazione;
- contrassegni per ciclomotori abusivi o contraffatti;
- mancanza di targhe di immatricolazione od installate irregolarmente;
- circolare con targa non propria o contraffatta;
- guidare senza i requisiti psicofisici;
- guidare senza patente autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole ed operatrici;
- guidare con patente estera se residenti in Italia da oltre un anno;
- trasportare merci pericolose senza autorizzazione o violando le condizioni di sicurezza;
- varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l'autostrada in senso opposto a quello consentito;
- circolare con documenti ritirati;
- circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione;
- esercitare abusivamente l'attività di autotrasporto;
- effettuare trasporti abusivi in conto terzi.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VERBALE DI CONTESTAZIONE

ILLECITI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI

Nel codice della Strada l'illecito amministrativo è costituito da ogni comportamento volontario (doloso o colposo) di violazione delle norme poste dal Codice stesso a tutela e disciplina della circolazione stradale.

In caso di mancato rispetto di tali norme sono previste sanzioni di natura amministrativa o penale.

Più precisamente, si incorre in una **sanzione amministrativa** per violazioni meno gravi, essa può essere:

- **sanzione amministrativa pecuniaria**: consiste nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo ed un limite massimo (aggiornati ogni due anni).

Il trasgressore fino al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifica può pagare una somma pari al minimo fissato dai singoli articoli del Codice della Strada. Scaduti i 60 giorni senza che sia effettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione, la somma diventa pari alla metà del massimo, più le spese di procedimento.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:

- a) il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- b) il trasgressore si sia rifiutato di esibire i documenti che è tenuto ad avere con sé (ad esempio carta di circolazione, patente, etc.);
- c) è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Secondo un principio generale, riaffermato anche dal Codice della Strada, le sanzioni per le violazioni amministrative hanno carattere strettamente personale, pertanto dell'obbligazione che nasce dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria risponde chi ha commesso la violazione.

Da questo principio derivano due importanti conseguenze:

- a) la morte dell'autore dell'illecito amministrativo, individuato nel provvedimento

sanzionatorio, determina l'estinzione di tutte le sanzioni irrogate.

- b) eccetto il caso in cui l'autore della violazione sia un minore, altre persone, diverse dal trasgressore stesso, possono essere chiamate a rispondere di un illecito amministrativo come **obbligati in solido**, ai quali non è mai possibile trasmettere gli effetti delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla violazione.

Solidarietà o responsabilità solidale significa che l'organo chiamato ad applicare la sanzione può chiederne l'adempimento, anche coattivo, indifferentemente al trasgressore o agli altri obbligati in solido ai quali il verbale di contestazione è stato notificato.

Il pagamento da uno dei soggetti estingue l'obbligazione.

Se la violazione è stata commessa alla guida di un veicolo, dell'obbligazione risponde il conducente ed in solido con esso anche il proprietario del veicolo (ovvero del rimorchio, nel caso di complessi di veicoli) od, in sua vece, il soggetto che può esercitarvi un diritto reale o di godimento.

Il proprietario del veicolo è obbligato in solido con il trasgressore, salvo che dimostri che il veicolo è stato utilizzato a sua insaputa o contro la sua volontà.

Il principio della responsabilità solidale vale anche quando il proprietario non è una persona fisica ma una persona giuridica.

La responsabilità del proprietario non viene meno nel caso in cui l'autore della violazione non sia identificabile o, comunque, non sia stato identificato.

L'**atto di procura a vendere** un veicolo non è dimostrativo dell'avvenuto trasferimento di proprietà ma è confermativo del contrario fino ad avvenuta vendita.

Quando esistono contratti di locazione o diritti reali sulla cosa, invece del proprietario sono obbligati in solido con il trasgressore altri soggetti, alcuni dei quali sono espressamente indicati sulla carta di circolazione e dalle annotazioni del P.R.A.

Precisamente:

- se il bene è oggetto di usufrutto risponde l'usufruttuario;
- se il bene è stato acquistato in leasing risponde l'utilizzatore;
- se il bene è stato acquistato con patto di riservato dominio risponde l'acquirente;
- se il veicolo è stato noleggiato o locato senza conducente non risponde il locatore ma il locatario.

Se l'illecito è commesso da una persona in grado di intendere e volere ma sottoposta alla direzione, alla vigilanza o all'autorità di un'altra, anche quest'ultima è chiamata a rispondere in solido con il trasgressore.

Se l'illecito è commesso da una persona dipendente o rappresentante di persona giuridica, ente di fatto od imprenditore nell'esercizio delle sue funzioni, anche questi ultimi rispondono in solido con il trasgressore.

L'obbligato in solido che ha pagato, ha diritto di ottenere dal trasgressore il rimborso dell'intera somma.

- sanzione amministrativa accessoria che può essere:
 - a) sanzione relativa ad obblighi di compiere una determinata attività (ripristino dello stato dei luoghi, rimozione delle opere abusive, sospendere una determinata attività);
 - b) sanzioni concernenti il veicolo (confisca amministrativa, fermo amministrativo, rimozione o blocco);
 - c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro, sospensione e revoca della patente e della carta di circolazione).

Quando la sanzione amministrativa accessoria consiste nella confisca del veicolo si applica la misura cautelare del **sequestro del veicolo** che non è una sanzione accessoria.

La decurtazione dei punti della patente giuridicamente non è una sanzione accessoria, ma un provvedimento che ha natura cautelare.

Si incorre in una **sanzione penale** per violazioni che costituiscono reati secondo quanto disposto dal Codice Penale, che possono essere:

- delitti: se sono previste le sanzioni della reclusione e della multa;
- contravvenzioni: se sono previste le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda.

ILLECITI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI

Ci sono tre modi nei quali l'agente di Polizia può accertare le violazioni al Codice della Strada:

- l'avviso di violazione;
- il verbale di contestazione;
- l'accertamento di violazione.

Avviso di violazione

L'avviso di violazione viene redatto quando il veicolo viene lasciato in divieto di sosta e in assenza di conducente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria indicata sull'avviso di violazione lasciato sul parabrezza, deve essere effettuato **entro 10 giorni**. Scaduto il termine, il verbale dell'infrazione viene spedito a domicilio insieme al bollettino di conto corrente postale intestato alla Polizia Locale; dal ricevimento ci sono 60 giorni di tempo per pagare la violazione amministrativa.

Il preavviso di violazione del codice della strada, lasciato sul veicolo in assenza del conducente, può essere pagato entro **5 giorni**.

Trascorso tale termine si avvierà la procedura di notificazione della violazione al proprietario del veicolo. In tal caso la somma da versare, indicata sul preavviso di violazione, sarà aumentata delle spese di procedimento e di notifica.

Verbale di contestazione

Quando al momento dell'infrazione è presente il trasgressore, l'agente preposto al traffico redige il verbale di contestazione, di cui viene immediatamente consegnata una copia. Anche se il trasgressore rifiuta di ricevere la copia o di sottoscriverla, il verbale risulta consegnato. Le infrazioni non possono essere pagate al momento della contestazione: la sanzione deve essere pagata entro 60 giorni.

Il verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, redatto al momento dell'infrazione e contestato direttamente al trasgressore, può essere pagato entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.

Accertamento di violazione

Qualora l'illecito non possa essere immediatamente contestato, ad esempio quando l'infrazione è commessa dal conducente di un veicolo in movimento, il verbale deve essere notificato:

- al trasgressore, entro:
 - a) 90 giorni dall'accertamento, se residente in Italia;
 - b) 360 giorni dall'accertamento, se residente all'estero.
- al responsabile in solido, entro 100 giorni dall'accertamento, se al trasgressore sia stata contestata la violazione.

I termini per la notifica sono perentori, per cui se avviene oltre, si estingue l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione.

Se il trasgressore od un soggetto obbligato in solido viene identificato successivamente alla commissione della violazione, la notifica deve essere effettuata entro i termini suddetti,

contati dal momento in cui è nota la loro identità.

Il cittadino può chiedere all'ufficio contravvenzioni la visione dell'atto originale redatto dall'agente di Polizia.

PAGAMENTO, RICORSI ED OPPOSIZIONI

Nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o altro soggetto in solido obbligato, può:

- effettuare il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito;
- proporre ricorso al Prefetto della provincia in cui sia stata accertata la violazione;
- proporre opposizione davanti al giudice di pace.

Trascorsi 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica, senza che il verbale sia stato pagato o senza che per lo stesso sia stato presentato il ricorso, lo stesso diventa titolo esecutivo per la riscossione coattiva di un importo pari al doppio della somma indicata nel verbale stesso, aumentata delle spese.

RICORSO AL PREFETTO AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

Il cittadino a cui è stato notificato un verbale d'infrazione, e che ritenga ci siano i presupposti (errata indicazione della sanzione amministrativa, verbale che non indica il luogo della violazione, verbale a veicolo venduto prima dell'infrazione etc.), può presentare ricorso.

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore, o gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., possono proporre ricorso al Prefetto competente per territorio.

L'interessato può procedere per ricorso solo se non ha provveduto al pagamento in misura ridotta.

Col ricorso è possibile richiedere:

- l'archiviazione del verbale;
- la modifica della sanzione applicata per la violazione accertata;
- la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora il Prefetto ritenga fondato l'accertamento della violazione compiuto dagli organi di polizia, entro 120 giorni dalla ricezione degli atti inviati dall'ufficio accertatore, emette un'ordinanza/ingiunzione che impone al trasgressore/ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica, il pagamento di una sanzione non inferiore al doppio del minimo edittale più le spese di procedimento e di notifica del verbale, diversamente ne dispone l'archiviazione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto l'interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla data della sua notifica.

OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

In alternativa al ricorso al Prefetto e sempre che nel frattempo non si sia provveduto al pagamento in misura ridotta, il trasgressore, o gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., possono proporre l'opposizione innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se il trasgressore risiede all'estero).

Il giudice di pace viene chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell'accertamento compiuto e può confermare od annullare il verbale stesso.

Qualora il giudice di pace ritenga fondato l'accertamento della violazione compiuto dagli organi di polizia, determina l'importo della sanzione in una misura compresa fra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla Legge per le violazioni accertate e non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente di guida.

Il pagamento della somma stabilita deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della

sentenza e deve essere effettuato a favore dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.

Qualora il giudice di pace accolga l'opposizione, egli può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto e, se nel frattempo è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, la sentenza vale per il diritto di rimborso totale o parziale di quanto indebitamente pagato.

OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO ORDINANZA/INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Prefetto e sia stato questo concluso con l'emissione di un'ordinanza/ingiunzione di pagamento, il trasgressore, o gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., possono proporre opposizione contro l'ordinanza entro 30 giorni (60 se il trasgressore risiede all'estero) dalla sua notifica, al giudice di pace competente per il luogo in cui è stata accertata la violazione.

Il pagamento della somma richiesta nell'ordinanza/ingiunzione non è condizione ostativa al ricorso entro i termini sopracitati.

Il giudice di pace viene chiamato a valutare la legittimità ed il merito dell'accertamento compiuto, attraverso la valutazione dell'ordinanza/ingiunzione, del verbale di contestazione e dell'illecito contestato.

Qualora il giudice di pace ritenga fondato l'accertamento della violazione compiuto dagli organi di polizia, viene emessa un'ordinanza/ingiunzione con la quale viene intimato al ricorrente di adempiere al pagamento della somma determinata dal giudice ovvero, in mancanza, della somma prevista nell'ordinanza/ingiunzione opposta, diversamente ne dispone l'archiviazione.

LIMITI DI VELOCITÀ

LIMITI MASSIMI GENERALI DI VELOCITÀ

Posto in prossimità delle frontiere il segnale di indicazione n. 197 indica i seguenti limiti massimi generali di velocità in Italia:

- sulle autostrade: 130 km/h;
- sulle strade extraurbane principali: 110 km/h;
- sulle strade extraurbane secondarie: 90 km/h;
- nei centri abitati: il limite è di 50 km/h che possono essere elevati a 70 in taluni casi.

Elevamento del limite di velocità nelle strade urbane

Nelle strade urbane, tramite apposito segnale, è possibile aumentare a 70 km/h il limite di velocità nel caso in cui le caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano.

Le strade che consentono questo elevamento di velocità devono presentare carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico centrale rialzato, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia, ed eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate.

Elevamento del limite di velocità nelle autostrade

Il Codice della Strada prevede anche la possibilità da parte dei concessionari o degli enti proprietari di elevare sulle autostrade il limite di velocità a 150 km/h tramite apposito



Figura 7: segnale di indicazione n. 197.

segnale, ma solamente nei tratti di autostrade con almeno tre corsie più quella di emergenza dotate di Safety Tutor (SICVE), se le caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio lo consentano; tutto ciò fermo restando la possibilità da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di revocare tali decisioni.

Fino al 2011 nessun tratto autostradale era stato interessato a tale aumento del limite di velocità.

Entro i limiti massimi suddetti restano valide tutte le limitazioni di velocità indicate localmente mediante i prescritti segnali.

I limiti indicati nel segnale sono validi per tutti i veicoli a motore (motocicli sopra 150 cc; autovetture anche se trainanti un carrello appendice, autocaravan, autocarri, trattori stradali senza serimorchio, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t, autobus e filobus di massa massima autorizzata ad 8 t) ad eccezione di particolari categorie per cui valgono invece specifiche limitazioni.

VARIAZIONI AI LIMITI MASSIMI GENERALI DI VELOCITÀ IMPOSTE DAL CODICE

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura il Codice della Strada prevede che la velocità venga ridotta a 110 km/h per le autostrade ed a 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Sui trochi stradali che presentino caratteristiche di pericolosità a causa della nebbia, nella stagione invernale, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri, vengono imposti i limiti massimi temporanei di velocità non superiori a 50 km/h, resi noti attraverso il segnale limite massimo di velocità corredato da un pannello integrativo con l'iscrizione "in caso di nebbia".

Ai neopatentati (ovvero il cittadino che abbia conseguito la patente B da meno di tre anni) non è consentito di superare il limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

VARIAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ TRAMITE APPOSITI SEGNALI

Gli enti proprietari della strada possono ridurre, ma non aumentare, la velocità ed imporre limiti di velocità minimi (cioè un particolare limite a cui la velocità del veicolo non deve essere inferiore) seguendo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per modificare il limite di velocità bisogna verificare che le caratteristiche costruttive e funzionali del tratto di strada lo consentano, altrimenti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può modificare o rimuovere i limiti imposti dall'ente proprietario.

La variazione del limite di velocità viene comunicata dall'apposito segnale.

La fine della tratta in cui era necessario quel limite e, quindi, il ripristino del limite di velocità massimo per quella categoria di strada in cui era presente è comunicata dai segnali di fine prescrizione.



Figura 8 e Figura 9: segnale di variazione del limite di velocità.



MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ

Per la misurazione della velocità da parte degli organi di Polizia stradale vengono utilizzati vari misuratori di velocità, comunemente ed impropriamente chiamati "autovelox" (dal nome commerciale di uno dei primi apparecchi) alla cui indicazione è ammessa la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km/h.

DISCHI POSTERIORI DI INDICAZIONE DELLA VELOCITÀ PER TALUNI VEICOLI

Sulla parte posteriore di:

- autobus e filobus con massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t;
- autoveicoli (diversi dagli autobus) di massa complessiva a pieno carico oltre 3.5 t;
- macchine agricole;
- quadricicli;
- autoveicoli con rimorchio;

devono essere indicate, in posizione ben visibile, le velocità massime consentite mediante dischi autoadesivi, ciascuno di diametro di 20 cm, bianchi bordati di rosso, con il numero in nero nell'area centrale che indica la massima velocità consentita in km/h in relazione al tipo di strada. Qualora si tratti di complessi di veicoli i contrassegni vanno riportati sui rimorchi o sui semirimorchi. I dischi possono essere al massimo due sullo stesso veicolo e vanno applicati anche ai quadricicli a motore. Sono però esclusi dall'obbligo alcuni veicoli militari, nonché i ciclomotori ed i veicoli in A.D.R.




Figura 10: dischi posteriori per veicoli.

LIMITI DI VELOCITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI

Limiti imposti dal Codice della Strada:

MEZZI D'OPERA A PIENO CARICO¹	40 km/h (in ambito urbano)	60 km/h (fuori dai centri urbani)
VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI ESPLOSIVI E FACILMENTE INFIAMMABILI	30 km/h (in ambito urbano)	50 km/h (fuori dai centri urbani)
AUTOBUS E FILOBUS di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t	80 km/h (fuori dai centri abitati)	100 km/h (in autostrada)
AUTOCARRI a massa complessiva a pieno carico da 3,5 t (escluso) a 12 t (compreso)	80 km/h (fuori dai centri abitati)	100 km/h (in autostrada)
AUTOCARRI a massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t	70 km/h (fuori dai centri abitati)	80 km/h (in autostrada)
AUTOTRENI²	70 km/h (fuori dai centri abitati)	80 km/h (in autostrada)
AUTOARTICOLATI	70 km/h (fuori dai centri abitati)	80 km/h (in autostrada)
AUTOSNODATI	70 km/h (fuori dai centri abitati)	80 km/h (in autostrada)

¹ Quando viaggiano scarichi si ripristinano i normali limiti degli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t e quindi 50 km/h nelle strade urbane, 70 nelle strade extraurbane principali e secondarie e 80 km/h nelle autostrade.

² Anche se costituiti da un'autovettura che traina un rimorchio. Il carrello appendice non è considerato rimorchio.

MACCHINE AGRICOLE con pneumatici	40 km/h
MACCHINE AGRICOLE cingolate	15 km/h
MACCHINE OPERATRICI con pneumatici	40 km/h
MACCHINE OPERATRICI cingolate	15 km/h

Limiti costruttivi:

CICLOMOTORI	45 km/h
QUADRICICLI	80 km/h (fuori dai centri abitati)

DISTANZA DI SICUREZZA

L'urto tra veicoli può verificarsi sia nella direzione di marcia con veicoli fermi, meno veloci o che cambiano direzione, sia lateralmente, in caso di deviazioni o sbandamenti.

I veicoli a due ruote sono più soggetti a sbandamento laterale, specie a bassa velocità; peraltro anche i veicoli a tre o più ruote possono subire deviazioni laterali che, a parità di rotazione dello sterzo, aumentano in proporzione alla velocità.

Per quanto riguarda la distanza di sicurezza longitudinale, il Codice della Strada così precisa: "durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede".

La norma che regola la distanza di sicurezza è strettamente connessa con la norma che regola la velocità, la quale prescrive di non costituire intralcio e disordine; infatti si costituisce pericolo quando, entro il raggio di azione del proprio veicolo (cioè nel tratto di strada necessario per l'arresto), si trova un ostacolo che non si è in grado di evitare.

Tale distanza dipende, tra l'altro, dal tempo di reazione del conducente e dalla velocità del veicolo.

La distanza di sicurezza va quindi commisurata alla velocità del veicolo, alle condizioni del traffico e del fondo stradale, al tipo ed allo stato di efficienza del veicolo (sistema frenante, pneumatici, etc..), all'entità del carico, alla prontezza dei riflessi del conducente (tempo di reazione), alle condizioni di aderenza pneumatici/manto stradale, alle variazioni di pendenza della strada, alle condizioni atmosferiche, etc.

Salvo alcune eccezioni, la distanza non è quantitativamente fissata in quanto deve essere commisurata ai fattori di cui sopra. In particolari situazioni è definita una distanza di sicurezza minima:

- Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici di sale o ghiaietto, i veicoli devono procedere con la massima cautela e la distanza di sicurezza rispetto a tali macchine deve essere di almeno 20 m.
- Fuori dai centri abitati, sulle strade a due corsie a doppio senso di marcia, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli (ad esempio per veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate), tra i veicoli di tali categorie deve essere tenuta una distanza non inferiore a 100 m per consentire agli altri veicoli di poter eseguire la fase di rientro durante la manovra di sorpasso. Questa disposizione non si deve osservare



Figura 11: Divieto di sorpasso per tutti i veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t.

nei centri urbani e nelle strade extraurbane con due o più corsie per senso di marcia, a carreggiate separate o a senso unico.

POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA

I veicoli a motore devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro, anche se la strada è libera.

I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più possibile vicino al margine destro della carreggiata.

Sulle strade a più carreggiate, salvo diversa segnalazione, si deve percorrere quella libera più a destra.

STRADA AD UNA CARREGGIATA

Su strade a due corsie a doppio senso di circolazione i veicoli devono essere tenuti il più possibile vicino al margine destro della carreggiata nei seguenti casi:

- in fase di incrocio;
- quando percorrono una curva;
- quando percorrono un dosso;
- quando sono sorpassati.

È sufficiente marciare in prossimità del margine destro della carreggiata:

- nelle strade a senso unico;
- nelle strade a due carreggiate separate;
- nelle strade ad almeno due corsie per senso di marcia.

STRADA DIVISA IN DUE CARREGGIATE SEPARATE

Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, i veicoli devono circolare su quella di destra salvo diversa segnalazione.

STRADA DIVISA IN TRE CARREGGIATE SEPARATE

Generalmente quando una strada è divisa in tre carreggiate separate, la carreggiata centrale è a doppio senso e le carreggiate laterali a senso unico: di norma si può quindi percorrere la carreggiata di destra o quella centrale, salvo in caso di diversa segnalazione che può, ad esempio, rendere la circolazione sulla carreggiata a senso unico.

STRADA DIVISA A CARREGGIATE SEPARATE CON DUE O PIÙ CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA

Sulle strade o carreggiate a due corsie per senso di marcia, i veicoli a motore devono circolare nella corsia di destra, possono impegnare quella di sinistra per il sorpasso.

Sulle strade a tre corsie ed a due sensi di marcia si deve impegnare la corsia centrale solo per il sorpasso.

Quando una carreggiata è a due o più corsie per ogni senso di marcia si deve percorrere la corsia libera più a destra, la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

CIRCOLAZIONE SULLE STRADE CON BINARI DEL TRAM A RASO

Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono transitare sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia del tram (salvo diversa segnalazione).

Sui binari sono vietate la fermata e la sosta.

Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i

veicoli possono marciare a sinistra dei binari ma sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

Se la fermata di tram o filobus è corredata da apposita isola salvagente, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra od a sinistra del salvagente stesso, purché rimangano entro la semicarreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non intralcino il movimento dei viaggiatori.

CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN CORRISPONDENZA DEI SALVAGENTI

Nelle strade con salvagenti, i veicoli possono transitare sia a destra sia a sinistra degli stessi purché rimangano entro la semicarreggiata destinata al loro senso di circolazione e non intralcino il movimento dei pedoni.

CIRCOLAZIONE SULLE STRADE IN CORRISPONDENZA DI PORTE E FORNICI

Qualora siano presenti porte di accesso alla città o fornici aperti nelle mura cittadine, i veicoli devono impegnare di regola il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra, salvo diversa segnalazione.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER FILE PARALLELE

La circolazione per file parallele è ammessa:

- nelle strade o carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia in condizioni di traffico intenso, tale cioè che i veicoli occupino tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso e si muovano ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono;
- quando gli agenti del traffico l'autorizzano;
- lungo il tronco stradale che conduce ad un incrocio regolato da semafori od agenti: in tal caso al segnale di via libera, la circolazione per file parallele deve continuare anche nell'area di manovra dell'incrocio stesso.

Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti dei veicoli (esclusi quelli non a motore ed i ciclomotori) di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

È ammesso lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia.

Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, segnalando la manovra in tempo utile con l'uso degli indicatori di direzione, soltanto:

- quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra o l'ultima di sinistra per svoltare a sinistra;
- per effettuare una riduzione di velocità;
- per effettuare una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata quando ciò non sia vietato.
- quando i conducenti che si trovino nella prima corsia di destra, debbano spostarsi da detta corsia per superare un veicolo senza motore o comunque assai lento.

CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE E SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (rif. art. 175 e 176 CdS)

PREMESSA

Le autostrade e le strade extraurbane principali sono indicate con apposita segnaletica di inizio e fine.

Sulle autostrade i segnali hanno fondo verde, sulle strade extraurbane principali fondo blu. Sull'autostrada sono vietate le competizioni motoristiche e le gare sportive ed è sempre vietato gareggiare in velocità.

Le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente sono disciplinate da apposito Decreto.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei seguenti veicoli:

- velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³, motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 cm³;
- altri motoveicoli di massa complessiva a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva a pieno carico fino a 1300 kg;
- veicoli non muniti di pneumatici;
- macchine agricole (anche se isolate) e macchine operatrici;
- veicoli con carico disordinato e non opportunamente sistemato e fissato o sporgente oltre i limiti consentiti;
- veicoli con carico di materiale sciolto o scoperto che possa disperdersi (sabbia, carta, stracci, etc.);
- veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti di sagoma o di massa (con esclusione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per i quali possono essere previste specifiche disposizioni);
- veicoli in cattive condizioni di uso, di equipaggiamento, di gommatura;
- veicoli non in regola con la prescritta revisione;
- autovetture che non siano in grado di sviluppare, in piano, una velocità di almeno 80 km/h;
- altre categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano.

Per ragioni tecniche o di sicurezza, il traffico può essere sospeso su tratti dell'autostrada per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse, ovvero possono essere stabilite particolari modalità d'uso dei tratti dell'autostrada stessa.

È vietata la circolazione di pedoni ed animali, eccezion fatta per le aree di servizio e di sosta: in tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi (cani al guinzaglio).

Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso (colonnine SOS).

DIVIETI

Lungo le autostrade e le strade extraurbane principali è vietato:

- usare i proiettori di profondità nei tratti di illuminazione sufficiente (ad esempio aree di servizio e di sosta);
- trainare veicoli che non siano classificati rimorchio; il traino è ammesso se effettuato dai veicoli di soccorso degli enti o imprese autorizzate; è ammesso il traino di carrelli



Figura 12 e Figura 13: segnali di inizio autostrada ed extraurbana principale.



appendice;

- svolgere qualsiasi attività di propaganda o di vendita non debitamente autorizzate;
- campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito;
- concedere e chiedere passaggi, anche sui piazzali delle stazioni e nelle aree di servizio e di sosta;
- invertire il senso di marcia ed attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
- usare per la marcia la corsia per la sosta di emergenza, se non per arrestarsi e riprendere la marcia;
- circolare sulle corsie di variazione di velocità (accelerazione o decelerazione) se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

OBBLIGHI

Lungo le autostrade e le strade extraurbane principali è fatto obbligo:

- di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, dando la precedenza ai veicoli in transito;
- di impegnare tempestivamente la corsia di destra per uscire dalla carreggiata, portandosi, agli svincoli di uscita sulla corsia di decelerazione;
- per cambiare corsia segnalarlo tempestivamente con gli indicatori di direzione;
- di accendere le luci anabbaglianti e quelle di ingombro se previste.

FERMATA E SOSTA

Lungo le autostrade e le strade extraurbane principali sono vietate la fermata e la sosta fuori dagli appositi spazi esistenti, salvo in caso di necessità, dovuti ad avaria che renda inutilizzabile il veicolo od a malessere degli occupanti.

In tal caso il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

La sosta di emergenza non deve eccedere il tempo necessario per risolvere l'emergenza stessa e non può, comunque, superare le tre ore.

Decorso tale termine il veicolo deve essere rimosso.

In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada e a partire dal segnale di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.

In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli della polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

Qualora il veicolo rimanga bloccato sulla carreggiata e sia impossibile spostarlo sulla



Figura 14 e Figura 15: segnali di fine autostrada ed extraurbana principale.



corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola di emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile di pericolo, anche di giorno e in rettilineo.

Lo stesso obbligo è previsto per il conducente che sosta sulla banchina di emergenza, di notte ed in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione. Inoltre durante la sosta e la fermata, di notte ed in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi di illuminazione prescritti.

Nelle aree di servizio e di parcheggio è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale od in altre aree analogamente attrezzate.

NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA

Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore alle 5 t ed ai conducenti di veicoli o complessi di veicoli di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Fermo restando quanto disposto dalle norme sulla marcia per file parallele, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietato affiancarsi ad un altro veicolo nella stessa corsia.

Sulle autostrade a pagamento i conducenti devono arrestarsi alle porte delle stazioni per le operazioni di pedaggio, eventualmente incolonnandosi e mantenendo la fila prescelta.

Non dovrà fermarsi, ma solo moderare la velocità (30 km/h) il conducente, qualora il veicolo sia dotato di apparecchio idoneo a sfruttare i varchi TELEPASS.

Il conducente è tenuto a conservare il biglietto di pedaggio ritirato all'entrata evitando di piegarlo o di danneggiarlo; se egli si presenta la casello di uscita senza il biglietto, il pedaggio viene calcolato dalla stazione più lontana.

ARRESTO, SOSTA, FERMATA, SOSTA DI EMERGENZA

DEFINIZIONI

Per **arresto** si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione (non per volontà del conducente), ad esempio un semaforo rosso, uno stop, l'intasamento del traffico, etc.

Per **fermata** si intende la sospensione momentanea della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione od impedimento alla visibilità, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.

Talvolta la fermata è ammessa in aree dove invece è vietata la sosta.

Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, qualora ciò comporti rallentamento od intralcio alla circolazione.

Per **sosta** si intende la sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Durante la sosta il veicolo deve avere il motore spento.

Non è consentito tenerlo in moto neanche per far funzionare l'impianto di condizionamento dell'aria.

Per **sosta di emergenza** si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un

passaggero.

Salvo diversa segnalazione in caso di fermata e di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (o al ciglio del marciapiede), parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia; può essere però prescritta una disposizione diversa da quella "in fila".

Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente (almeno un metro) per il transito dei pedoni.

Fuori dai centri abitati, i veicoli in fermata o in sosta devono essere collocati, ove possibile, fuori dalla carreggiata o negli appositi spazi all'uopo esistenti.

Nelle strade urbane a senso unico la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e, comunque, non inferiore a tre metri di larghezza.

Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità.

Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate.

Il veicolo in sosta deve essere lasciato con il motore spento.

Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti e ad impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Ove richiesto bisogna porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta (**parchimetro**).

Durante la sosta in aree a ciò destinate i veicoli devono essere collocati come indicato dalla segnaletica e, se sono delimitati gli spazi destinati a ciascun veicolo, non si devono invadere gli spazi contigui.

Anche in un parcheggio autorizzato occorre parcheggiare il veicolo senza intralciare gli altri e negli appositi spazi segnalati: quando si esce si ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito.

È vietato aprire le porte di un veicolo, discendere dallo stesso o lasciarne aperte le porte, senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

CASI IN CUI SONO VIETATE SIA LA FERMATA SIA LA SOSTA

Il comma 1 dell'articolo 158 del Codice della Strada elenca una serie di situazioni e di luoghi in cui sono vietate la fermata e la sosta, anche se in quel specifico momento e in quel determinato luogo non costituiscono effettivamente pericolo od intralcio per la circolazione:

- in prossimità e in corrispondenza di passaggi a livello;
- sui binari tranviari e ferroviari, anche se a raso (o così vicino ad essi da intralciare la marcia del tram);
- nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi salvo diversa segnalazione;
- nelle curve, sui dossi e, fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
- sotto fornici e portici e sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
- in corrispondenza ed in prossimità di segnali stradali o semaforici in modo da occultarne la vista;
- in corrispondenza della segnaletica orizzontale di preselezione;
- lungo le corsie di canalizzazione;

- in corrispondenza degli incroci, in loro prossimità su strade extraurbane ed a meno di 5 metri dal loro margine nei centri abitati;
- sugli attraversamenti e sui passaggi pedonali;
- sui passaggi per i ciclisti, nonché sulle piste ciclabili ed ai loro sbocchi.

CASI IN CUI È VIETATA LA SOSTA

Il comma 2 dell'articolo 158 si riferisce al solo divieto di sosta per cui, nei casi sotto riportati, si deve intendere consentita la fermata:

- allo sbocco dei passi carrabili (quando è presente l'apposito segnale, completo degli estremi dell'autorizzazione);
- se si impedisce di accedere o di spostare un veicolo regolarmente in sosta;
- con inclinazione diversa da quella consentita oppure occupando più di uno spazio nei parcheggi;
- in seconda fila (salvo i veicoli a due ruote) poiché, provocando un restringimento di carreggiata, costituisce intralcio alla circolazione;
- negli spazi riservati alla fermata e allo stazionamento di autobus, filobus o tram.
Se gli spazi sono sprovvisti di segnaletica orizzontale, a meno di 15 metri dal segnale di fermata.
- sulle aree riservate alla fermata ed alla sosta dei taxi;
- sulle aree riservate al mercato ed ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite;
- sulle banchine (la banchina è quella parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino degli elementi longitudinali di delimitazione, marciapiedi, spartitraffico, scarpate, etc.) salvo diversa segnalazione;
- negli spazi riservati alla sosta dei veicoli per persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie od in corrispondenza degli scivoli o raccordi da loro utilizzati;
- nelle corsie e carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- nelle aree pedonali urbane o nelle isole pedonali;
- nelle zone a traffico limitato, se non si è muniti di autorizzazione;
- davanti agli impianti per servizi di emergenza (ad esempio postazioni per estintori o prese per idranti) od igiene pubblica;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- a meno di 5 metri dai distributori di carburante durante le ore di esercizio;
- nei centri abitati, ai rimorchi staccati dalla motrice, salvo diversa segnalazione;
- sulle zebrature e sulle strisce gialle a zig-zag;
- sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da striscia continua;
- sul margine sinistro di strade a doppio senso di circolazione;
- sulle carreggiate delle strade con precedenza.

SEGNALI DI DIVIETO DI SOSTA E DI SOSTA E FERMATA

Al di fuori delle ipotesi in cui sono vietate per Legge, vale il principio generale per il quale la sosta e la fermata sono libere. Tuttavia, i segnali di divieto di sosta o di divieto di sosta e fermata possono essere posti in tutti quei casi in cui l'ente proprietario della strada (ai sensi degli artt. 6 e 7 CDS) abbia disposto con propria ordinanza un divieto di sosta o di fermata in relazione alle esigenze della circolazione od alle caratteristiche strutturali della strada.

In presenza dell'apposito segnale, la sosta è vietata nei centri abitati dalle 8 alle 20 o nelle ore e nei giorni di validità di segnali



Figura 16: segnale di divieto di sosta e divieto di sosta e fermata.

specifici che la vietino.

Lungo le strade extraurbane il divieto è permanente nelle 24 ore, salvo diversa segnalazione.

Il divieto di sosta può essere segnalato con tratti alternati gialli e neri dipinti sul ciglio del marciapiede.

In presenza dell'apposito segnale la fermata è vietata permanentemente su strade urbane ed extraurbane.

Il divieto può essere permanente o temporaneo (ad esempio per esigenze di carattere tecnico o di manutenzione o di pulizia delle strade): in tal caso, se il divieto non ha valenza periodica, ma occasionale, deve essere esposto con almeno 48 ore di anticipo.




Figura 17: segnali di divieto di sosta e divieto di sosta e fermata.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

Gli organi di polizia possono tra l'altro disporre la rimozione dei veicoli: ove la sosta sia vietata perché costituisca grave intralcio o pericolo, ove vi sia il segnale di divieto di sosta integrato da pannello integrativo o se il veicolo sia lasciato in sosta quando ciò sia vietato per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.

In alternativa alla rimozione è consentito il blocco dello stesso mediante attrezzo a chiave applicato alle ruote. Il blocco viene rimosso solo dopo il pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco.

USO DEL SEGNALE MOBILE DI PERICOLO

Il segnale mobile di pericolo, detto comunemente **triangolo**, riproduce in forma ridotta il segnale altri pericoli.

È munito di un apposito sostegno che lo mantiene in posizione verticale o quasi, in modo che non cada per il vento o per lo spostamento d'aria dei veicoli in transito.

Fa parte della dotazione obbligatoria degli autoveicoli e deve essere di tipo omologato.

È usato obbligatoriamente per segnalare, solo fuori dei centri abitati, i veicoli (esclusi motocicli e ciclomotori a due ruote, etc.) che debbano restare fermi sulla carreggiata ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa che non possa essere tempestivamente rimosso.

Quando si incontra questo segnale si deve moderare la velocità e proseguire con prudenza.

I casi previsti per il suo utilizzo sono (su strade extraurbane):

- di giorno, in ogni caso in cui il veicolo od il carico caduto non siano nettamente visibili ad almeno 100 m da coloro che sopraggiungono da dietro (da un dosso, da una curva, etc.);
- di giorno e di notte, in autostrada e su strade extraurbane principali quando il veicolo non possa essere spostato sulla corsia o sulla piazzola di emergenza;
- di notte, quando i veicoli non siano visibili a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da dietro, quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.



Figura 18: Segnale mobile di pericolo.

Nei tre casi e di notte, quando il conducente scende per posizionare il segnale, deve rendersi visibile agli altri utenti della strada mediante dispositivi retroriflettenti di protezione individuale quali giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di tipo omologato (tale regola è valida anche se ci si trova su corsia di emergenza o piazzola di sosta).

Il segnale deve essere posto sulla carreggiata extraurbana:

- posteriormente sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico caduto e ad almeno 50 m su strade extraurbane secondarie (100 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali);
- in modo da essere pienamente visibile in ogni circostanza, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato;
- posto ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono;
- appoggiato stabilmente, in modo che non cada per il vento o per lo spostamento d'aria dei veicoli in transito.

L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.



Figura 19: utilizzo del segnale mobile di pericolo.

CONOSCENZA DELLE MISURE DA PRENDERE IN CASO DI COLLISIONE O ALTRI INCIDENTI

NOZIONI ELEMENTARI SULLA RESPONSABILITÀ

L'uso delle strade è giuridicamente regolamentato da una serie di disposizioni, la maggior parte delle quali è contenuta nel Codice della Strada, mentre altre sono previste da diversi atti normativi.

Poiché l'uso corretto delle strade è una primaria esigenza sociale ed un uso scorretto è invece fonte di gravi pericoli, molte norme di circolazione prevedono sanzioni per coloro che non le osservano.

La responsabilità può riguardare tre diversi aspetti:

- **penale**, che concerne colui che sulla strada commette un fatto qualificato dall'ordinamento giuridico come **reato**. Le norme penali sono un insieme di regole che proibiscono certi comportamenti o ne prescrivono altri e sono obbligatorie per tutti i cittadini e gli Organi dello Stato che le devono fare rispettare. Nel nostro ordinamento le norme penali possono provenire solo dallo Stato e possono essere introdotte solo con Legge. Esse sono di regola costituite da due elementi: il **precetto** che è il comando di tenere un certo comportamento e la **sanzione** che è la conseguenza che deriva dalla violazione del precetto.
- **civile**, di cui rispondono coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a provocare ad altri soggetti un danno ingiusto che merita un risarcimento.
- **amministrativo**, che riguarda un pubblico funzionario per atti connessi all'esercizio della sua attività professionale.

RESPONSABILITÀ PENALE IN INCIDENTE STRADALE

Per quel che attiene alla responsabilità penale derivante da un incidente stradale, bisogna premettere che essa è sempre personale (quindi grava esclusivamente sul conducente che ha causato l'incidente e non anche sul proprietario del veicolo) e che sorge allorché vengano violate norme del Codice Penale od alcune disposizioni del Codice della Strada.

In generale, la responsabilità penale derivante da un incidente stradale sorge quando da esso derivino lesioni gravi a persone o la morte di una o di alcune di esse.

Nelle due ipotesi sopra richiamate, la responsabilità non viene esclusa quando il conducente si sia fermato per prestare soccorso alle vittime dell'incidente da lui provocato; in tal caso, tuttavia, il conducente evita di essere incriminato per **omissione di soccorso** (reato che prevede ulteriori sanzioni penali molto gravi).

Altra ipotesi di responsabilità a carico del conducente è prevista in caso di gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche.

Si sottolinea che è quindi possibile configurare una responsabilità penale, non solo quando la condotta illecita del soggetto sia **commissiva** (cioè mediante un'azione, ad esempio investimento di persona), ma anche quando questa sia **omissiva** (cioè per mancanza di azione prevista, ad esempio per non aver segnalato la presenza della propria autovettura ferma in mezzo alla strada e dal fatto sia derivato un incidente con decessi); l'omissione, quindi, si configura tutte quelle volte in cui un soggetto avrebbe dovuto tenere (perché così stabilito da uno specifico obbligo giuridico) una condotta che impedisse l'evento che poi si è verificato.

Perché ci sia reato non basta il verificarsi di un fatto materiale, ma occorre che ci sia il concorso della volontà di chi lo commette, cioè la coscienza e la volontà dell'azione e può assumere due forme:

- il **dolo**, quando il soggetto ha voluto il fatto che ha posto in essere;
- la **colpa**, quando il fatto non è voluto ma è stato provocato per imprudenza, negligenza, imperizia od inosservanza di Leggi, Regolamenti, ordini o discipline: tipico esempio di reato colposo a seguito di incidente stradale, che si verifica quando ad esempio, per il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada si provoca un incidente stradale che determina la morte di una persona.

RESPONSABILITÀ CIVILE IN INCIDENTE STRADALE

La responsabilità civile a seguito di incidente stradale sorge da un comportamento non corretto del conducente che, vuoi per una non esatta valutazione delle condizioni ambientali e del traffico stradale, vuoi per scarso rispetto degli altri utenti della strada, abbia creato situazioni pericolose che abbiano portato a collisioni tra veicoli od abbiano comunque avuto conseguenze per le persone e/o le cose od animali.

Tale tipo di responsabilità è quindi prevista in relazione al danno economico e/o morale arrecato a persone e cose di terzi per **azioni dolose**, cioè intenzionali, o **colpose**, cioè non direttamente volute da chi le ha causate, anche se era in grado di prevedere possibili conseguenze.

La colpa, dunque, sorge quando i comportamenti dei conducenti sono improntati ad imperizia, imprudenza o violazione delle norme.

L'**imperizia** si ha quando un conducente, pur tecnicamente idoneo, non ha però acquisito ancora molta dimestichezza alla guida di un veicolo a motore per cui, involontariamente può causare situazioni di pericolo. Quindi, consiste in particolare nell'inesperienza del conducente oppure in una non ancora ottimale conoscenza del veicolo, per cui, in alcune situazioni di rischio, pone in essere comportamenti non idonei perché preso alla sprovvista o perché spaventato da una situazione che non riesce a controllare.

L'**imprudenza** è la sottovalutazione di una situazione di potenziale pericolo, per cui il conducente, pensando di avere perfettamente sotto controllo la situazione, si trova poi ad

essere completamente impreparato ad affrontare un ostacolo od una difficoltà che si presenta inaspettatamente (rientra nell'imprudenza anche la disattenzione, cioè il guidare senza concentrazione).

L'**inosservanza delle norme** è la coscienza di porre in essere un comportamento vietato dalle Leggi o dai Regolamenti, cioè l'inosservanza volontaria delle regole previste dal Codice della Strada (ad esempio attraversare un incrocio nonostante sia accesa la luce rossa del semaforo).

La responsabilità oggettiva determina l'identificazione del responsabile del danno con il "possessore" od il "detentore" del veicolo, laddove non sia possibile identificare il conducente.

Quindi, a differenza della responsabilità penale, la responsabilità civile grava anche a carico del proprietario del veicolo, a meno che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà manifesta.

Il Codice Civile:

- pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie l'obbligo di risarcire il danno cagionato, salvo provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quindi, non è chi ha subito il danno che deve provarne l'origine e la consistenza, ma è il danneggiante che deve dimostrare l'**assenza di colpa** (inversione dell'onere della prova).
Pertanto, per vincere tale presunzione, il conducente del veicolo deve in ogni caso dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nelle particolari circostanze della fattispecie concreta.
- stabilisce che, nell'ipotesi in cui il danno sia cagionato dallo scontro tra due o più veicoli, si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre i danni derivanti (**presunzione di concorso di eguale colpa**). In tutti i casi in cui l'atto generatore del sinistro sia ignoto, i comportamenti di tutti i conducenti coinvolti sono causa dell'evento nella stessa misura, anche se uno soltanto di essi abbia riportato danni.
- regola la responsabilità del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio; essi sono obbligati, in alternativa tra loro, al risarcimento del danno cagionato dal conducente del veicolo ed in solido con lo stesso, salvo provino che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la loro volontà.
Nello stabilire che il conducente ed il proprietario (o l'usufruttuario, o l'acquirente con patto di riservato dominio siano responsabili "in ogni caso" dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto) di manutenzione del veicolo, il Codice Civile pone sul danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto, mentre le sopraindicate persone che intendano scaricarsi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da una causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza.

La prescrizione del diritto di risarcimento del danno si realizza in genere in cinque anni.

Se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli il termine è di due anni.

COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

L'art. 189 del Codice della Strada specifica quali comportamenti debba tenere il conducente nel caso in cui si trovi coinvolto in un incidente stradale.

Innanzitutto detto articolo pone l'obbligo per l'utente della strada (sia esso pedone, ciclista o conducente di veicolo a motore), in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona.

A carico, invece, di tutte le persone coinvolte nell'incidente, indipendentemente dal fatto che siano o meno responsabili, vi è l'obbligo di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non vengano modificati lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

Da ogni sinistro stradale possono derivare due diversi scenari che danno luogo a comportamenti estremamente diversi:

- l'incidente con soli danni alle cose;
- l'incidente con lesioni alle persone.

INCIDENTE CON SOLI DANNI ALLE COSE

Il conducente non coinvolto direttamente nell'incidente, che si sia arrestato ed abbia verificato che non vi siano feriti o morti, dopo aver lasciato i propri dati se è stato testimone dell'incidente stesso, deve allontanarsi per non causare intralcio alla circolazione.

Qualora sia chiaro fin dall'inizio che l'incidente abbia causato solo danni materiali alle cose, è necessario rallentare per non rischiare di investire le persone coinvolte, ma non fermarsi a "curiosare" perché, soprattutto su strade trafficate od a scorrimento veloce, tale comportamento comporta ingorghi di traffico e può, molto spesso, ingenerare altri incidenti per tamponamenti.

I conducenti dei veicoli coinvolti, qualora i veicoli stessi siano ancora in grado di muoversi, devono immediatamente spostarli, possibilmente fuori dalla carreggiata, se possibile, o almeno lungo il suo margine destro o comunque in un luogo dove l'intralcio al traffico sia più limitato possibile.

Nel caso in cui non sia possibile postare il/i veicolo/i bisogna posizionare l'apposito segnale di pericolo (triangolo) nei casi previsti dal Codice della Strada (di notte accendere anche la segnalazione luminosa di pericolo e le luci di posizione, nonché indossare il giubbotto rifrangente), far chiamare il soccorso stradale e rimanere sul posto per collaborare a far defluire il traffico fino all'arrivo degli organi di polizia.

In caso di ingombro della carreggiata è inoltre necessario segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono (soprattutto se l'ingombro è in curva e soprattutto poco visibile) con segnali manuali intesi ad impedire il transito sulla zona pericolosa, specialmente se sono rimaste di ostacolo sulla carreggiata parti dei veicoli incidentati o se si è verificata la caduta di sostanze viscidie (nel compiere tali manovre è necessario porre attenzione a non esporsi al rischio di essere investiti).

Solo dopo l'arrivo delle autorità o dopo la messa in sicurezza dei veicoli incidentati, potranno iniziare le discussioni sulla constatazione dei danni e gli scambi dei dati previsti dalla Legge.

In particolare i conducenti coinvolti devono scambiarsi le proprie generalità e gli estremi di patente, veicolo e assicurazione, nonché rilevare tutti gli elementi utili per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e delle sue conseguenze.

Se non vi sono feriti non è in generale necessario chiamare le autorità; tuttavia, questi devono intervenire nel caso qualcuno dei conducenti coinvolti si rifiutasse di fornire i propri dati oppure quando uno dei veicoli coinvolti nel sinistro risultasse non coperto da assicurazione.

Per la denuncia all'assicurazione è conveniente avvalersi del modulo di Constatazione amichevole – Denuncia di sinistro.

Se tale modulo viene firmato da entrambi i conducenti si accelererà il risarcimento del danno poiché si presume che il sinistro, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso, in tal caso non è necessaria l'individuazione dei testimoni.

Il conducente deve comunque annotare e riportare nella denuncia:

- il luogo, la data e le modalità dell'incidente;
- le generalità dell'altro conducente, controllando la sua patente od altro documento atto a consentire la rilevazione della sua identità;
- le generalità dell'intestatario dell'altro veicolo, rilevandole dalla carta di circolazione;
- le generalità degli eventuali testimoni presenti all'incidente (anche se si tratta di persone trasportate), chiedendo loro se sono disposte a testimoniare rilasciando, se possibile, una dichiarazione scritta e firmata (non occorre se interviene l'autorità);
- uno schizzo indicante la posizione dei veicoli al momento dell'incidente;
- il numero di targa, il numero di polizza e la compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti (controllando il certificato di assicurazione), annotandone gli estremi;
- la specifica dei danni materiali visibili.

Se più veicoli o conducenti sono stati coinvolti occorre raccogliere tutti i relativi dati.

Nel caso l'altro veicolo coinvolto non si fermi occorre, se possibile annotare la targa e rilevare il tipo di veicolo.

È comunque necessario fare la propria denuncia all'assicurazione, riportando anche solo i pochi dati raccolti o segnalando di non essere stati in grado di raccogliere alcun dato causa la fuga dell'altro conducente.

Se alla guida di un veicolo a motore si urta un veicolo in sosta o si causano comunque danni alle altrui cose ed il proprietario (o chi per esso) sia momentaneamente assente, il conducente non può esimersi dal dovere giuridico e morale di risarcire il danno ingiusto arrecato ad un'altra persona.

Il conducente che abbia provocato un sinistro deve fornire i propri dati alle autorità che svolgono servizio di polizia stradale (o in mancanza ad uno dei corpi di polizia), nel caso in cui dall'incidente stesso siano derivati danni alle opere stradali che il conducente medesimo avrà l'obbligo di risarcire.

Qualora il sinistro si sia verificato lungo un tunnel, sono messe a punto specifiche procedure:

1. in caso di incidente:

- accendere la segnalazione luminosa di pericolo;
- parcheggiare il veicolo il più possibile sul margine destro della carreggiata;
- spegnere il motore per evitare di emettere gas di scarico;
- abbandonare il veicolo per cercare aiuto;
- informare il più rapidamente possibile i servizi di emergenza in merito all'accaduto tramite una stazione di emergenza;
- se necessario, prestare soccorso ai feriti (nel limite delle proprie conoscenze e possibilità);

2. in caso di incendio del proprio veicolo:

- accendere la segnalazione luminosa di pericolo;
- non invertire il senso di marcia o fare retromarcia;
- provare a portare il veicolo fuori dalla galleria (se l'incendio è ancora al suo principio), qualora questo non fosse possibile, parcheggiare il veicolo il più possibile sul margine destro della carreggiata;
- spegnere il motore, lasciando inserita la chiave di accensione;
- abbandonare il veicolo per cercare aiuto;
- informare il più rapidamente possibile i servizi di emergenza in merito all'accaduto tramite una stazione di emergenza;
- se possibile, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, provare a spegnere l'incendio;

- se non è possibile spegnere le fiamme, allontanarsi dirigendosi rapidamente verso l'uscita della galleria (se vicina) o verso il più vicino luogo protetto.
3. in caso di incendio di altro veicolo:
- accendere la segnalazione luminosa di pericolo;
 - mantenere un'ampia distanza di sicurezza dal veicolo in fiamme;
 - portarsi nella corsia di emergenza o fermarsi il più possibile sul margine destro della carreggiata;
 - spegnere il motore per evitare di emettere gas di scarico;
 - lasciare inserita la chiave di accensione;
 - abbandonare il proprio veicolo;
 - informare il più rapidamente possibile i servizi di emergenza in merito all'accaduto tramite una stazione di emergenza;
 - se possibile, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, provare a spegnere l'incendio;
 - se necessario, prestare soccorso ai feriti (nel limite delle proprie conoscenze e possibilità);
 - se non è possibile spegnere le fiamme, allontanarsi dirigendosi rapidamente verso l'uscita della galleria (se vicina) o verso il più vicino luogo protetto.

Se l'evacuazione avviene in un tunnel (caso estremamente delicato), i passeggeri vanno condotti seguendo il corrimano di colore verde, verso il luogo protetto più vicino. Posti in salvo i passeggeri, bisogna mettersi in contatto con gli operatori ed attendere i soccorsi.

INCIDENTE CON DANNI ALLE PERSONE

L'utente della strada, in caso di incidente comunque riconducibile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, abbiano subito danno alla persona; se non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione, con una forte sanzione amministrativa pecuniaria e con la sospensione della patente di guida.

Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto.

Il conducente che si fermi ed, occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato.

In caso di incidente con danni alle persone, i responsabili dei servizi di emergenza raccomandano a coloro che prestano soccorso ai feriti in seguito ad un incidente stradale, di seguire la procedura denominata P.A.S. e cioè:

- proteggere l'infortunato e sé stessi;
- avvertire i servizi di assistenza;
- soccorrere il ferito, nel limite delle proprie possibilità.

Ogni persona ha il dovere giuridico (e ancor prima quello morale) di prestare soccorso agli infortunati, intervenendo opportunamente per scongiurare che gli esiti degli incidenti possano essere ancora più gravi per le persone coinvolte e per gli altri utenti della strada, nonché per ridurre le sofferenze di eventuali feriti.

Rientrano tra le operazioni di protezione:

- il parcheggio del proprio veicolo in maniera sicura, evitando di intralciare il traffico;
- la celere predisposizione di opportune segnalazioni dell'ingombro, prima fra tutte il posizionamento del segnale mobile di pericolo ad almeno 50 m dal luogo dell'incidente;

se possibile, soprattutto di notte, è opportuno che una o due persone si posizionino a circa 200 m segnalando, con torce elettriche o con segnalazioni manuali, il pericolo ai veicoli che sopraggiungono, in modo da evitare che questi vadano ad impattare con i veicoli o con le persone coinvolte nell'incidente e ferme sulla carreggiata;

- lo spegnimento del motore dei veicoli coinvolti, nel caso sia ancora in moto, se non è possibile girando la chiave di avviamento, tentare di raggiungere la batteria e scollegare i morsetti (prima il polo negativo);
- l'accertamento di un'eventuale fuoriuscita di carburante dal serbatoio;
- l'individuazione se tra i veicoli coinvolti ve ne sia uno che trasporti merci pericolose (in tal caso prendere nota dei numeri indicati sul pannello arancione);
- il tentativo di spegnimento delle fiamme per scongiurare che uno dei veicoli incidentati possa esplodere o possa prendere fuoco, senza però mettere a repentaglio la propria incolumità.

Se all'interno di uno dei veicoli incidentati è rimasta qualche persona e le lamiere sono contorte, i soccorritori devono intervenire solo se le vittime rischiano di soffocare, se presentano un'emorragia profusa o se c'è inizio di incendio, altrimenti lasciare intervenire solo addetti specializzati.

Nella procedura di estrazione dall'abitacolo, bisogna cercare di verificare subito l'eventuale presenza di ferite o fratture ed immobilizzare la parte interessata con mezzi di fortuna.

Quando vi sono feriti è sempre necessario avvertire i soccorsi specializzati, per evitare di arrecare maggiori danni agli infortunati; tuttavia, se la situazione dei feriti è particolarmente grave e si rende necessario un intervento molto urgente, il soccorritore deve cercare di attuare le necessarie manovre per ridurre le sofferenze e gli esiti negativi dei danni fisici (senza però mettere a repentaglio la sua incolumità).

Portate a termine le prime operazioni, il soccorritore deve, nel più breve tempo possibile, avvisare i servizi di emergenza ai numeri 112, 113, 118; all'operatore telefonico bisogna specificare, con la massima precisione e senza inutile concitazione:

- il luogo esatto dell'incidente;
- il numero e le condizioni apparenti degli infortunati, descrivendo le loro ferite e facendo presente se sono o meno coscienti;
- l'eventuale presenza di incendi e/o persone imprigionate nei veicoli;
- l'eventuale coinvolgimento di veicoli che trasportano merci pericolose, specificando i numeri riportati nei pannelli di pericolo arancioni situati sui veicoli stessi;
- un proprio recapito telefonico affinché, nel caso in cui i dati del luogo dell'incidente non siano chiari o siano stati fraintesi, i soccorritori siano in grado di poter richiamare per avere maggiori precisazioni.

Le manovre di assistenza agli infortunati devono essere condotte con la massima attenzione ed è preferibile farle eseguire solo dal personale specializzato.

In particolare bisogna evitare di agire d'impulso, sollevare o far alzare o spostare la persona ferita (a meno che non vi sia grave pericolo di incendio), toglierle il casco o somministrarle bevande o farmaci.

In genere, ci si può limitare a tranquillizzare l'infortunato e ad evitare che altre persone gli si accalchino intorno.

Tra le operazioni che si possono compiere:

- coprire le ferite con garza sterile (se la si ha a disposizione) e proteggere dalle intemperie;
- combattere l'asfissia allargando i vestiti e liberando la bocca da eventuali corpi estranei per garantire la pervietà delle vie aeree;
- cercare di ridurre le emorragie copiose, comprimendo le ferite, possibilmente con garza sterile.

Se possibile, chi presta il primo soccorso dovrebbe indossare guanti sterili di tipo monouso per evitare ogni infezione per se stesso e per le persone infortunate.

Una volta terminate le operazioni di soccorso ai feriti, vi sono altre operazioni connesse all'incidente che è buona norma compiere:

- a) adoperarsi per limitare l'entità dei danni;
- b) non rimuovere gli eventuali cadaveri ed i veicoli coinvolti; non modificare le circostanze e le prove prima dell'intervento dell'autorità, che è obbligatorio quando il reato è perseguibile d'ufficio (morte e lesioni personali gravissime e gravi) od in caso di reato perseguibile con querela di parte (lesioni personali e lievi), individuando i mezzi e le persone comunque coinvolte nell'incidente e quelle presenti al fatto, per eventuali testimonianze.
- c) rilevare tutti i dati che sia possibile individuare, se si pensa che possano essere utili per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI

Il Codice della Strada individua una serie di competenze, finalizzate alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, che possono essere esercitate dal Prefetto o dagli enti proprietari delle strade.

COMPETENZA DEL PREFETTO

Al Prefetto spettano una serie di competenze che egli esercita emettendo ordinanze consistenti nella temporanea privazione del diritto d'uso (pubblico) della strada.

Le ordinanze, che sono immediatamente esecutive, sono rese pubbliche (condizione d'efficacia) mediante apposite segnalazioni ovvero, in casi eccezionali o d'urgenza, dagli agenti del traffico o da qualsiasi altro mezzo di diffusione delle informazioni.

L'ente proprietario della strada interessata dall'ordinanza del Prefetto, ha l'onere di far rispettare gli obblighi e le limitazioni imposte collocando, quando è necessario e salvi i casi di assoluta urgenza, apposita segnaletica stradale.

Al Prefetto, il Codice riserva le seguenti facoltà:

- sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli.
Nell'ambito della provincia il Prefetto può sospendere temporaneamente su strade o tratti di strade la circolazione di tutti i veicoli (o solo di alcune categorie).
Il provvedimento prefettizio ha però limiti ben precisi per quanto concerne:
 - motivazione: può essere emesso solo per soddisfare esigenze militari, attinenti alla pubblica sicurezza od alla sanità pubblica;
 - durata temporale: può imporre un divieto di transito avente carattere soltanto temporaneo;
 - ambito spaziale: il provvedimento ha efficacia solo nel territorio della provincia in cui il Prefetto esercita le sue funzioni;
- fissare le modalità degli spostamenti delle greggi.
Anno per anno, il Prefetto fissa le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti o greggi dalla pianura alla montagna (e viceversa) determinando, quando occorre, gli itinerari ed i tempi di ogni spostamento;
- vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi ed in altri giorni fissati con apposito calendario dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FESTIVI

Ogni anno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, rende noto il calendario dei giorni per l'anno seguente in cui è vietata la circolazione dei veicoli destinati al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t fuori dei centri abitati definendo anche gli orari di inizio e fine del divieto per ogni periodo considerato.

I Prefetti, con propri provvedimenti, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendono temporaneamente la circolazione dei veicoli pesanti, nel territorio di propria competenza.

Il divieto non si applica se i veicoli hanno massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 t, se circolano all'interno di centro abitato, se sono adibiti a trasporto di persone, o se sono immatricolati per uso speciale non atti al carico.

La circolazione di veicoli, qualunque sia la loro massa complessiva, che trasportano merci pericolose di classe 1 A.D.R. (esplosivi) è vietata anche dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva per tutto il periodo dal 1° giugno al 15 settembre (compresi).

Fermo restando il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi, per quelli non festivi sono possibili delle modifiche al calendario in ragione degli effetti che i divieti determinano sull'attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso, nel rispetto delle esigenze di sicurezza stradale connesse con le prevedibili condizioni di traffico.

Soggetti per cui vale il divieto di circolazione

Il divieto di circolazione si applica ai seguenti veicoli quando circolano fuori dei centri abitati:

- autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, anche se scarichi;
- veicoli di qualunque massa che trasportano merci pericolose;
- macchine agricole ed operatrici, quando si trovano su strade di interesse nazionale.

Anticipi e posticipi

Per alcune categorie di trasporti per i quali vale il divieto, sono previste deroghe temporali per soddisfare esigenze specifiche, consistenti in posticipi ed anticipi rispetto all'ora di inizio e di fine del divieto.

1. Posticipi. Possono circolare anche dopo l'inizio del divieto (per il tempo indicato in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio, i veicoli:
 - provenienti dall'estero con un solo conducente a bordo quando l'inizio del divieto coincide con un periodo di riposo (4 ore);
 - provenienti dalla Sardegna (4 ore);
 - provenienti o diretti in Sicilia (2 ore);
 - che circolano in Sardegna, provenienti dal resto del territorio nazionale (4 ore);
 - circolanti in Sicilia e provenienti per traghettamento dal resto del territorio, salvo che dalla Calabria (4 ore).
2. Anticipi. Possono riprendere il viaggio, anche prima della fine del divieto (con l'anticipo delle ore indicate in parentesi), purché muniti di idonea documentazione attestante, secondo i casi, origine o destinazione del viaggio o delle merci, i veicoli:
 - impiegati in trasporti combinati strada – ferrovia che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della Legge n. 166/2002 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (4 ore);

- impiegati in trasporti combinati strada – mare che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, c. 2 ter, della Legge 22.11.2002 n. 265 purché muniti, oltre che di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, anche della lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco (4 ore);
- che circolano in Sardegna provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale (4 ore) purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio;
- diretti all'estero (2 ore);
- diretti o provenienti dalla Sicilia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio (2 ore);
- diretti in Sardegna (4 ore);
- diretti agli interporti di Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino – Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, Parma Fontevivo e che trasportano merce diretta all'estero (4 ore);
- diretti ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento che trasportano merce diretta all'estero (4 ore);
- diretti agli aeroporti per l'esecuzione di trasporti con cargo aereo e che trasportano merce diretta all'estero (4 ore);
- che trasportano unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate, tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci (4 ore);
- scarichi diretti agli interporti ed ai terminal intermodali per essere caricati sul treno, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci scaricate (4 ore);
- impiegati in trasporti combinati strada – rotaia o strada – mare, muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco.

Soggetti esclusi dal divieto

I soggetti esonerati dal divieto di circolazione sono indicati anno per anno dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il divieto non si applica se i veicoli hanno massa complessiva a pieno carico inferiore a 7,5 t, oppure se circolano all'interno di centro abitato, o se sono adibiti al trasporto di persone, o se sono immatricolati per uso speciale non atti al carico.

Lo stesso non si applica nemmeno ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi.

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa C.R.I. (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "P.T." o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione

delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22.7.1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- j) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- k) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - giornali, quotidiani e periodici;
 - prodotti per uso medico;
 - latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso.

Detti veicoli devono essere muniti di pannelli di segnalazione di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro del veicolo stesso;




Figura 20: Pannello riflettente per segnalazione di veicoli che circolano in deroga al divieto.

- l) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 CdS adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 461;
- m) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- n) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- o) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime A.T.P.;
- p) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali.

Detti veicoli devono essere muniti di pannelli di segnalazione di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Per le voci da a) a g) nonché per la voce l) il divieto non si applica neanche se sono utilizzati veicoli, o complessi di veicoli, eccezionali.

Lo stesso divieto di circolazione non trova applicazione altresì:

- per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

- per i trattori stradali isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato;
- per i veicoli circolanti in Sardegna e diretti ai porti di imbarco per il resto del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l'imbarco. Lo stesso vale, con le analoghe condizioni, per i veicoli circolanti in Sicilia (eccetto quelli diretti in Calabria).

I veicoli esclusi dal divieto possono viaggiare liberamente senza alcuna autorizzazione purché siano in grado di provare con documenti e fogli di viaggio che si muovono per le finalità sopra indicate.

Altri soggetti autorizzati a circolare in deroga al divieto

Altri veicoli possono circolare su autorizzazione rilasciata dal Prefetto che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale. La facoltà discrezionale del Prefetto di concedere le autorizzazioni è limitata alle seguenti situazioni:

1. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t;
 - se esistono motivi di assoluta necessità ed urgenza;
 - che trasportano derrate alimentari, diverse da quelle per cui ricorre l'esenzione assoluta dal divieto, che, per la natura dei prodotti o per fattori climatici o stagionali, sono altamente deperibili e necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito e di vendita;
 - che trasportano prodotti deperibili destinati all'alimentazione degli animali;
2. veicoli di dimensioni eccezionali solo se esistono gravi e indifferibili motivi ed a condizione che vi sia l'approvazione degli enti proprietari o concessionari delle strade interessate al loro transito.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di pannelli verdi dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo dei veicoli autorizzati per essere esibita a richiesta degli organi di polizia stradale. Sull'autorizzazione prefettizia devono essere indicati:

- arco temporale di validità;
- targa del veicolo autorizzato alla circolazione;
- località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico;
- prodotto o prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- indicazione delle eventuali strade sulle quali permanga comunque il divieto;
- eventuale specifica, ove ne ricorra l'obbligo, che il provvedimento autorizzativo sia valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo debbano essere fissati pannelli di segnalazione.

Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione si riferiscono, di norma, ai veicoli che circolano carichi.

Durante i periodi di divieto, i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta od autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Per i veicoli che trasportano merci pericolose per i quali il divieto vale anche se aventi massa inferiore a 7,5 t, l'autorizzazione può essere concessa solo se ricorrono particolari motivi di interesse pubblico.



Figura 21: Pannello riflettente per segnalazione di veicoli che circolano in deroga al divieto muniti di autorizzazione.

Divieti di circolazione per veicoli e trasporti eccezionali in autostrada

Nonostante il Decreto Ministeriale, relativo al calendario dei divieti di circolazione, non diversifichi i divieti in funzione delle caratteristiche dei veicoli, l'A.I.S.C.A.T. (l'Associazione che riunisce le Concessionarie Autostradali e dei Trafori), ogni anno, emana una direttiva indirizzata alle società concessionarie associate, attraverso la quale, vengono individuati alcuni criteri uniformi finalizzati all'adozione, da parte di queste ultime, di specifiche ordinanze sui divieti di circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. Occorre peraltro precisare che la direttiva non ha contenuto vincolante per le concessionarie autostradali e che, perciò, in fase di recepimento da parte di ciascuna dei divieti di circolazione (emessi con apposite ordinanze), possono essere apportate significative variazioni al calendario generale fissato dall'A.I.S.C.A.T.

COMPETENZA DELL'ENTE PROPRIETARIO

L'esame delle funzioni e delle competenze dell'ente proprietario della strada è più articolato e complesso di quello fatto per le competenze del Prefetto; per maggior chiarezza è opportuno trattare separatamente il tema dei soggetti che sono competenti (e compresi nel termine generale "ente proprietario") da quello delle singole materie di competenza indicate dall'art. 6 CdS.

Soggetti competenti

Il potere di emettere ordinanze nelle materie di competenza e di esercitare i diritti concessi dalle norme del Codice all'ente proprietario spetta, in relazione ai vari tipi di strade, ai seguenti soggetti:

- per le strade ed autostrade statali, all'A.N.A.S. od alle regioni. Per l'A.N.A.S., le ordinanze sono emesse dal capo dell'ufficio provinciale competente per territorio;
- per le strade regionali, all'ente regione: in specifico, le ordinanze sono emanate dal presidente della regione;
- per le strade provinciali, alla provincia: in particolare, le ordinanze sono emanate dal presidente della giunta provinciale;
- per le strade comunali e vicinali, al comune: le ordinanze sono emesse dal sindaco;
- per le strade militari, al comando militare di zona: in specifico, le ordinanze sono emesse dal comandante della regione militare territoriale;
- per le autostrade, all'ente concessionario. Per emettere le ordinanze di cui si dirà, è però necessario il previo consenso dell'ente concedente, salvo i casi di urgente necessità;
- nell'ambito degli aeroporti, aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, al direttore della circoscrizione aeroportuale ed al comandante di porto competente per zona. Questi provvedono a disciplinare la circolazione nelle strade interne aperte all'uso pubblico a mezzo di proprie ordinanze.

Materie di competenza

La competenza dell'ente proprietario riguarda i seguenti aspetti tecnici della regolamentazione della circolazione stradale:

- facoltà di disporre la temporanea sospensione della circolazione sulla strada o su tratti di essa, per contingenti motivi di carattere tecnico;
- possibilità di stabilire limitazioni, obblighi, divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascuna categoria di utenti o per ciascun tipo di strada o tratto di essa, resi noti agli utenti mediante appositi segnali stradali;
- possibilità di riservare corsie a determinate categorie di veicoli (qualora naturalmente esistano più corsie);

- possibilità di vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma la sosta od il parcheggio dei veicoli;
- possibilità di stabilire l'impiego di mezzi antisdrucchiolevoli (catene o pneumatici da neve);
- facoltà di vietare la sosta per esigenze tecniche o di pulizia della strada;
- possibilità di rilasciare permessi per particolari categorie di veicoli nelle zone in cui vigono particolari divieti, obblighi o limitazioni quando esistano accertate necessità o gravi ed indifferibili esigenze;
- possibilità di prescrivere l'obbligo di arresto prima di immettersi in una strada a precedenza, ogni volta che l'intensità e la sicurezza del traffico lo richiedano;
- possibilità di prescrivere l'obbligo di dare la precedenza prima di immettersi in una strada ogni volta che l'intensità e la sicurezza del traffico lo richiedano.

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA

Alle Regioni spetta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dal Codice nonché delle strade private non vicinali. In questo senso, alcune Regioni hanno previsto una regolamentazione puntuale della circolazione fuoristrada.

Tali norme devono avere un proprio apparato sanzionatorio in quanto non sono applicabili le sanzioni del CdS in aree diverse dalle strade pubbliche.

SANZIONI

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 CdS sono punite con sanzioni amministrative come è qui riassunto.

- violare le disposizioni degli enti proprietari delle strade in tema limitazioni di transito, etc.;
- non rispettare il divieto di sosta;
- violare le prescrizioni relative al transito di armenti e greggi;
- non ottemperare ai provvedimenti di sospensione della circolazione.

Violazione delle prescrizioni imposte dai segnali stradali

Obblighi, divieti e limitazioni imposti sulla strada sono resi noti mediante appositi segnali stradali; la violazione delle prescrizioni imposte da questi è sanzionata ai sensi dell'art. 6 c. 14. Tuttavia, non tutte le violazioni della segnaletica stradale, posta fuori dei centri abitati, sono sanzionate dall'art. 6 CdS. Infatti, non si applica l'art. 6 per:

- la violazione degli obblighi di precedenza imposti dall'ente proprietario e resi noti mediante appositi segnali stradali (non dare la precedenza o non arrestarsi) per i quali trovano applicazione le sanzioni dell'art. 145 CdS;
- la violazione del divieto di sorpasso tra mezzi pesanti che non è sanzionabile dalla norma in esame ma richiede l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dall'art. 148 c. 14 CdS.

Violazione del divieto nei giorni festivi o in altri casi in cui è sospesa la circolazione

L'art. 6 del CdS sanziona la violazione del divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di merci nei giorni (per esempio quelli festivi) e nelle strade dove la circolazione è sospesa e prevede la sospensione della carta di circolazione e della patente per un periodo da 1 a 4 mesi.

Accertata la violazione, l'organo di polizia stradale:

- intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non sia spirato il divieto di circolazione;
- quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla

circolazione, provvede a che il veicolo sia condotto in altro luogo idoneo nelle vicinanze, facendo di ciò menzione nel verbale di contestazione.

Durante la sosta, il veicolo ed il relativo carico restano sotto la responsabilità del conducente.

Se le disposizioni impartite non vengono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

Permesso provvisorio e fermo amministrativo del veicolo

Ai fini della ripresa del viaggio (spirato il termine del divieto di circolazione), l'agente accertatore rilascia un permesso provvisorio di guida, limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato con relativa annotazione sul verbale di contestazione; inoltre, poiché con la sospensione della carta di circolazione viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo, questo non potrà circolare per un periodo pari a quello previsto nel provvedimento di sospensione della carta di circolazione.

ALCOL E GUIDA

Il consumo eccessivo di alcol provoca sempre più incidenti mortali, conseguenza drammatica di una maggiore diffusione tra i giovani nonostante le campagne di informazione.

È un elenco senza fine quello delle tragedie su strada provocate nel corso degli anni da automobilisti che si sono messi al volante dopo aver alzato troppo il gomito.

A fermare la carneficina non sono, finora, bastate le decine di campagne di prevenzione lanciate negli ultimi anni, proposte come quella delle etichette shock da applicare sugli alcolici.

L'impegno delle istituzioni nel settore è a tutto campo, ma i dati che fotografano la situazione attuale dimostrano che la strada per arrivare al traguardo, e cioè all'inversione di tendenza, è in salita: secondo un rapporto Aci-Censis sulle consuetudini di guida dei neopatentati italiani pubblicato a metà del 2007 e basato su 4 mila interviste, il 7.3 % dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni include tra le proprie "abitudini" la guida in stato d'ebbrezza.

Il fenomeno non riguarda solo le fasce giovanili: secondo le stime della Società italiana di alcologia, in Italia si contano circa un milione di alcolisti e tre milioni di bevitori eccessivi, "spalmati" su diverse fasce d'età.

Il dato che diventa ancor più significativo, se si considera che alla guida in stato di ubriachezza, lo attestano anche i dati raccolti dall'Istituto superiore di sanità, può essere indicativamente attribuito oltre il 30% degli incidenti stradali gravi o mortali.

A peggiorare il quadro generale è il fatto che sempre più frequentemente nei ragazzi (che rappresentano circa un quinto delle patenti attive) l'assunzione di alcolici si accompagna al consumo di sostanze stupefacenti, con conseguenze spesso drammatiche per la sicurezza stradale.

Se ben poche pratiche sono capaci di ridurre la pericolosità dell'eccessiva assunzione di vino o birra, è ormai noto che sono numerosi i comportamenti in grado di moltiplicare i rischi per i conducenti, tra cui quello di assumere farmaci (come ansiolitici, antidolorifici, perfino sciroppi) oppure sostanze psicotrope come anfetamine, hashish, marijuana od eroina che interagiscono con le bevande alcoliche potenziandone gli effetti negativi.

Eppure nonostante le tante informazioni diffuse sul tema per mettere in guardia le fasce interessate, nonostante le tante campagne mediatiche lanciate, c'è ancora chi fa orecchie da mercante, mettendo a rischio la propria vita e quella altrui.

Lo dimostrano tutti gli studi scientifici, lo ripete di continuo la Polizia che è da sempre in prima fila nelle iniziative di settore: dopo aver bevuto qualcosa di alcolico le persone

tendono in genere a sentirsi comunque perfettamente in grado di guidare, ma si tratta di un'impressione fallace.

Chi ha nel sangue 0.5 g/ℓ di alcol può manifestare sintomi meno evidenti rispetto a coloro che ne hanno 0.8 g/ℓ ma in entrambi i casi il sistema nervoso centrale è alterato.

A sentirsi "penalizzati" dalla linea dura messa in atto negli ultimi mesi dalle istituzioni per cercare di ridurre il numero degli incidenti causati dalla guida in stato d'ebbrezza sono stati, soprattutto durante le ultime feste, non solo gli automobilisti "pizzicati" con un tasso alcolemico maggiore del consentito, ma anche i gestori dei locali.

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

La guida in stato di ebbrezza è una violazione prevista dall'ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187 del Codice della strada, di competenza del Tribunale monocratico.

Con una serie di modifiche normative, tra cui la Legge n. 125 del 24 luglio 2008 e la Legge n. 120 del 29 luglio 2010, le sanzioni previste sono state decisamente inasprite dal legislatore.

Il Codice della Strada punisce come illecito penale la guida di un veicolo (non è importante se a motore o meno: è sanzionabile, dunque, anche il ciclista o il conduttore di un veicolo trainato da animali) quando ci si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/ℓ.

Per definire lo stato di alterazione psico-fisica del conducente, cui l'art. 186 CdS annette una serie variegata di sanzioni, il nostro ordinamento ha fissato il valore di 0.5 g/ℓ di alcol per litro di sangue come limite oltre il quale il comportamento di guida è dichiarato illecito.

Riguardo ai controlli del tasso alcolemico il Codice della Strada prevede l'impiego dell'etilometro quale fonte di prova della quantità di alcol nel sangue; consente, inoltre, l'impiego di apparecchi diversi per la verifica del semplice superamento della soglia – limite (cosiddetti strumenti precursori), al cui esito positivo è necessario che il conducente sia sottoposto alle misurazioni del tasso di alcol mediante etilometro.

La Polizia Stradale, in questo senso, dispone di circa 1.000 apparecchi (etilometri e precursori) che hanno consentito di verificare le condizioni di numerosissimi conducenti.

Le circostanze del controllo possono essere del tutto casuali: la pattuglia, nel richiedere in visione i documenti per la circolazione, può invitare il conducente a sottoporsi alla verifica dell'alcol con il precursore o con l'etilometro senza che lo stesso manifesti sintomi evidenti di assunzione recente di alcol.

Particolarmente importante è sottoporre a questo controllo i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale, non solo per stabilire lo stato psico – fisico al momento dell'incidente, ma per consentire all'autorità giudiziaria di applicare specifici aggravamenti di pena con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 bis del Codice della Strada) nonché, in caso di lesioni colpose o di omicidio colposo, per consentire di valutare l'imputabilità del conducente (artt. 91 e seguenti del Codice Penale) e di irrogare sanzioni maggiori per il reato di lesioni colpose (art. 590 del Codice Penale) ovvero per omicidio colposo (art. 589 del Codice Penale): da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo.

TASSO ALCOLEMICO E SANZIONI

- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Nel caso in cui il conducente provochi un incidente le sanzioni vengono raddoppiate.

- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, sono previste la l'ammenda di una somma da euro 800 a euro 3.200 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e poiché la violazione viene considerata reato ai sensi del Codice Penale, è previsto l'arresto fino a sei mesi, decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Nel caso in cui il conducente provochi un incidente la patente viene sospesa fino a due anni.

- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sono previste la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e poiché la violazione viene considerata reato ai sensi del Codice Penale, è previsto l'arresto da sei mesi ad un anno, con un minimo di sei mesi, decurtazione di 10 punti dalla patente. La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/ℓ o sotto l'influenza di droghe, abbia provocato un incidente.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Tuttavia, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, è previsto per il conducente il raddoppio della durata di sospensione della patente da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni.

Il legislatore ha previsto un forte inasprimento del sistema sanzionatorio per fare fronte all'enorme numero di incidenti stradali causati dall'alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere direttamente od indirettamente addebitato all'abuso di sostanze alcoliche.

La Legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente ad un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un'aggravante.

In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

In passato il caso di cui alla lettera a) dell'art. 186 C.d.S. (ossia tasso alcolico inferiore a 0.8 g/ℓ) era considerato reato, che era possibile estinguere mediante il pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda, ma ad oggi con l'approvazione del nuovo Codice della Strada, la prima fascia (0.5 ÷ 0.8) g/ℓ è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.

Rifiutandosi di eseguire l'accertamento alcolemico si subiscono le conseguenze del caso in cui si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, ma la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.

Chiunque guidi in stato di ebbrezza può essere obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica; a chi non esegue l'ordine del Prefetto viene sospesa la patente finché non si sottoponga alla suddetta. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1.5 g/ℓ il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.

La pena detentiva può essere sostituita da lavori socialmente utili che se svolti positivamente fanno estinguere il reato, revocare la confisca del mezzo e dimezzare il periodo di sospensione della patente.

NEOPATENTATI E CONDUCENTI PROFESSIONALI

Non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche:

- i conducenti infraventunenni (anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente);
- i conducenti che abbiano conseguito la patente "B" da non più di tre anni;
- i conducenti che effettuano professionalmente l'attività di trasporto di cose (autotrasportatori ed assimilati di cui agli articoli 85, 86 e 87 Codice della Strada) o di persone (articoli 88, 89, 90 Codice della Strada);
- i conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate oppure di complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con più di otto posti utili.

Per tutti costoro vige il divieto assoluto di guida dopo ingestione di sostanze alcoliche: il che si traduce, in pratica, in un abbassamento del tasso etilometrico massimo ammesso pari a zero.

Sicché per i soggetti indicati nell'articolo 186 bis e appena elencati:

- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 ma inferiore od uguale a 0,5 grammi per litro (g/l), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro e la decurtazione di 5 punti sulla patente. Nel caso in cui il conducente provochi un incidente le sanzioni vengono raddoppiate.
- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore od uguale a 0,8 (g/l), sono previste sanzioni amministrative pecuniarie dai 667 e 3.000 €, se non viene provocato alcun incidente, e dai 1.333 ai 6.000 € in caso di incidente, con sospensione della patente aumentata di un terzo rispetto a quanto disposto dall'art. 186 c. 1 lettera b).
- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore od uguale a 1,5 grammi per litro (g/l), sono previste le sanzioni penali dell'ammenda, dell'arresto, la sanzione accessoria della sospensione della patente aumentate da un terzo alla metà rispetto a quanto disposto dall'art. 186 c. 1 lettera c).
- In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sono previste le sanzioni penali dell'ammenda, dell'arresto, aumentate da un terzo alla metà rispetto a quanto disposto dall'art. 186 c. 1 lettera d), le sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo appartenente al reo.

La revoca viene poi disposta in casi di recidiva nel corso di un triennio da parte di neopatentati di categoria B o minori di anni 21 o conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di persone o di cose (art. 186 bis).

È inoltre prevista, in tutti i casi, la sottrazione di 10 punti dalla patente e di 20 per i giovani che hanno preso la patente dopo lo 01.10.2003 e da meno di 3 anni.

C'è il divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver ingerito alcol per coloro che hanno meno di 21 anni o per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni, pena sanzione amministrativa pecuniaria fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi.

Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di zero ma non superiore a 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a 18 anni che ha tasso alcolemico maggiore di 0,5 può conseguire la patente categoria B solo al compimento del ventunesimo anno di età.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA DA SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI

L'articolo 187 Codice della strada prevede che “chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.” Inoltre, in caso di assunzione di sostanze stupefacenti, la Legge prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La patente è sempre revocata quando il reato è commesso da conducente professionale ovvero in caso di recidiva nel triennio.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACETAMENTO ALCOLIMETRICO O PER LA VERIFICA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti è reato ed è punito, con le stesse pene.

Oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida vengono disposte sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la revoca della patente di guida.